



Norme di comportamento del collegio sindacale

Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate

5 marzo 2015



A cura di

“GRUPPO DI STUDIO PER LE NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO LEGALE DELLE SOCIETÀ”

Componenti

*Ermando Bozza
Nicola Cavalluzzo
Luciano De Angelis
Roberto Frascinelli
Maurizio Lauri
Pietro Maccari*

Esperti

Niccolò Abriani

Ricercatori

*Cristina Bauco
Marianna Gallucci*

Mandato 2014-2016

Area di delega

***Principi contabili, Principi di revisione e sistema
dei controlli***

Consigliere Delegato

Raffaele Marcello

Consigliere Co-Delegato

Andrea Foschi



Indice

PREMESSA.....	4
1. NOMINA, INCOMPATIBILITÀ E CESSAZIONE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE	6
Norma 1.1. Composizione del collegio sindacale	6
Norma 1.2. Dichiarazione di trasparenza	8
Norma 1.3. Nomina, accettazione e cumulo degli incarichi	10
Norma 1.4. Indipendenza	13
Norma 1.5. Retribuzione	22
Norma 1.6. Cessazione dall'ufficio	24
Norma 1.7. Passaggio di consegne	29
Norma 1.8. Sostituzione	30
2. FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE	32
Norma 2.1. Funzionamento.....	32
Norma 2.2. Utilizzo di propri dipendenti e ausiliari.....	34
Norma 2.3. Libro delle adunanze e delle deliberazioni	36
3. DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE	39
Norma 3.1. Caratteristiche e modalità dell'attività di vigilanza	39
Norma 3.2. Vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto	41
Norma 3.3. Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione	44
Norma 3.4. Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo	47
Norma 3.5. Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno	50
Norma 3.6. Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile	52
Norma 3.7. Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione.....	54
Norma 3.8. Vigilanza in ordine al bilancio consolidato e alla relazione sulla gestione	56
4. PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIALI.....	58
Norma 4.1. Partecipazione all'assemblea dei soci, alle assemblee speciali degli azionisti, all'assemblea degli obbligazionisti e dei portatori di strumenti finanziari	58
Norma 4.2. Partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo	61
Norma 4.3. Partecipazione alle decisioni degli organi di società a responsabilità limitata	64
5. POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE	66
Norma 5.1. Atti di ispezione e controllo.....	66
Norma 5.2. Acquisizione di informazioni dall'organo amministrativo	67
Norma 5.3. Acquisizione di informazioni dall'incaricato della revisione legale.....	69
Norma 5.4. Rapporti con la funzione di controllo interno.....	71
Norma 5.5. Rapporti con l'organismo di vigilanza.....	72
Norma 5.6. Rapporti con gli organi di controllo delle società controllate.....	75
Norma 5.7. Potere di convocazione dell'assemblea dei soci.....	76
6. DENUNZIA DI FATTI CENSURABILI E DI GRAVI IRREGOLARITÀ. AZIONE DI RESPONSABILITÀ.....	78
Norma 6.1. Riscontro di fatti censurabili.....	78
Norma 6.2. Denuncia ex art. 2408 c.c.....	79
Norma 6.3. Denuncia ex art. 2409 c.c.....	80
Norma 6.4. Azione di responsabilità	83
7. RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI	84
Norma 7.1. Struttura e contenuto della relazione dei sindaci.....	84
8. PARERI E PROPOSTE DEL COLLEGIO SINDACALE.....	88
Norma 8.1. Pareri e proposte del collegio sindacale	88
9. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI OMISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI	91
Norma 9.1. Attività del collegio sindacale in caso di omissione degli amministratori.....	91
10. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE E IN ALTRE VICENDE SOCIETARIE	94



Norma 10.1. Aumento di capitale	94
Norma 10.2. Riduzione del capitale sociale.....	96
Norma 10.3. Trasformazione.....	101
Norma 10.4. Fusione e scissione	102
Norma 10.5. Conferimento di azienda	104
Norma 10.6. Prestiti obbligazionari e strumenti finanziari partecipativi.....	106
Norma 10.7. Finanziamenti dei soci	109
Norma 10.8. Recesso ed esclusione del socio	110
Norma 10.9. Scioglimento e liquidazione.....	112
Norma 10.10. Vigilanza del collegio sindacale di s.p.a. ed s.r.l. con socio unico	114
NORMA 11. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI DI IMPRESA.....	117
Norma 11.1. Prevenzione ed emersione della crisi	117
Norma 11.2. Segnalazione all'assemblea e denuncia al Tribunale	119
Norma 11.3. Vigilanza del collegio sindacale in caso di adozione di un piano volto al risanamento ex art. 67, comma terzo, lett. d), l.f.....	121
Norma 11.4. Vigilanza del collegio sindacale in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f.	124
Norma 11.5. Vigilanza del collegio in caso di concordato con riserva ex art. 161, comma sesto, l.f.....	127
Norma 11.6. Vigilanza del collegio in caso di concordato preventivo ex art. 160 l.f.	129
Norma 11.7. Vigilanza del collegio in caso di concordato con continuità ex art. 186-bis l.f.	131
Norma 11.8. Vigilanza del collegio sindacale nelle ipotesi di cui all'art. 182-quinquies l.f.	134
Norma 11.9. Rapporti con consulente e attestatore.....	137
Norma 11.10. Vigilanza del collegio sindacale in caso di riduzione o perdita del capitale	139
Norma 11.11. Ruolo del collegio sindacale durante il fallimento	141



PREMESSA

Le Norme di comportamento del collegio sindacale suggeriscono e raccomandano modelli comportamentali da adottare per svolgere correttamente l'incarico di sindaco.

Si tratta di norme di deontologia professionale rivolte a tutti i professionisti iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili emanate in conformità a quanto disposto nel vigente Codice deontologico della professione.

Ogni Norma è composta da *Principi*, corredati da *Riferimenti Normativi* essenziali e da *Criteri applicativi*, volti a fornire ai sindaci gli strumenti operativi per lo svolgimento delle proprie funzioni ed è accompagnata da brevi *Commenti* che analizzano e chiariscono le scelte adottate, nonché le problematiche interpretative che più spesso emergono nella prassi.

I precetti contenuti nelle norme sono destinati a trovare applicazione nei confronti dei componenti del collegio sindacale di tutte le società salvo che siano applicabili disposizioni di legge o regolamentari che disciplinano specifici settori di attività o mercati regolamentati.

Tale circostanza impone di puntualizzare che:

- al collegio sindacale compete il dovere (art. 2403 c.c.) di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- all'incaricato della revisione legale, ai sensi dell'art. 2409 - *bis* c.c. e ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 39/2010, compete il dovere di:
 - esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
 - verificare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Si precisa inoltre che, alla luce delle modifiche legislative intervenute sull'assetto dei controlli delle società a responsabilità limitata, le Norme di comportamento sono applicabili all'organo di controllo sia nella composizione collegiale che nella composizione monocratica (sindaco unico), in quanto compatibili.

Nel dettaglio, sono applicabili quelle norme e quei principi di carattere generale e che prescindono dalla composizione pluripersonale, ancorché si renda necessario declinarle in funzione della natura individuale dell'organo controllo. Nei commenti delle Norme si darà evidenza delle soluzioni interpretative e operative che si ritengono applicabili in caso di nomina dell'organo di controllo monocratico.



Le presenti Norme sostituiranno, dopo la definitiva approvazione, quelle precedentemente emanate dal Consiglio Nazionale già in vigore dal primo gennaio 2012.

Pubblica consultazione

Le Norme di comportamento del collegio sindacale verranno poste in pubblica consultazione prima della definitiva approvazione da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC).

Il CNDCEC invita, quindi, l'intera professione, le Istituzioni e tutti i soggetti interessati a presentare osservazioni e commenti in merito al documento.

I contributi dovranno essere inviati, entro il 21 aprile 2015, alla Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili al seguente indirizzo mail: consultazione@commercialisti.it

Al termine della consultazione, tenuto conto delle osservazioni pervenute, il CNDCEC approverà il testo definitivo delle Norme.



1. NOMINA, INCOMPATIBILITÀ E CESSAZIONE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

Norma 1.1. Composizione del collegio sindacale

Principi

Il numero dei componenti del collegio sindacale è stabilito dall'atto costitutivo.

I sindaci devono essere scelti fra soggetti in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dalla legge e dallo statuto.

Riferimenti normativi

Artt. 2380, 2397, 2398, 2400, 2409-bis, 2477 c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale è composto da tre o cinque membri effettivi. Devono inoltre essere nominati due membri supplenti.

Il codice civile stabilisce requisiti di professionalità differenziati in relazione alle funzioni svolte dal collegio sindacale.

Qualora al collegio sindacale non sia demandato l'espletamento della revisione legale dei conti, almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. I restanti membri, se non iscritti in tal registro, devono essere scelti:

- fra gli iscritti:
 - nella sezione A Commercialisti dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - nell'albo degli avvocati;
 - nell'albo dei consulenti del lavoro;
- fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Qualora al collegio sindacale sia demandato l'espletamento della revisione legale dei conti, tutti i membri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

Ulteriori requisiti di professionalità possono essere stabiliti:

- da leggi speciali che regolano specifici settori di attività;
- dallo statuto.



Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea dei soci.

Valutazioni in ordine alla composizione del collegio sindacale

Nella prima riunione, e poi annualmente, è opportuno che il collegio sindacale valuti, sulla base delle dichiarazioni rese dai sindaci e delle informazioni comunque disponibili, la composizione del collegio sindacale, verificando in particolare il rispetto dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto.

Ai fini di tali valutazioni, i sindaci, una volta eletti o quando ricorrano variazioni, comunicano per iscritto al collegio sindacale le pertinenti informazioni complete e aggiornate.

Il collegio sindacale comunica gli esiti di dette valutazioni all'organo amministrativo.

Il collegio sindacale riassume gli esiti delle valutazioni effettuate in un apposito paragrafo della relazione da proporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

Commento

Con riferimento alle ipotesi in cui intervenga, in corso di carica, una modifica statutaria o una delibera assembleare che comporti la variazione del numero dei componenti il collegio sindacale si ritiene che:

- in caso di variazione in diminuzione del numero di sindaci, i sindaci rimangono in carica fino alla naturale scadenza, salvo che l'assemblea non disponga diversamente. La modifica statutaria o la delibera assembleare che prevede la diminuzione dei componenti del collegio sindacale non comporta la cessazione immediata del collegio;
- in caso di variazione in aumento del numero dei sindaci, l'assemblea provvede a nominare i sindaci necessari a completare il collegio sindacale in carica. I nuovi componenti del collegio sindacale scadono insieme a quelli già in carica.

Nonostante l'importanza del ruolo svolto (si veda *Norma 2.1.*), la legge non prevede una specifica disciplina per la nomina del presidente del collegio sindacale che è rimessa alla libera determinazione dell'assemblea dei soci.

Nelle s.r.l. in caso di nomina del c.d. sindaco unico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni (art. 2477, comma 5, c.c.), sempre nei limiti di compatibilità con la composizione monocratica dell'organo di controllo.

Le indicazioni contenute nelle norme dovranno, come ovvio, essere declinate secondo modalità operative che tengano conto della natura individuale dell'organo di controllo.



Alla luce di ciò, quanto ai requisiti di professionalità, si ritiene che il sindaco unico debba essere scelto fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali quando svolga funzioni di revisione legale, trovando applicazione in via analogica le previsioni di cui all'art. 2409 – *bis* c.c., mentre, nei casi in cui già esista un revisore esterno, si ritiene che il sindaco unico possa essere anche scelto tra i soggetti iscritti negli albi professionali dei commercialisti, degli avvocati e dei consulenti del lavoro, ovvero tra i professori universitari di ruolo.

Il sindaco (unico) supplente

In caso di adozione nelle s.r.l. del sistema di controllo monocratico, muovendo dal dato testuale che dispone che «l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo» (art. 2477, co. 1°, c.c.), l'opinione prevalente esclude, la possibilità di nominare un sindaco (unico) supplente.

Conseguentemente si è sostenuto che non sia possibile richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese della nomina del sindaco (unico) supplente (Ministero dello Sviluppo Economico, Parere n. 0180772, 28 agosto 2012).

Ciò impedisce che nei confronti dell'organo di controllo monocratico possa trovare applicazione il meccanismo automatico di sostituzione del sindaco previsto dall'art. 2401 c.c. (cfr. *Norma 1.7.*).

Al riguardo, si deve più correttamente ritenere che, benché non imposta dalla legge, la nomina del sindaco supplente possa essere comunque prevista dallo statuto. Una simile scelta, espressione dell'autonomia dei soci, consentirebbe la sostituzione immediata dell'unico sindaco che dovesse venir meno nel corso dell'incarico, garantendo dunque la continuità dello svolgimento delle funzioni di vigilanza.

Norma 1.2. Dichiarazione di trasparenza

Principi

I candidati sindaci forniscono all'assemblea dei soci adeguate informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Riferimenti normativi

Artt. 2400, comma 4, 2409, 2487 c.c.; R.D. 16 marzo 1942, n. 267; D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270



Criteri applicativi

Il candidato sindaco, non oltre l'atto di nomina, rende noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo dallo stesso ricoperti presso altre società.

Ai fini di detta dichiarazione, sono da considerarsi incarichi rilevanti quelli riferiti a:

- incarichi relativi all'amministrazione di società di capitali, di persone e di cooperative, quali ad esempio quelli di:
 - amministratore;
 - componente del consiglio di amministrazione;
 - componente del consiglio di gestione;
 - liquidatore;
 - amministratore giudiziario;
 - commissario giudiziale o commissario straordinario;
- incarichi relativi al controllo societario, quali ad esempio:
 - sindaco effettivo o supplente;
 - componente del consiglio di sorveglianza;
 - componente del comitato per il controllo sulla gestione;
 - componente del comitato di sorveglianza;
 - revisore legale ovvero socio, amministratore, sindaco di società di revisione o altra persona nell'ambito della società di revisione responsabile dell'incarico di revisione e del suo svolgimento, nonché della relazione di revisione emessa;
 - componente dell'organismo di vigilanza.

La dichiarazione di trasparenza deve essere resa anche dai sindaci supplenti.

Nel caso in cui le informazioni rese note all'assemblea non oltre l'atto di nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, ovvero successivamente alla stessa, subiscano variazioni tali da poter incidere sulla scelta dell'assemblea è opportuno che il sindaco ne dia comunicazione all'organo amministrativo affinché ne informi i soci, nonché agli altri sindaci.



Commento

L'obiettivo della dichiarazione resa dal professionista è di garantire all'assemblea societaria un'adeguata conoscenza dei candidati.

Mediante la dichiarazione di trasparenza il professionista fornisce all'assemblea notizie ritenute utili ai fini di una corretta, aggiornata e completa informativa finalizzata alla scelta dei futuri sindaci. È opportuno che la dichiarazione sia resa in forma scritta e prima dell'assemblea al fine di agevolare lo svolgimento del processo decisionale, pur se la legge consente di utilizzare un lasso di tempo più ampio, vale a dire quello anteriore all'accettazione.

Nella dichiarazione sono elencate tutte le tipologie di incarico inerenti alle funzioni di amministrazione (di qui la indicazione anche degli incarichi assunti in società personali e della funzione di liquidatore) e di controllo svolte in altre società (quindi anche gli incarichi di revisore legale esterno ovvero la posizione ricoperta nella società di revisione legale).

Norma 1.3. Nomina, accettazione e cumulo degli incarichi

Principi

Il procedimento di nomina dei sindaci deve essere improntato a principi di trasparenza.

Il sindaco dedica allo svolgimento dell'incarico impegno e tempo adeguati. Al momento dell'accettazione dell'incarico e periodicamente nel corso dello stesso, il sindaco valuta attentamente l'impegno e il tempo richiesto per il diligente svolgimento dell'incarico.

Riferimenti normativi

Artt. 2351, 2400, 2449, 2477 c.c.; D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127; D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Criteri applicativi

La nomina del collegio sindacale è effettuata per la prima volta nell'atto costitutivo e, successivamente, con delibera dell'assemblea ordinaria. Fanno eccezione:

- le società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio partecipate dallo Stato o da enti pubblici, quando lo statuto riserva a questi ultimi la nomina di un numero di sindaci proporzionale alla loro partecipazione al capitale sociale;
- le società emittenti strumenti finanziari, quando lo statuto riserva la nomina di uno dei componenti del collegio sindacale ai possessori dei suddetti strumenti.



La delibera assembleare di nomina deve essere comunicata dalla società al nominato, la cui accettazione, da formularsi per iscritto, deve essere iscritta, entro trenta giorni dalla nomina, nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

I sindaci, al momento di esprimere la formale accettazione della nomina, e quando ricorrano variazioni, devono:

- aver reso la dichiarazione di trasparenza di cui alla *Norma.1.2.* nel termine ivi previsto;
- aver verificato che:
 - non sussistano cause d'ineleggibilità, decadenza o incompatibilità anche secondo i principi e modalità previste nella *Norma .1.4.*;
 - la nomina sia conforme alle disposizioni dello statuto;
 - siano state osservate le disposizioni delle leggi speciali per quanto riguarda i requisiti richiesti nelle società operanti in particolari settori;
- aver valutato la propria capacità di svolgere adeguatamente il loro incarico.

Le disposizioni in commento si applicano anche ai sindaci supplenti.

Nella prima riunione del collegio sindacale, i sindaci dichiarano di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto.

Cumulo degli incarichi

La valutazione dell'impegno e del tempo richiesti dall'incarico deve tener conto dei seguenti fattori:

- ampiezza e complessità dell'incarico in relazione anche alla natura, alla dimensione, al settore di attività, all'assetto organizzativo e alle altre caratteristiche della società;
- composizione e funzioni del collegio sindacale (con particolare riferimento alla circostanza che il collegio sindacale svolga anche la funzione di revisione legale dei conti);
- dimensione, struttura e organizzazione di cui si avvale il sindaco (ad esempio, possibilità di utilizzo di ausiliari);
- specializzazione del sindaco e dei soggetti dei quali si avvale;
- eventuali altre attività di lavoro dipendente (anche a tempo parziale) e/o autonomo a carattere continuativo svolte dal sindaco.



Nel caso in cui il sindaco, effettuata tale valutazione, ritenga di non essere in grado di partecipare adeguatamente alle attività proprie dell'incarico, è opportuno che non lo accetti ovvero vi rinunci, salvo i casi in cui sia possibile adottare adeguate misure di salvaguardia.

Data la particolare conformazione dell'incarico che prevede una concentrazione delle attività in alcuni periodi dell'anno, qualora il sindaco abbia assunto un numero di incarichi sindacali superiore a venti, è tenuto a implementare un'attività di autovalutazione periodica che consenta di accertare che il suddetto livello di impegno sia rispettato.

Degli esiti dell'attività di autovalutazione e dello specifico onere di spiegazione e documentazione deve esserne data informazione, all'atto della nomina, nell'ambito della dichiarazione di trasparenza, ed annualmente nella relazione annuale ai soci del collegio sindacale.

Ai fini del cumulo degli incarichi, non si computano gli incarichi ricoperti in società dichiarate fallite ovvero ammesse al concordato fallimentare (si veda *Norma 11.7.*).

Commento

Sebbene la legge nel disciplinare la nomina dei componenti del collegio sindacale non menzioni l'accettazione dell'incarico, si ritiene che – sia per la nomina dei primi sindaci effettuata nell'atto costitutivo, sia per le nomine successive – il sindaco designato debba esprimere il proprio consenso in forma scritta. Tale consenso può risultare dal verbale dell'assemblea nella quale è stato espresso ovvero mediante consenso scritto al deposito della nomina presso il registro delle imprese.

Con riferimento al perfezionamento della nomina e alla successiva pubblicità, si osserva che l'accettazione o il consenso al deposito deve essere comunicato alla società prima della decorrenza del termine di trenta giorni previsto per la iscrizione della nomina del sindaco nel registro delle imprese.

In caso di omissione dei previsti adempimenti pubblicitari da parte degli amministratori, i sindaci, anche individualmente, possono provvedere, in via sostitutiva, all'iscrizione della nomina e della cessazione dei componenti del collegio sindacale.

Al momento dell'accettazione dell'incarico e successivamente nel corso del medesimo, oltre alla valutazione della propria indipendenza, il sindaco valuta le proprie capacità di svolgere diligentemente l'incarico in relazione, tra l'altro, alla dimensione e all'organizzazione del proprio studio, all'ampiezza di ciascun incarico di controllo, alla dimensione della società controllata e agli ulteriori incarichi di controllo svolti.



Al fine di guidare il professionista nella valutazione della capacità di svolgere adeguatamente l'incarico, si è ritenuto di individuare una soglia al cumulo degli incarichi secondo il principio del "comply or explain". Al superamento di tale soglia quindi il sindaco è tenuto a predisporre idonea documentazione che dia evidenza degli elementi considerati e delle valutazioni effettuate al fine dell'espressione del giudizio sull'adeguatezza delle proprie capacità in ordine al diligente svolgimento dell'incarico. Il limite fissato quindi non è assoluto, ma individua un livello minimo il cui superamento comporta uno specifico onere di spiegazione e documentazione.

Il sindaco supplente effettua la valutazione di adeguatezza della capacità di svolgere l'incarico esclusivamente al momento dell'ingresso in carica quale sindaco effettivo.

Norma 1.4. Indipendenza

Principi

I sindaci devono svolgere l'incarico con obiettività e integrità e nell'assenza di interessi, diretti o indiretti, che ne compromettano l'indipendenza.

Le cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla legge sono dirette a garantire l'indipendenza del sindaco, quale requisito indispensabile ai fini di un corretto esercizio delle funzioni di vigilanza affidate al collegio sindacale.

In generale, il requisito dell'indipendenza deve soddisfare simultaneamente i due seguenti aspetti:

- *il corretto atteggiamento professionale che induce il sindaco a considerare nell'espletamento dell'incarico solo gli elementi rilevanti per l'esercizio della sua funzione, escludendo ogni fattore ad esso estraneo;*
- *la condizione di non essere associato a situazioni o circostanze dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che la capacità del sindaco di svolgere l'incarico in modo obiettivo sia compromessa.*

L'indipendenza è un requisito etico-soggettivo in grado di influenzare l'obiettività del sindaco che non deve essere soddisfatto in maniera assoluta.

Poiché non è possibile individuare e definire tutte le circostanze e i rapporti rilevanti che possano comprometterne l'obiettività, il sindaco adotta un sistema di valutazione dei rischi per la propria indipendenza con riferimento allo specifico caso.



Prima di accettare l'incarico, il sindaco identifica i rischi per l'indipendenza, valuta la loro significatività e accerta, sulla base di tali elementi, se siano disponibili ed eventualmente applicabili misure di salvaguardia che consentano di eliminare o ridurre ad un livello accettabile tali rischi. Laddove l'analisi dovesse evidenziare che il rischio per l'indipendenza sia eccessivo e non siano disponibili o non possano essere applicate misure di salvaguardia adeguate a ridurlo ad un livello accettabile, il professionista non accetta l'incarico ovvero vi rinuncia.

Il sindaco sottopone a periodica verifica il rischio per l'indipendenza che possa derivare da specifiche attività, relazioni ed altre circostanze successive alla nomina.

Gli elementi di valutazione dei rischi per l'indipendenza e gli esiti di tali valutazioni sono comunicati dal sindaco al collegio.

Il collegio sindacale vigila sull'indipendenza dei propri componenti, valutando le informazioni da questi comunicate. Il venir meno del requisito dell'indipendenza di un sindaco non determina il venir meno dell'obiettività del collegio.

Nel caso in cui si accerti la sussistenza di rischi che compromettono l'indipendenza di un sindaco, egli adotta tempestivamente le misure di salvaguardia che consentano di ripristinare la sua indipendenza. Nel caso in cui il requisito non sia ripristinato, devono essere messe in atto le azioni previste per la sostituzione del sindaco.

Riferimenti normativi

Art. 2382, 2399 c.c.; Codice Deontologico della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile; *Code of Ethics for Professional Accountants emanato dall'International Federation of Accountants (IFAC)*

Criteri applicativi

È opportuno verificare la sussistenza di una concreta minaccia per l'indipendenza del sindaco caso per caso e sulla base di una modalità di valutazione dei rischi che possano comprometterne l'integrità e l'obiettività.

Una minaccia può ritenersi concreta quando sia fondata, attuale, non eventuale e si manifesta in modo stabile, non temporaneo e non occasionale. La natura collegiale dell'organo costituisce di per sé un'adeguata misura di salvaguardia a fronte delle circostanze, isolate o temporanee, che potrebbero compromettere l'indipendenza di un sindaco, ma non del collegio.

La compromissione dell'indipendenza del sindaco può derivare da:



- **Rischi derivanti dall'interesse personale:** si verifica nelle situazioni in cui il sindaco ha un interesse economico, finanziario o di altro genere nella società o in altre società del gruppo che potrebbe influenzare lo svolgimento della funzione di vigilanza e i risultati della stessa; tale interesse, quindi, deve svilupparsi non in coerenza con quelli perseguiti dalla società;
- **Rischi derivanti dall'auto-riesame:** si verifica quando il sindaco si trova nelle circostanze di svolgere attività di vigilanza rispetto ai risultati di una prestazione resa o di un giudizio da lui stesso espresso o da un altro soggetto della rete alla quale il professionista appartiene;
- **Rischi derivanti dalla prestazione di attività di patrocinio o assistenza tecnica** dinanzi alle commissioni tributarie ovvero di consulente tecnico di parte: si verifica quando il sindaco assume in una controversia la funzione di patrocinatore ovvero di consulente tecnico di parte a sostegno o contro la posizione della società o di altra società del gruppo;
- **Rischi derivanti dall'eccessiva familiarità, fiducia o confidenzialità:** si verifica quando il sindaco è eccessivamente influenzabile dall'interesse della società soggetta alla sua vigilanza o di altra società del gruppo;
- **Rischi derivanti dalla intimidazione:** si verifica quando si rilevano possibili condizionamenti derivanti dalla particolare influenza esercitata nei suoi confronti dalla società o da altra società del gruppo.

Tali rischi, individuati in via esemplificativa, non esauriscono i potenziali rischi per l'indipendenza e possono manifestarsi singolarmente o in concorso tra loro.

Nell'effettuazione della valutazione dei rischi, il sindaco tiene conto:

- dei rapporti e delle relazioni da lui intrattenuti con la società o con altra società del gruppo e con i responsabili di rilievo di dette società;
- dei rapporti e delle relazioni intrattenuti con la società o con altra società del gruppo dagli altri soggetti appartenenti alla propria rete professionale.

La rete può essere identificata con la struttura alla quale appartiene il professionista e che al contempo:

- è finalizzata allo svolgimento dell'attività in comune;
- persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi, ovvero fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni, ovvero è caratterizzata da prassi e procedure comuni, dalla stessa strategia, da uno stesso nome, marchio o segno distintivo ovvero dalla condivisione di una parte rilevante delle risorse professionali.



L'associazione o la società professionale può essere ricondotta al concetto di rete quando ricorrano i predetti requisiti. Pertanto non rientrano nella definizione di rete i casi in cui si preveda la mera ripartizione dei costi, non vi sia cooperazione nello svolgimento dell'attività professionale e non sia presente, direttamente o indirettamente, nessuno degli altri elementi qualificanti la rete.

Nell'effettuare la valutazione dei rischi per l'indipendenza il sindaco esprime un proprio giudizio, tenendo in considerazione se un terzo ragionevole e informato, dopo aver considerato tutti i fatti e le circostanze specifici a disposizione del sindaco stesso in quel momento, trarrebbe la conclusione con ogni probabilità che i rischi sono stati eliminati o ridotti a un livello accettabile mediante l'applicazione di misure di salvaguardia.

In presenza di situazioni che mettono a rischio l'indipendenza, il sindaco valuta la significatività delle stesse. Nel valutare la significatività dei rischi devono essere considerati gli elementi di natura sia qualitativa sia quantitativa.

Il sindaco adotta, quindi, le misure di salvaguardia adeguate a fronteggiare il rischio per l'indipendenza. Le misure di salvaguardia possono, tra l'altro, includere:

- l'acquisizione di informazioni e la loro documentazione in relazione ai rapporti e alle relazioni rilevanti intrattenute, direttamente e indirettamente, con la società o con altra società del gruppo dal sindaco stesso o da altro professionista appartenente alla medesima rete;
- il periodico monitoraggio di dette situazioni e relazioni;
- la periodica valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia delle misure di salvaguardia eventualmente adottate;
- l'attività di adeguata comunicazione e discussione delle questioni rilevanti per l'indipendenza con gli altri componenti dell'organo di controllo e con l'organo amministrativo della società;
- la modifica, la limitazione o la cessazione di taluni tipi di relazioni o rapporti con la società o con altre società del gruppo o con la rete.

Nel caso in cui il rischio per l'indipendenza sia eccessivamente significativo, e non siano disponibili misure di salvaguardia, ovvero non siano applicabili o sufficienti a riportare i rischi a un livello accettabile, il sindaco non accetta l'incarico ovvero vi rinuncia.

Obiettività e indipendenza

La legge identifica positivamente alcuni dei rischi per l'obiettività e per l'indipendenza del sindaco.



Ai sensi dell'art. 2399 c.c., il professionista non accetta l'incarico e, se eletto, vi rinuncia se si verifica una delle seguenti situazioni:

- a) è interdetto;
- b) è inabilitato;
- c) è fallito;
- d) è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi;
- e) è amministratore della società;
- f) è amministratore delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- g) è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società;
- h) è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- i) è legato alla società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Le situazioni indicate sub a) fino a sub h) individuano delle presunzioni assolute (*juris et de jure*) di ineleggibilità e decadenza. Al verificarsi di tali situazioni, la causa di ineleggibilità e di decadenza opera di diritto e non è oggetto di alcuna valutazione discrezionale, né estensiva.

Con riferimento alle situazioni riconducibili sub i), nel caso in cui ricorrano rapporti di lavoro dipendente con la società o con altra società del gruppo, l'indipendenza risulta certamente compromessa.

Viceversa in presenza di rapporti di lavoro autonomo, rapporti di consulenza o prestazione d'opera retribuita e ulteriori rapporti di natura patrimoniale, la sussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza deve essere valutata caso per caso sulla base dell'analisi dei rischi per l'indipendenza.

Nel valutare la significatività del rischio, interpretando l'analisi nel contesto della previsione normativa contenuta nell'art. 2399 c.c., devono essere considerati i seguenti fattori:

- la continuità dei rapporti di lavoro autonomo, di consulenza o di prestazione d'opera retribuita resi dal sindaco a favore della società e di altre società del gruppo. La natura continuativa è



deducibile dall'esistenza di un rapporto contrattuale di durata fra la società e il soggetto incaricato del controllo; in caso di attribuzione non occasionale di incarichi occorre verificare se, per la reiterazione e per la rilevanza degli stessi, il rapporto di consulenza o di prestazione d'opera possa qualificarsi come continuativo e, quindi, essere rilevante nella valutazione del rischio;

- la possibilità di un'interferenza tra attività di consulenza e funzione di controllo (c.d. auto-riesame);
- il difetto del requisito di indipendenza finanziaria, rientrante nel più ampio novero dei rischi derivanti da interesse personale. Il rischio di "dipendenza finanziaria" può sussistere concretamente quando i compensi percepiti dal professionista (o che egli prevede di percepire) da una società o da altre società del gruppo e comprendenti sia quelli individuali che quelli provenienti dalla partecipazione alla rete sono superiori a un determinato livello rispetto al totale dei compensi da lui percepiti e, quando, allo stesso tempo, il compenso percepito (o che si prevede di percepire) per l'attività di sindaco da una società o da altre società del gruppo non è preponderante sul totale dei compensi percepiti dalla società medesima (o da altre società del gruppo). In tal caso il sindaco potrebbe privilegiare il suo interesse per gli altri servizi compromettendo l'obiettività di giudizio.

Il manifestarsi di tali situazioni non determina direttamente e inevitabilmente la compromissione dell'indipendenza, ma deve indurre il sindaco a ricercare tempestivamente un'adeguata misura di salvaguardia che riduca i rischi a un livello accettabile.

Al fine di dare alcune indicazioni operative che consentano di verificare la ricorrenza del requisito di indipendenza finanziaria, nel caso in cui nei confronti della società siano rese prestazioni ulteriori rispetto a quelle di sindaco, viene proposta la tabella che segue. Il sindaco può, se lo ritiene, utilizzare limiti maggiormente stringenti. La tabella va utilizzata eseguendo la verifica prevista nella prima colonna e successivamente, se superata la soglia di rilevanza, quella prevista nella seconda colonna.

$(S+C) / (CT)$	Rapporto $(S) / (S+C)$	RISCHIO DI DIPENDENZA FINANZIARIA
$> 15\%$	$> 2/3$	NO
$>5\% \leq 15\%$	$> 1/2$	NO
$\leq 5\%$	IRRILEVANTE	NO

Definizioni:

- (CT) Compensi totali del professionista comprendenti sia quelli individuali che quelli provenienti dalla partecipazione alla rete
- (S) Compensi del professionista sulla società o sul gruppo per l'attività di sindaco



- (C) Compensi professionista sulla società o sul gruppo per attività diversa da quella di sindaco comprendenti sia quelli individuali che quelli provenienti dalla partecipazione alla rete
- (S+C) Compensi totali professionista sulla società o sul gruppo

Applicando il modello proposto alla tabella suindicata i risultati sarebbero i seguenti:

Prima colonna:

$$(S+C)/CT = 100/200 = 50\%$$

I compensi superano il 15% dei compensi totali.

Seconda colonna:

$$S/(S+C) = 60/100 = 60\%$$

I compensi per l'attività di sindaco non superano i 2/3 dei compensi totali provenienti dalla società o dal gruppo.

Nell'esempio, essendo superata la prima soglia, occorre verificare la seconda. In questo caso essa non viene rispettata e quindi il sindaco si troverebbe in una posizione di potenziale rischio di indipendenza finanziaria a fronte del quale deve mettere in atto adeguate misure di salvaguardia, ad esempio riducendo il valore delle attività diverse da quella di sindaco.

Incarichi sindacali di gruppo

Al fine di accrescere l'efficacia dell'attività di controllo sulla società e la circolazione dell'informazione si ritiene utile che nel collegio sindacale delle società controllate sia presente almeno un sindaco della società controllante. In tale situazione occorre comunque verificare la sussistenza del requisito dell'indipendenza in base alle valutazioni previste dalle presenti norme.

Incarichi sindacali ai soci

Il requisito di indipendenza del sindaco attiene alla sfera professionale del soggetto e prescinde dalla sua eventuale qualità di socio (art. 2397 c.c.). Al ricorrere di detta qualità occorre comunque verificare se il rapporto sociale e patrimoniale che lega il professionista alla società sia di rilevanza tale da compromettere l'indipendenza del sindaco in base alle valutazioni previste dalle presenti norme.

Durata dell'incarico

Con riferimento al rischio di familiarità, nelle società che abbiano dichiarato di attenersi al Codice di Autodisciplina, è opportuno che il sindaco valuti con attenzione la propria indipendenza quando egli sia stato sindaco della società per più di nove anni negli ultimi dodici anni, fornendo al collegio sindacale adeguata motivazione in merito agli esiti delle valutazioni effettuate (cfr. Norma Q.1.4.).



Pagamento del compenso

Qualora i compensi dovuti per l'attività di sindaco non siano pagati per un periodo significativo, la somma degli arretrati potrebbe essere considerata una minaccia per l'indipendenza del sindaco stesso. In caso di prolungata e significativa inadempienza, è dunque opportuno che il sindaco valuti con attenzione l'eventuale rinnovo dell'incarico.

Valutazioni in ordine alla composizione del collegio sindacale

Nella prima riunione, e poi annualmente, il collegio sindacale è chiamato a valutare la composizione del collegio sindacale, verificando in particolare il rispetto dei previsti requisiti di indipendenza e a comunicare gli esiti di dette valutazioni al consiglio di amministrazione (v. *Norma Q.1.1*).

Accertamento della lesione dell'indipendenza o della sussistenza di cause di ineleggibilità o decadenza

Quando un componente del collegio sindacale ha notizia di una situazione che possa mettere a rischio l'obiettività e l'indipendenza propria o di un altro componente, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 2399 c.c., ne informa tempestivamente l'intero collegio.

Qualora le informazioni fornite dall'interessato, a seguito di richiesta anche da parte di un solo componente, non siano tali da dimostrare l'accettabilità del rischio, il collegio sindacale chiede al sindaco la tempestiva adozione di adeguate misure di salvaguardia ovvero la rinuncia all'incarico. Nel caso in cui il sindaco non fornisca le informazioni richieste o la misura di salvaguardia non sia efficacemente attuata, è opportuno che il collegio sindacale o ciascun sindaco, anche individualmente, comunichi, in forma scritta, la situazione riscontrata all'organo amministrativo, affinché quest'ultimo adotti i provvedimenti necessari per la sostituzione del sindaco decaduto.

In caso di inerzia dell'organo amministrativo, il collegio sindacale convoca l'assemblea ai sensi dell'art. 2406, co. 2, c.c.

Commento

L'indipendenza è il requisito essenziale che consente ai sindaci di svolgere la funzione di vigilanza secondo principi di obiettività e di integrità.

Va evidenziato, al proposito, che la valutazione dell'indipendenza del sindaco non può limitarsi all'aspetto soggettivo, vale a dire all'indipendenza cosiddetta "di fatto", cioè l'atteggiamento mentale del sindaco che



dimostra la propria obiettività prendendo in considerazione tutti gli elementi rilevanti per l'esercizio del suo compito e nessun fattore a questo estraneo, ma si estende a considerare anche la necessaria sussistenza del requisito oggettivo, ossia la cosiddetta indipendenza "apparente" o "formale", cioè quella che si manifesta agli occhi dei terzi.

Occorre precisare, altresì, che l'indipendenza non è un requisito che il sindaco debba soddisfare in maniera assoluta, e quindi che imponga di mantenersi liberi da qualsiasi relazione economica, finanziaria o di altro genere con il soggetto controllato, dovendosi viceversa valutare la situazione caso per caso, alla luce del fatto che la sussistenza di rapporti e relazioni con altri soggetti pregiudichi o possa apparire idonea a pregiudicare la necessaria obiettività.

Al fine di guidare il professionista nelle opportune valutazioni relative alla sussistenza delle condizioni soggettive per l'assunzione o il mantenimento dell'incarico, si è ritenuto di fornire allo stesso una metodologia oggettiva di identificazione e di valutazione dei rischi per l'indipendenza del sindaco.

Il criterio che è stato scelto si basa sull'analisi del rischio (*risk approach*), che tiene conto delle raccomandazioni emanate a livello sovranazionale (si vedano IFAC, *Code of Ethics for Professional Accountants*, la raccomandazione della Commissione europea del 16 maggio 2002, nonché la raccomandazione della FEE, *Federation des Experts Comptables Europeens*, del luglio del 1998).

Si è scelto pertanto di declinare il requisito dell'indipendenza mediante l'identificazione dei principali elementi di rischio che possono, singolarmente o in concorso tra loro, intaccare l'effettiva capacità del sindaco di svolgere l'incarico con obiettività e imparzialità, ricollegabili essenzialmente all'esistenza di un interesse idoneo a influenzare le modalità concrete di svolgimento della funzione di vigilanza.

Ciò spiega perché la metodologia indicata per la valutazione dell'indipendenza del sindaco si basi su un'analisi della sussistenza di rischi idonei a minacciarne l'obiettività, ma non richieda necessariamente la formalizzazione in apposita documentazione, dovendo invece trovare riscontro, non solo nelle misure di salvaguardia eventualmente adottate, ma soprattutto nelle modalità di concreto svolgimento dell'incarico sindacale.

Tale approccio consente, altresì, di enunciare un criterio preciso e circostanziato, e quindi resistente alle eventuali successive verifiche, per l'interpretazione della "clausola generale" in tema di cause di ineleggibilità e decadenza del sindaco contenuta nell'art. 2399, lett. c), c.c.

È importante sottolineare, in primo luogo, come le circostanze elencate nella lettera sub i) della presente norma possono diventare rilevanti, al fine di configurare una causa di ineleggibilità e di decadenza, esclusivamente nel caso in cui esse «compromettano l'indipendenza». Tale inciso finale («che ne



compromettano l'indipendenza») deve ritenersi, infatti, riferibile a tutte le cause di decadenza elencate sub i) e, conseguentemente, la valutazione della loro rilevanza potrà essere operata alla luce dell'incidenza che le situazioni delineate dal legislatore possono avere, in concreto, sull'obiettività dei soggetti interessati. In secondo luogo, occorre precisare che, ai fini della configurabilità di cause di ineleggibilità e decadenza, la norma di legge fa riferimento alle sole ipotesi di coesistenza dell'incarico di sindaco con altri servizi resi a favore della società.

In tal senso, si è ritenuto di identificare gli specifici fattori di rischio derivanti da rapporti patrimoniali, diretti e indiretti, del sindaco con la società o con altre società del gruppo, intrattenuti a qualsiasi titolo anche tramite l'appartenenza a una rete.

In particolare, va evidenziato che un'eccessiva dipendenza da compensi derivanti da un unico cliente fa sorgere un rischio di interesse personale e può dare luogo a un difetto di obiettività, reale o percepita, agli occhi di terzi.

Inoltre, il rischio cresce proporzionalmente all'entità dei ricavi totali riscossi da un medesimo cliente e aumenta ulteriormente al crescere della quantità degli ulteriori servizi diversi rispetto all'incarico di sindaco resi a favore del medesimo cliente.

Al riguardo, va evidenziato che le soglie individuate nella norma indicano alcuni parametri quantitativi che consentono di configurare un'esposizione nei confronti di un unico cliente tale da determinare un significativo rischio di perdita dell'obiettività del sindaco. Al loro superamento vanno adottate adeguate misure di salvaguardia (ivi compresa la non accettazione dell'incarico ovvero la rinuncia).

Norma 1.5. Retribuzione

Principi

Il sindaco, all'atto della nomina, valuta se la misura del compenso proposto è idonea a remunerare la professionalità, l'esperienza e l'impegno con i quali deve svolgere l'incarico, tenendo conto del rilievo pubblicitario della funzione svolta.

Riferimenti

Art. 2402 c.c.; art. 9 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dall'art. 1, co. 1, della L. 24 marzo 2012, n. 27.

Criteri applicativi

Il compenso annuale dei sindaci, se non è stabilito nello statuto, è determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.



La delibera di nomina può prevedere modalità di adeguamento del compenso in caso di modifica delle attività previste dalla legge, dallo statuto o dalle autorità di vigilanza ovvero in caso di significativa modifica del perimetro aziendale.

È opportuno che il collegio sindacale, prima della scadenza del proprio incarico, riassume in un apposito documento le attività espletate dal collegio sindacale, precisando le risorse professionali impiegate e il tempo richiesto per ciascuna delle attività. Detto documento è trasmesso alla società in modo da consentire ai soci e ai candidati sindaci di valutare l'adeguatezza del compenso proposto.

Al momento dell'accettazione della nomina, il candidato sindaco valuta l'adeguatezza del compenso proposto tenendo in considerazione:

- l'ampiezza e la complessità dell'incarico in relazione alla natura, alla dimensione anche economica (ad esempio, al volume dei componenti positivi di reddito e delle attività), alla complessità, al settore di attività, all'assetto organizzativo e alle altre caratteristiche della società;
- l'eventuale documento riassuntivo delle attività espletate elaborato dal collegio sindacale, valutando con attenzione l'impegno temporale richiesto per lo svolgimento dell'incarico, nonché le competenze professionali e l'esperienza richieste;
- con riferimento al compenso del presidente del collegio sindacale, l'impegno temporale richiesto per lo svolgimento della propria funzione, nonché il compenso riconosciuto al presidente del comitato di controllo e rischi.

Commento

La predisposizione da parte del collegio sindacale uscente del documento riassuntivo delle attività espletate è volta ad aumentare la trasparenza della politica di remunerazione dei sindaci e a consentire la preventiva valutazione della congruità del compenso da parte del candidato sindaco.

Nelle società a responsabilità limitata in caso di nomina di un sindaco unico, quest'ultimo deve attentamente valutare se la misura del compenso sia idonea a remunerare la professionalità, l'esperienza e specialmente l'impegno richiesto dalla svolgimento dell'incarico, posto che all'organo in composizione monocratica competono i medesimi poteri, doveri e responsabilità attribuiti al collegio sindacale.

Si deve osservare, inoltre, che la disciplina dei compensi spettanti al collegio sindacale incaricato anche della revisione legale ha risentito delle previsioni contenute nell'art. 10 del D.Lgs. n. 39/2010. La norma prevede, tra l'altro, che il corrispettivo per l'incarico di revisione legale deve essere determinato in modo



da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori e a tale fine i soggetti incaricati della revisione legale devono determinare le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo:

- alla dimensione, alla composizione delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo tenuto conto del settore di attività, dell'indebitamento, dell'assetto organizzativo e delle altre caratteristiche della società;
- alla preparazione tecnica che il lavoro di revisione richiede;
- alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 39/2010.

I criteri di definizione dei compensi spettanti per la revisione legale dei conti, di cui al citato art. 10, sono applicabili anche per la definizione dei compensi spettanti al collegio sindacale incaricato della revisione ex art. 2409-*bis* c.c. L'onorario sarà determinato moltiplicando il compenso orario per il numero di ore necessarie per l'intera attività di revisione e suddiviso fra i sindaci-revisori secondo un criterio fissato dal collegio stesso (si veda Linea guida R. 60. *I corrispettivi del sindaco revisore*, in CNDCEC, *Linee guida per l'organizzazione del collegio sindacale incarico della revisione legale dei conti*).

Norma 1.6. Cessazione dall'ufficio

Principi

La legge assicura la continuità di funzionamento del collegio sindacale.

Riferimenti normativi

Artt. 2380, 2399, 2400, 2404, 2405, 2406, 2449 c.c.

Criteri applicativi

Le cause di cessazione dei sindaci sono:

- la scadenza dell'incarico;
- la decadenza;
- la revoca da parte della società;
- la rinuncia;



- la variazione nel sistema di amministrazione e di controllo;
- il decesso.

Altre cause di cessazione dei sindaci possono essere previste da norme di legge, statutarie o regolamentari.

In caso di decadenza, revoca, rinuncia e decesso di un sindaco effettivo, i membri in carica ne danno tempestiva comunicazione ai sindaci supplenti.

Scadenza dell'incarico

Salvo che si verifichi una causa di cessazione anticipata, i sindaci rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci rimangono, dunque, in carica fino all'accettazione dei nuovi sindaci (c.d. *prorogatio*).

In caso di inerzia degli amministratori, il collegio deve provvedere quanto prima alla convocazione dell'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2406 c.c., recante quale ordine del giorno: "Nomina dell'organo di controllo".

Decadenza

Il sindaco decade nei casi in cui viene meno uno o più dei requisiti di professionalità e di eleggibilità previsti dalla legge e dallo statuto.

Il sindaco decade altresì in caso di:

- assenza ingiustificata a due riunioni anche non consecutive del collegio nel corso del medesimo esercizio sociale;
- assenza ingiustificata alle assemblee dei soci, che non siano andate deserte;
- assenza ingiustificata a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo.

La decadenza ha effetto dal momento dell'accertamento della causa che la determina.

Revoca

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa.



La deliberazione che dispone la revoca del sindaco è di competenza dell'assemblea ordinaria.

Fanno eccezione le società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio partecipate dallo Stato o da enti pubblici, nelle quali i sindaci possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.

La suddetta deliberazione deve essere approvata dal competente Tribunale, sentito il soggetto interessato.

La revoca del sindaco ha effetto dal momento in cui il decreto del Tribunale di approvazione della deliberazione diviene definitivo.

Rinuncia

Il sindaco è libero di rinunciare in qualsiasi momento all'incarico (c.d. dimissioni volontarie).

È opportuno che la rinuncia avvenga in forma scritta ovvero risulti negli atti sociali.

La comunicazione è indirizzata - con qualsiasi mezzo che consenta la certezza della ricezione, anche attraverso la conferma da parte dei destinatari - all'organo amministrativo e ai componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale.

Nella comunicazione sono indicate le ragioni della rinuncia.

La rinuncia del sindaco ha effetto immediato. Nel caso in cui le dimissioni riguardino più componenti del collegio, per stabilirne l'ordine di efficacia, farà fede il momento nel quale esse sono state ricevute dalla società.

In caso di rinuncia:

- laddove sia possibile, il collegio sindacale è integrato mediante il subingresso di sindaci supplenti;
- laddove ciò non sia possibile, gli amministratori devono provvedere tempestivamente a convocare l'assemblea dei soci affinché provveda a integrare il collegio.

È ammissibile che nella rinuncia il sindaco indichi espressamente la data di efficacia della stessa.

Variatione del sistema di amministrazione e controllo

Nelle società per azioni, la variazione dal sistema di amministrazione tradizionale a quello dualistico o monistico determina la cessazione dell'organo di controllo. Salvo diversa deliberazione dell'assemblea



straordinaria, la variazione del sistema ha effetto alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo.

Cessazione dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo

Nelle società a responsabilità limitata, il venir meno dei requisiti di cui all'art. 2477 c.c. determina la cessazione dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo. Se la cessazione dell'obbligo di nomina interviene nel corso dell'incarico, l'organo di controllo rimane in carica fino alla naturale scadenza.

Commento

Il termine di durata della carica è inderogabile. Esso è posto a tutela di valori di assoluta preminenza nel nostro sistema societario quali, per un verso, l'autonomia e l'indipendenza dell'organo di controllo rispetto agli amministratori e alla maggioranza dei soci, per altro verso, l'esigenza di continuità nell'esercizio delle sue funzioni.

L'esigenza di continuità del collegio sindacale è accentuata dal principio della c.d. *prorogatio* per il quale i sindaci, nonostante la scadenza dell'incarico, rimangono in carica fino all'avvenuta sostituzione.

Va evidenziato, tuttavia, che la regola della c.d. *prorogatio* è contemplata per la sola ipotesi di cessazione "*programmata*" dall'ufficio, vale a dire al ricorrere della scadenza dell'incarico.

Viceversa, le ipotesi di cessazione connesse a eventi non prevedibili, quali la decadenza e la rinuncia all'incarico, hanno efficacia immediata e comportano la necessità di sostituire immediatamente il componente del collegio.

Deve altresì osservarsi, da un lato, che la rinuncia è pacificamente qualificata come atto unilaterale recettizio, destinato in quanto tale a produrre i propri effetti dal momento in cui viene ricevuto dal destinatario; dall'altro, che il diritto a porre termine *ante tempus* al rapporto con la società, riconosciuto al sindaco dalla disposizione di cui all'art. 2401 c.c., si inserisce nell'alveo dei criteri enunciati dal codice civile a garanzia della libera disponibilità del recesso dall'incarico assunto, salva naturalmente la responsabilità del recedente per danni eventualmente causati.

L'istituto della *prorogatio* assume, pertanto, carattere eccezionale e non suscettibile di estensione analogica al di fuori delle ipotesi contemplate dalla legge, e pertanto esso non è applicabile nelle ipotesi di dimissioni del sindaco (rinuncia): la forzata permanenza in carica del sindaco rinunziante rappresenterebbe una indebita restrizione del proprio diritto alle dimissioni.



Ne consegue che, innanzi alle dimissioni del sindaco, è dovere dell'organo amministrativo attivarsi affinché l'assemblea provveda all'immediata sostituzione dello stesso, dovendo dichiarare lo scioglimento della società, ai sensi dell'art. 2484 c.c., qualora i soci non provvedano al riguardo.

Variazione del sistema di amministrazione e controllo

Nelle società per azioni, l'adozione di modelli alternativi di amministrazione e controllo (sistema monistico e dualistico) costituisce una causa di cessazione anticipata dei sindaci espressamente prevista dalla legge. Pertanto, in questa ipotesi non trova applicazione l'art. 2400, comma 2, c.c. che, in relazione alla revoca del sindaco, subordina l'efficacia della cessazione alla preventiva approvazione del Tribunale.

Inoltre, la legge stabilisce che l'effetto della variazione del sistema di amministrazione è differito fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui la variazione è stata deliberata. Da tale momento i sindaci cessano dalle proprie funzioni. Trattandosi di disposizione derogabile, la delibera di variazione del sistema di amministrazione può, tuttavia, individuare un termine differente.

Pubblicità della cessazione

Quanto alla pubblicità della cessazione dell'ufficio, è dovere dei sindaci in carica accertare l'assolvimento dell'obbligo. In caso di inerzia degli amministratori, i sindaci sono legittimati a provvedere, anche individualmente.

Al fine di evitare situazioni di incertezza, i sindaci in carica danno senza indugio comunicazione della cessazione al sindaco supplente in modo che quest'ultimo sia messo tempestivamente a conoscenza dell'incarico e quindi dell'assunzione delle relative funzioni.

Assenza o incompletezza del collegio sindacale

L'assenza del collegio sindacale, la mancata integrazione dello stesso da parte dall'assemblea ovvero la perdurante irregolarità della sua composizione configurano una causa di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484, n. 3, c.c.

Nelle società a responsabilità limitata in caso di assenza, di mancata integrazione dell'organo di controllo da parte dall'assemblea ovvero di perdurante irregolarità della sua composizione, provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato (art. 2477, comma 6, c.c.).



Norma 1.7 Passaggio di consegne

Principi

Ai sindaci neominati spetta il controllo della pregressa gestione solo nel caso di palesi irregolarità rilevabili nel corso della programmata attività di vigilanza.

Riferimenti normativi

Artt. 2403 e 2407 c.c.

Criteri applicativi

I sindaci chiamati a sostituire il collegio scaduto – al fine di scongiurare eventuali pregiudizi alla società e di poter procedere, nel contempo, alla corretta esecuzione dell’incarico - devono ricevere piena collaborazione sia a livello informativo, sia attraverso la messa a disposizione di tutta la documentazione atta alla migliore comprensione circa l’esistenza dei rischi inerenti, ivi compresa la pronta consegna del libro dei verbali del collegio sindacale.

In condizioni normali, l’attività di vigilanza non si estende a fatti anteriori all’assunzione dell’incarico, in quanto il principio dell’affidamento consente di confidare che il comportamento del collegio sindacale scaduto (specie con riferimento all’ultimo bilancio approvato) sia stato conforme alle regole di diligenza, prudenza, perizia e professionalità richieste dalla natura dell’incarico. Tuttavia, qualora nell’esercizio dell’attività di vigilanza emergessero precedenti gravi irregolarità che comportino effetti anche sulla gestione attuale, compete ai sindaci subentranti l’obbligo di attivarsi immediatamente, segnalandone l’esistenza agli organi competenti, affinché questi assumano i provvedimenti opportuni, ed esercitando, se del caso, tutti i consueti poteri di reazione previsti dalla legge, al fine di evitare che errori pregressi possano creare danni alla società e ai terzi creditori.

Commento

Il dovere di vigilanza che i sindaci di nuova nomina hanno sulla pregressa gestione non si estende ai fatti anteriori all’assunzione della carica. L’eventuale responsabilità potrà essere loro ascritta solo a condizione che le palesi e gravi irregolarità (qualora sussistenti) possano essere rilevate a posteriori con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico di sindaco.



Norma 1.8. Sostituzione

Principio

La sostituzione dei sindaci avviene nel rispetto della composizione del collegio sindacale prevista dalla legge e dallo statuto.

Riferimenti normativi

Artt. 2401 c.c.

Criteri applicativi

Con riferimento al collegio sindacale incaricato della revisione legale, in caso di morte, rinuncia o decadenza del sindaco effettivo subentra il sindaco supplente più anziano di età.

Con riferimento al collegio sindacale non incaricato della revisione legale, in caso di morte, rinuncia o decadenza del sindaco effettivo iscritto nel registro dei revisori legali, subentra il sindaco supplente che sia in possesso del medesimo requisito. Qualora più sindaci supplenti siano iscritti nel registro dei revisori legali, subentra il sindaco supplente più anziano.

I sindaci subentrati rimangono in carica fino alla prima assemblea successiva al loro insediamento, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio nel rispetto della composizione del collegio sindacale prevista dalla legge e dallo statuto.

Qualora con i sindaci supplenti non si completasse il collegio sindacale, deve essere, senza indugio, convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

I nuovi nominati scadono insieme con i sindaci in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, salvo deroghe statutarie, dal più anziano dei sindaci effettivi che resta in carica fino alla prima assemblea successiva al suo insediamento.

Commento

In merito ai criteri da utilizzare per la sostituzione dei sindaci si è ritenuto che, in primo luogo, vadano rispettati quelli che si rendano necessari per mantenere la qualificazione del collegio prevista dalla legge e, in secondo luogo, trovi applicazione il criterio di subingresso per ordine di età.



Si rammenta, infatti, che l'art. 2401 c.c. stabilisce che la sostituzione dei sindaci che siano cessati per morte, rinuncia o decadenza deve avvenire con modalità tali da rispettare quanto previsto dall'art. 2397, comma 2, c.c. Quest'ultima norma disciplina la composizione del collegio sindacale non incaricato della revisione legale prescrivendo che «almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro». Si ritiene, in sostanza, che l'unico requisito al quale si riferisce l'art. 2401 c.c. sia quello di sostituire il sindaco/revisore legale con un soggetto di eguale qualifica.

Nelle società a responsabilità limitata in caso di nomina di un sindaco unico, al ricorrere di cause di cessazione anticipata dell'organo di controllo interno (morte, rinuncia o decadenza), fatta eccezione per quelle società che, conformemente a quanto disposto dallo statuto, abbiano provveduto alla nomina del sindaco (unico) supplente (cfr. *Norma 1.1.*, Commento), l'organo amministrativo deve senza indugio attivarsi affinché i soci provvedano al conferimento dell'incarico di controllo. In caso di inerzia, è possibile, altresì, ricorrere al meccanismo di nomina giudiziale previsto dall'art. 2477, comma 6, c.c.



2. FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

Norma 2.1. Funzionamento

Principi

Il collegio sindacale ha piena autonomia nell'organizzazione del proprio funzionamento e nello svolgimento delle proprie attività. Si riunisce con cadenza periodica.

I sindaci operano, di norma, collegialmente.

I sindaci, una volta cessati dall'incarico, prestano la massima collaborazione ai nuovi sindaci in carica, fornendo loro le informazioni e la documentazione eventualmente richieste.

Riferimenti normativi

Art. 2404 c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale svolge le proprie attività in modo collegiale e ha piena autonomia nell'organizzazione del proprio funzionamento.

Il presidente ha, di norma, funzione di impulso dell'organizzazione del collegio, pur non avendo compiti diversi e attribuzioni prevalenti rispetto agli altri componenti.

È opportuno che all'inizio dell'incarico il collegio concordi le modalità del suo concreto funzionamento per quanto riguarda i rapporti con la società e quelli tra i suoi componenti.

Salvo che sia diversamente stabilito, le comunicazioni dirette al collegio sono inviate, solitamente, al presidente, che ne dà comunicazione agli altri componenti. La società invia all'indirizzo indicato da quest'ultimo la corrispondenza destinata al collegio.

Il collegio sindacale può prevedere un'articolazione diversificata delle attività all'interno dell'organo, ad esempio, affidando a un componente lo svolgimento di specifiche attività che sono successivamente oggetto di esame collegiale.

Le riunioni del collegio sindacale devono avvenire almeno ogni novanta giorni. Se le circostanze lo richiedono, è opportuno che tali riunioni avvengano anche secondo termini temporali più ravvicinati.

Per consentire ai sindaci di essere presenti alle riunioni del collegio il presidente provvede alla loro tempestiva convocazione, salvo il caso in cui siano state già concordate, con congruo anticipo, le date delle riunioni.



Se non previste dallo statuto, le modalità di convocazione possono essere stabilite dai sindaci nel corso della prima riunione del collegio successiva alla nomina.

Se lo statuto lo consente, indicandone le modalità, le riunioni possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione. Per permettere ai sindaci di essere presenti alle riunioni del collegio il presidente provvede alla loro tempestiva convocazione, salvo il caso in cui siano state già concordate, con congruo anticipo, le date delle riunioni. In presenza di specifiche previsioni statutarie, le modalità di convocazione possono essere stabilite dai sindaci nel corso della prima riunione del collegio successiva alla nomina.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente dalle deliberazioni assunte dal collegio ha il diritto di fare iscrivere a verbale il proprio dissenso, indicandone i relativi motivi.

Il sindaco che fosse assente a una riunione del collegio sindacale prende visione del relativo verbale, al fine di conoscere gli eventuali rilievi formulati dagli altri sindaci e le deliberazioni assunte. È inoltre opportuno che ne dia atto sottoscrivendo, per presa visione, il verbale trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

Il collegio sindacale, dopo la nomina, può prendere contatto con il precedente collegio, normalmente in persona del suo presidente, al fine di ottenere le informazioni ritenute utili allo svolgimento dell'incarico. I sindaci cessati dalla carica agevolano l'acquisizione di tali informazioni, fornendo la più ampia collaborazione al nuovo collegio.

Commento

Le poche regole fissate dal legislatore circa il funzionamento del collegio sindacale permettono a quest'ultimo una grande autonomia nell'organizzazione della propria attività. Si consideri, inoltre, che la funzione di vigilanza è attribuita al collegio sindacale e non ai singoli membri che lo compongono. I sindaci, quindi, nello svolgere la propria attività, devono attenersi a questo principio, anche quando si trovino a dover esercitare i poteri individuali che sono loro riconosciuti.

In sede di pianificazione della propria attività è utile, inoltre, che il collegio sindacale provveda a prestabilire un calendario delle riunioni e degli incontri che intende svolgere, fissandone in linea di massima il contenuto. Quanto alla cadenza delle riunioni, il legislatore stabilisce che il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, termine fissato dall'art. 2404 c.c..

Poiché tale dovere non è accompagnato da sanzione, il termine assume carattere meramente indicativo.



Con riferimento alle riunioni svolte tramite mezzi di telecomunicazione, si raccomanda che le stesse avvengano nel rispetto di modalità che – oltre a essere necessariamente prefissate dallo statuto – consentano a ogni sindaco di prendere parte attivamente alla discussione e di trasferire i documenti.

Sono modalità che permettono ai sindaci di interloquire tra loro in tempo reale:

- la *videoconferenza*, con la quale tutti gli interlocutori si vedono e si parlano;
- l'*audioconferenza*, con la quale gli interlocutori si parlano, ma non si vedono.

Si è ritenuto opportuno precisare l'importanza della collaborazione tra sindaci in carica e quelli cessati.

Questi ultimi, in caso di loro sostituzione, forniscono ai nuovi sindaci le informazioni acquisite e illustrano le esperienze maturate in relazione ai controlli effettuati nel corso del loro incarico.

Nelle società a responsabilità limitata in caso di nomina di un sindaco unico, stante l'assenza della forma collegiale dell'organo, non possono trovare applicazione le disposizioni in tema di società per azioni che si riferiscono all'obbligo di riunioni periodiche, nonché quelle procedurali relative ai quorum costitutivi e deliberativi (art. 2404).

Tuttavia, si ritiene opportuno che il sindaco unico provveda a redigere periodicamente (almeno ogni novanta giorni, ovvero se le circostanze lo richiedano, anche con scadenze più ravvicinate) verbali nei quali dia evidenza dell'attività svolta e dei controlli effettuati, nonché a trascrivere i predetti verbali in un libro dei verbali e delle "determine" dell'organo di controllo (cfr. *Norma 2.3.*).

Norma 2.2. Utilizzo di propri dipendenti e ausiliari

Principi

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci possono, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, avvalersi di propri dipendenti e ausiliari.

I dipendenti e gli ausiliari devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci.

Riferimenti normativi

Artt. 2399, 2403-bis, comma 4, c.c.



Criteria applicativi

I sindaci possono affidare ai propri dipendenti o ausiliari esclusivamente l'espletamento di specifiche attività di controllo e di ispezione.

Il sindaco può avvalersi esclusivamente di soggetti a lui legati da un rapporto di lavoro subordinato o autonomo che abbiano i requisiti tecnico-professionali idonei allo svolgimento dei compiti loro affidati.

In particolare, il sindaco può avvalersi di:

- dipendenti e collaboratori del suo studio, compresi i praticanti, che non si trovino in una delle situazioni di ineleggibilità o di decadenza di cui all'art. 2399 c.c.;
- soggetti esterni, persone fisiche o soggetti giuridici collettivi (comprese le persone giuridiche), a condizione che i loro rappresentanti e le persone che operano direttamente presso la società non si trovino in una delle situazioni di ineleggibilità o di decadenza di cui all'art. 2399 c.c..

In ogni caso i dipendenti e gli ausiliari di cui i sindaci si avvalgono sono tenuti al rispetto dei doveri di riservatezza in merito alle informazioni acquisite.

Ai dipendenti e agli ausiliari del sindaco l'organo amministrativo può rifiutare l'accesso a informazioni riservate, salvo l'onere per quest'ultimo di motivare il proprio rifiuto.

La facoltà di avvalersi di dipendenti e ausiliari è attribuita a ogni componente del collegio sindacale. Se l'esercizio di tale facoltà avviene a sostegno dell'attività dell'intero organo di controllo, è consigliabile che esso sia preventivamente deliberato dal collegio. In ogni caso, il sindaco che abbia scelto di avvalersi di propri dipendenti o ausiliari deve darne preventiva informazione al collegio sindacale e all'organo amministrativo al fine di legittimare l'attività del suo collaboratore. L'attività svolta dai dipendenti e ausiliari viene verbalizzata dal collegio ovvero ne viene tenuta traccia nella documentazione di supporto.

Ai dipendenti e agli ausiliari del sindaco è consentita la partecipazione alle riunioni del collegio sindacale, salvo diverso avviso del collegio.

Non è delegabile la partecipazione alle riunioni del collegio sindacale, del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e delle assemblee.

Commento

Il legislatore consente sia al collegio sindacale sia ai sindaci, individualmente, di avvalersi della collaborazione di propri dipendenti o di ausiliari.



I sindaci possono affidare ai dipendenti e agli ausiliari attività d'ispezione e di controllo che siano confinate nell'alveo della fase cognitiva e istruttoria della funzione di vigilanza, mentre rimangono di competenza esclusiva del collegio sindacale le attività di valutazione e di giudizio.

In ogni caso, il sindaco che si avvale dell'opera del dipendente o dell'ausiliario è responsabile per l'attività che questo svolge sia nei confronti della società sia nei confronti degli altri sindaci, e quindi provvede a dirigerne e controllarne l'operato.

È opportuno che la partecipazione dei dipendenti e degli ausiliari del sindaco alle riunioni sia concordata tra i componenti del collegio.

Norma 2.3. Libro delle adunanze e delle deliberazioni

Principi

Delle riunioni, dell'attività svolta e degli accertamenti effettuati il collegio sindacale redige il verbale che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni e sottoscritto dagli intervenuti.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale è tenuto a cura del collegio con modalità che verranno da esso determinate.

Riferimenti normativi

Artt. 2403-bis, comma 4, 2404, comma 3, 2421 c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale cura la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni nel quale saranno trascritti i verbali delle riunioni e sarà dato conto delle attività effettuate e degli accertamenti eseguiti.

Per la tenuta del libro devono essere osservate le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 2421 c.c..

Con riferimento alla conservazione del libro, il collegio può custodirlo anche presso la sede sociale, se non individui altro luogo da rendere comunque noto alla società.

Tutte le riunioni del collegio sindacale devono essere oggetto di verbalizzazione che dia evidenza:

- della data e del luogo della riunione;
- dei sindaci intervenuti e di quelli assenti, con specifica indicazione di quelli che hanno giustificato la propria assenza;
- delle persone, che invitate, sono intervenute alla riunione e della loro qualifica;



- delle attività svolte e degli accertamenti eseguiti;
- delle eventuali conclusioni raggiunte o deliberazioni adottate, nonché dell'eventuale dissenso di uno o più dei sindaci;
- dei documenti eventualmente pervenuti al collegio da altri organi, comitati o soggetti.

È opportuno che i controlli svolti dai sindaci siano sufficientemente e ordinatamente documentati.

Le modalità di tenuta e di conservazione della documentazione di supporto sono stabilite dal collegio sindacale nell'esercizio della propria autonomia organizzativa.

I verbali del collegio e la relativa documentazione di supporto sono documentazione del collegio della quale ciascun sindaco ha diritto di avere copia, anche successivamente al termine dell'incarico e limitatamente al periodo di permanenza in carica.

Qualora il verbale contenente le risultanze degli accertamenti eseguiti esponga rilievi, fatti o circostanze significative, è opportuno che sia tempestivamente portato a conoscenza all'organo amministrativo.

Il verbale può essere redatto contestualmente o dopo la riunione, non necessariamente direttamente nel libro delle adunanze e delle deliberazioni, potendo tale trascrizione anche avvenire in un successivo momento. È possibile provvedere alla progressiva numerazione di ciascun verbale. In ogni caso il verbale deve essere tempestivamente riportato nel libro e firmato dai partecipanti e da chi, assente, ne abbia preso visione.

Commento

In assenza di specifiche norme, si ritiene che il libro possa essere conservato presso lo studio del presidente del collegio o di altro componente a ciò delegato. In tal caso è opportuno che quest'ultimo rilasci alla società un'apposita dichiarazione scritta attestante la conservazione del libro presso il proprio studio.

È consigliabile che ogni sindaco conservi copia dei documenti di supporto, nonché dei verbali trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

Nelle società a responsabilità limitata in caso di nomina di un sindaco unico, benché l'art. 2477 c.c. non fornisca alcuna specifica indicazione sul punto, limitandosi a prevedere nei confronti dell'organo di controllo interno l'applicazione delle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni, si deve ritenere che, analogamente a quanto richiesto all'organo di controllo pluripersonale, il sindaco unico debba provvedere alla cura e alla conservazione del libro dei verbali dell'organo di controllo al fine di dare evidenza e di documentare adeguatamente l'attività di vigilanza svolta.



In definitiva, si ritiene che anche in caso di adozione del sistema di controllo monocratico la società debba obbligatoriamente dotarsi di un libro attinente alla svolgimento dell'attività di vigilanza, stante quanto previsto nell'art. 2478, n. 4, c.c. e, per rinvio, nell'art. 2404, comma 3, c.c..

La verbalizzazione e la trascrizione sul libro dell'attività svolta dal sindaco unico avviene con periodicità almeno trimestrale e nel rispetto delle indicazioni contenute nella presente Norma.



3. DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Norma 3.1. Caratteristiche e modalità dell'attività di vigilanza

Principi

L'attività di vigilanza del collegio sindacale è effettuata sulla base della diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico che determina un'obbligazione di mezzi e non di risultato.

Detta attività di vigilanza è effettuata tenendo in considerazione le dimensioni, la complessità e le altre caratteristiche, anche organizzative, specifiche della società.

Nella propria attività di vigilanza il collegio applica una modalità di selezione dei controlli basata sull'identificazione e valutazione dei rischi con modalità adeguate alle dimensioni e alle altre caratteristiche, anche organizzative, specifiche dell'impresa assoggettata a controllo.

Nel definire le modalità di vigilanza, il collegio sindacale pianifica le attività da porre in essere sulla base della rilevanza dei rischi indicati nei flussi informativi acquisiti dall'organo amministrativo, dalla direzione aziendale, dagli altri organi societari e dall'incaricato della revisione legale, attribuendo agli stessi una diversa intensità e periodicità di controllo.

Nella pianificazione delle attività di vigilanza il collegio sindacale esprime un giudizio professionale tenendo in considerazione le valutazioni che un professionista indipendente, ragionevole e informato, dopo aver considerato le informazioni a disposizione del collegio in quel momento, trarrebbe circa la rilevanza dei rischi aziendali come indicati nei flussi informativi acquisiti.

L'organo di controllo svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento.

Laddove l'attività di vigilanza dovesse evidenziare significativi rischi di possibili violazioni di legge o di statuto, di inesatta applicazione dei principi di corretta amministrazione, di inadeguatezza dell'assetto organizzativo o del sistema amministrativo-contabile, il collegio sindacale richiede all'organo amministrativo l'adozione di azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel corso dell'incarico. Nel caso in cui le azioni correttive non vengano poste in essere, ovvero siano ritenute dal collegio non sufficienti, ovvero in casi di urgenza, di particolare gravità o di avvenuto riscontro di violazioni, il collegio adotta le iniziative previste dalla legge per la rimozione delle violazioni riscontrate.



Criteri applicativi

Le modalità attraverso le quali il collegio sindacale effettua l'attività di vigilanza sono modulate sulla complessità e sulle caratteristiche dimensionali, organizzative, di settore e di modello di business proprie del soggetto controllato

L'attività di vigilanza si esercita attraverso l'analisi delle informazioni acquisite tramite:

- la partecipazione alle riunioni degli organi sociali;
- lo scambio di informazioni con gli amministratori della società, nonché con gli organi di controllo delle società controllate;
- l'acquisizione periodica di informazioni dagli amministratori delegati;
- l'acquisizione e la richiesta di informazioni ai soggetti preposti al controllo interno;
- l'acquisizione di informazioni dal revisore legale o società di revisione, relativamente alle funzioni di competenza dello stesso;
- l'espletamento di operazioni di ispezione e controllo;
- l'analisi dei flussi informativi acquisiti dalle strutture aziendali.

Sulla base dei flussi informativi acquisiti, il collegio sindacale pianifica la propria attività di vigilanza tenuto conto dei rischi rilevanti.

In particolare, il collegio sindacale acquisisce i flussi informativi trasmessi dalle strutture aziendali preposte ai controlli di primo, secondo e terzo livello e ne valuta le conclusioni circa l'esistenza e la rilevanza dei rischi inerenti alla non osservanza della legge, dello statuto e delle regole di governo societario, al mancato rispetto dei principi di corretta amministrazione, all'inadeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile.

Ai fini della valutazione dei rischi e del riscontro di eventuali violazioni, il collegio sindacale si avvale anche delle informazioni acquisite dal revisore legale (*Norma 5.3.*).

L'attività di vigilanza è finalizzata a valutare l'adeguatezza del sistema di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei rischi aziendali in essere, nonché a verificare l'adeguata applicazione delle azioni correttive ritenute idonee per ridurre i rischi aziendali al livello ritenuto accettabile.



Commento

Tenuto conto dell'ambito d'intervento del collegio sindacale, si è ritenuto opportuno determinare una modalità oggettiva di identificazione del perimetro dell'attività di vigilanza e delle sue modalità di esecuzione.

Il principio scelto, anche sulla base delle migliori pratiche internazionali, è quello basato sull'analisi del rischio (*risk approach*).

L'attività di vigilanza viene quindi svolta alla luce dei flussi informativi trasmessi al collegio sindacale, con particolare riferimento a quelli delle strutture aziendali preposte alle attività di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio, dei rischi aziendali. Detti flussi informativi devono consentire al collegio sindacale di pianificare la propria attività in funzione della rilevanza dei rischi aziendali indicati nella documentazione acquisita.

La vigilanza è declinata, attraverso la propria competenza e l'esperienza professionale, in attività specifiche il cui contenuto varia al variare delle dimensioni, della complessità e delle altre caratteristiche proprie dell'impresa soggetta a controllo.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza è opportuno scambiare periodicamente informazioni oltre che con l'organo amministrativo, gli altri organi societari, la direzione aziendale e i corrispondenti organi di controllo delle società controllate, con il revisore o la società di revisione. Il revisore o la società di revisione sono, infatti, tenuti ad operare verifiche periodiche, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 39/2010 e del Principio di revisione ISA 250B, dalle quali potrebbero emergere potenziali rilievi in merito all'esistenza e corretta tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili oltre a segnalazioni di rischi derivanti da debolezze significative dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

Norma 3.2. Vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto

Principi

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto.

La funzione di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto consiste nella verifica della conformità degli atti sociali e delle deliberazioni degli organi sociali alle leggi e alle disposizioni statutarie.

All'inizio dell'incarico, e poi periodicamente, il collegio verifica che la struttura organizzativa e le procedure interne siano idonee a garantire che la società operi in conformità alle norme di legge e alle disposizioni di statuto.



L'attività di vigilanza nel suo concreto svolgimento deve quindi intendersi circoscritta alle norme che concretamente, con riferimento alla struttura e alle attività della società, possano essere ritenute critiche in ragione della rilevanza del rischio che il loro mancato rispetto possa comportare per la società.

Riferimenti normativi

Art. 2391, 2391 – bis; art. 2403, co. 1, c.c.

Criteri applicativi

Al fine di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, il collegio sindacale all'inizio dell'incarico e periodicamente nel corso del medesimo, provvede a definire i flussi informativi, interni ed esterni, ritenuti rilevanti per l'esercizio dell'attività di vigilanza.

Il collegio sindacale vigila sulla conformità delle delibere assunte dagli organi societari alla normativa legislativa e regolamentare, nonché allo statuto.

La vigilanza sull'osservanza delle previsioni di statuto comporta che il collegio accerti che venga rispettato quanto previsto in ordine a convocazione, formazione e deliberazione dei consigli di amministrazione, dei comitati esecutivi e delle assemblee nonché le regole declinate in merito all'esercizio del diritto di voto.

Nei casi in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero nei casi in cui, per particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto sociale, la società decida di approvare il bilancio nei termini di 180 giorni ex art. 2364, co.2, c.c., il collegio sindacale verifica che tale possibilità sia statutariamente prevista.

Circa le assemblee, l'attenzione dovrà essere rivolta ai quorum costitutivi fissati per la prima convocazione o per la convocazione successiva alla prima (nelle s.r.l. se tale convocazione è prevista), ai quorum deliberativi, anche in relazione ad eventuali previsioni statutarie che contemplino l'esercizio del voto plurimo ai sensi dell'art. 2351 c.c. (come recentemente modificato da D.l. n. 91/2014 convertito dalla Legge n. 116/2014).

Con riferimento a quest'ultimo, i controlli dovranno riguardare: 1) il numero di voti esercitabili da ciascuna azione; 2) se gli argomenti su cui è esercitato il voto plurimo siano conformi alle previsioni statutarie; 3) se l'esercizio del voto plurimo sia esercitato al verificarsi delle condizioni eventualmente previste dallo statuto.

Il collegio è altresì tenuto ad accertare la correttezza nell'effettuazione degli adempimenti posti in essere dagli organi delegati in esecuzione delle delibere degli organi sociali e il rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento delle riunioni degli organi sociali.



È opportuno che il collegio sindacale verifichi che la società sia in grado di monitorare i rischi di inosservanza della normativa applicabile.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il collegio sindacale è tenuto a vigilare sull'osservanza delle regole procedurali adottate dall'organo amministrativo con riguardo alle operazioni con parti correlate. È opportuno che il collegio sindacale acquisisca dall'organo di amministrazione apposita informativa contenente l'elenco delle parti correlate nonché l'indicazione delle modalità e dei criteri utilizzati per l'identificazione delle medesime. Al tal fine occorre far riferimento alla definizione recata dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea richiamati dall'art. 2427, secondo comma, del codice civile, fermi restando i principi generali dettati dalla Consob (Regolamento operazioni con parti correlate Delibera n. 17221 del 12.3.2010, giugno 2010). Sull'argomento, si rinvia alla *Norma* NQ.3.11 destinata ai collegi sindacali di società quotate.

Ai fini della vigilanza sull'osservanza delle leggi in materia di esistenza e corretta tenuta dei libri contabili, fiscali e societari, delle scritture contabili, degli adempimenti in materia fiscale e previdenziale nonché degli obblighi antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007, il collegio sindacale può acquisire informazioni dall'incaricato della revisione legale destinatario degli obblighi prescritti dal D.lgs n.39/2010 e degli adempimenti antiriciclaggio fissati dal menzionato D.lgs. n. 231/2007.

Laddove l'attività di vigilanza dovesse evidenziare significativi rischi di possibili violazioni di legge o di statuto il collegio sindacale richiede all'organo amministrativo l'adozione di azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel corso dell'incarico. Nel caso in cui le azioni correttive poste in essere siano ritenute dal collegio non sufficienti, ovvero in casi di urgenza, di particolare gravità o di avvenuto riscontro di violazioni, il collegio adotta le iniziative previste dalla legge per la rimozione delle violazioni riscontrate.

Il collegio sindacale riassume le conclusioni dell'attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione da proporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

Commento

La funzione di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto attribuita al collegio sindacale consiste essenzialmente sulla vigilanza, sulla base di un approccio basato sulla valutazione dei rischi, dell'adeguatezza dei metodi, delle procedure e degli strumenti adottati nello svolgimento dell'attività d'impresa per garantire il rispetto della legge e dello statuto.

A tal fine, appare opportuno che il collegio sindacale richieda alla direzione aziendale un profilo della società, dell'attività aziendale e dell'eventuale presenza di specifici adempimenti normativi legati alla



tipologia di attività svolta. E' altresì opportuno che il collegio, definite le informazioni rilevanti, richieda un periodico aggiornamento all'organo amministrativo.

Appare, altresì, opportuno che il collegio attivi uno scambio di informazione periodico con l'incaricato della revisione legale al fine di conoscere da questi le risultanze delle verifiche periodiche dagli stessi svolte ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 39/2010 e ai sensi della normativa antiriciclaggio.

Lo scambio di informazioni, ai sensi dell'art. 2409-*septies* c.c., tra sindaci e revisori consente di evitare sovrapposizioni nei controlli e di condividere il patrimonio informativo derivante dalla reciproche attività di competenza.

Norma 3.3. Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione

Principi

Il collegio sindacale vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

La vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione consiste nella verifica della conformità delle scelte di gestione ai generali criteri di razionalità economica.

Riferimenti normativi

Artt. 2391, 2403, comma 1, 2406, 2409, 2475-*ter* c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale, anche tramite la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ove esistente, ovvero sulla base delle informazioni assunte o ricevute dall'organo amministrativo e dal soggetto incaricato della revisione legale, se presente, vigila che gli amministratori osservino l'obbligo di diligenza nell'espletamento del loro mandato.

La vigilanza sul comportamento diligente degli amministratori non consiste in un controllo di merito sull'opportunità e la convenienza delle scelte di gestione degli amministratori, bensì riguarda esclusivamente gli aspetti di legittimità delle scelte stesse e la verifica della correttezza del procedimento decisionale degli amministratori.

A tal fine, il collegio sindacale, sulla base delle informazioni ricevute, vigila che gli amministratori abbiano, in relazione alla decisione assunte relativamente ad operazioni di gestione, acquisito le opportune informazioni, posto in essere le cautele e le verifiche preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità.



In particolare, la vigilanza sul procedimento decisionale adottato dagli amministratori si esercita verificando che:

- le scelte gestionali siano ispirate al principio di corretta informazione e di ragionevolezza, che siano congruenti e compatibili con le risorse e il patrimonio di cui la società dispone;
- gli amministratori siano consapevoli della rischiosità e degli effetti delle decisioni assunte.

A tal fine, è auspicabile che l'organo amministrativo ovvero l'assemblea dei soci si esprima su un'esplicita proposta di delibera supportata da idonea documentazione e da eventuali pareri ritenuti necessari.

I sindaci nel vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione accertano, sulla base delle informazioni ricevute, che gli amministratori non compiano operazioni:

- estranee all'oggetto sociale;
- manifestamente imprudenti, azzardate e palesemente idonee a pregiudicare l'integrità del patrimonio sociale;
- volte a prevaricare o modificare i diritti attribuiti dalla legge o dallo statuto ai singoli soci.

È altresì auspicabile che il collegio sindacale richieda all'organo amministrativo un'informativa particolarmente approfondita delle situazioni in cui si evidenzino rischi per la continuità aziendale (cfr. *Norma 11.1.*).

Particolare attenzione deve essere, altresì, prestata all'informativa sulla pianificazione economica e finanziaria relativa a iniziative rilevanti sia per novità che per dimensione, sulle garanzie rilasciate dalla società e sulle garanzie richieste dalla stessa in merito alle operazioni effettuate.

Per l'attività di vigilanza sulla applicazione di corretti principi di amministrazione, il collegio sindacale può avvalersi di motivate tecniche di campionamento.

Laddove l'attività di vigilanza dovesse evidenziare significativi rischi di possibili violazioni di legge o di statuto, di inesatta applicazione dei principi di corretta amministrazione, di inadeguatezza dell'assetto organizzativo o del sistema amministrativo-contabile, il collegio sindacale richiede all'organo amministrativo l'adozione di azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel corso dell'incarico. Nel caso in cui le azioni correttive poste in essere siano ritenute dal collegio non sufficienti, ovvero in casi di urgenza, di particolare gravità o di avvenuto riscontro di violazioni, il collegio adotta le iniziative previste dalla legge per la rimozione delle violazioni riscontrate.

Il collegio sindacale richiede, ove opportuno, agli amministratori chiarimenti sul loro operato quando a seguito dell'attività di vigilanza riscontri criticità nel rispetto dei principi di corretta amministrazione.



Nel caso in cui gli amministratori non forniscano i chiarimenti richiesti ovvero le informazioni fornite non siano sufficienti, il collegio segnala il loro operato al comitato esecutivo, ove esistente o al consiglio di amministrazione, ovvero all'assemblea dei soci. La convocazione dell'assemblea dei soci è richiesta al presidente del consiglio di amministrazione ovvero, qualora egli non provveda tempestivamente ovvero nei casi in cui la violazione dei principi di corretta amministrazione sia di rilevante gravità e vi sia urgenza di provvedere, può essere effettuata direttamente dal collegio sindacale, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione.

In caso di inerzia degli organi sociali, qualora la violazione dei principi di corretta amministrazione integri le irregolarità di cui all'art. 2409 c.c., il collegio sindacale può presentare denuncia al Tribunale secondo quanto stabilito dalla *Norma* 6.3..

Il collegio sindacale riassume le conclusioni dell'attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione da proporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

Commento

La formulazione dell'art. 2403 c.c. contribuisce a chiarire definitivamente che al collegio sindacale non compete un controllo di merito sull'opportunità e la convenienza delle scelte di gestione degli amministratori, ma solo un controllo di legittimità e di rispetto delle procedure e/o prassi operative; ciò consente al collegio interventi preventivi o sostitutivi esclusivamente nel caso in cui le conseguenze delle delibere appaiano pregiudizievoli per la società.

I sindaci devono dunque avere cognizione e vigilare sulla corretta e appropriata formazione del procedimento decisionale degli amministratori, ma non sono tenuti a valutare la convenienza delle scelte gestionali, compito primario dell'organo amministrativo.

Con riguardo alle operazioni maggiormente significative è necessario, altresì, che il collegio verifichi che le scelte siano assunte sulla scorta delle migliori informazioni disponibili e, nel caso la società sia adeguatamente strutturata, sulla base di appropriati piani economici, patrimoniali e finanziari. In tale ambito assumono particolare importanza gli strumenti di pianificazione e controllo e soprattutto il riscontro della coerenza dei piani aziendali di medio-lungo periodo con quelli di breve periodo, nonché con la rendicontazione infrannuale.

Particolare attenzione va rivolta all'esame delle operazioni che vengano poste in essere nei confronti di soggetti che non costituiscono "terze economie" rispetto alla società. Si tratta di quelle operazioni nelle quali possono acquisire rilievo interessi concorrenti o confliggenti degli amministratori, o di parti correlate, con quelli della società.



Qualora l'operazione abbia una notevole rilevanza quantitativa e qualitativa, è opportuno verificare, altresì, l'esistenza di un parere di un esperto ovvero la realizzazione di *due diligence*.

L'effettuazione di significativi investimenti mediante ricorso a finanziamenti esterni che richiedono una adeguata verifica della pianificazione dell'investimento (eventualmente mediante predisposizione di un *business plan*), della valutazione delle alternative disponibili di finanziamento e della capacità della società di rimborsare i finanziamenti nei tempi concordati deve essere adeguatamente valutata dal collegio sindacale.

Norma 3.4. Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo

Principi

Il collegio sindacale vigila sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo della società.

Per assetto organizzativo si intende il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità.

Un assetto organizzativo è adeguato se presenta una struttura compatibile alle dimensioni della società, nonché alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale.

Per le verifiche del concreto funzionamento dell'assetto organizzativo della società l'organo di controllo può avvalersi di motivate tecniche di campionamento.

Riferimenti normativi

Art. 2403, co. 1, c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo all'inizio dell'incarico e nel corso dello stesso.

Il collegio sindacale valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo rispetto alle dimensioni, alla complessità e alle altre caratteristiche specifiche della società, ponendo particolare attenzione alla completezza delle funzioni aziendali esistenti, alla separazione e alla contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni e alla chiara definizione delle deleghe o dei poteri di ciascuna funzione.



In via generale, un assetto organizzativo può definirsi adeguato quando presenta i seguenti requisiti, in relazione alle dimensioni e alla complessità della società, alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale:

- redazione di un organigramma aziendale con chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità;
- esercizio dell'attività decisionale e direttiva della società da parte dei soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri;
- sussistenza di procedure che assicurano l'efficienza e l'efficacia della gestione dei rischi e del sistema di controllo, nonché la completezza, la tempestività, l'attendibilità e l'efficacia dei flussi informativi generati anche con riferimento alle società controllate;
- esistenza di procedure che assicurino la presenza di personale con adeguata competenza a svolgere le funzioni assegnate;
- presenza di direttive e di procedure aziendali, loro aggiornamento ed effettiva diffusione.

L'obiettivo è quello di accertare l'esistenza di adeguate procedure interne, nonché di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei flussi informativi generati da tali procedure.

Ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo notevole importanza assume la verifica della corrispondenza fra la struttura decisionale aziendale e le deleghe depositate presso il Registro delle imprese. Similmente assume rilevanza la presenza di piani strutturati di formazione del personale dipendente.

All'inizio dell'incarico, il collegio sindacale:

- legge i verbali precedenti relativi al periodo di tempo ritenuto significativo;
- acquisisce la conoscenza dell'assetto organizzativo, prendendo in considerazione l'oggetto sociale il settore di attività e il mercato in cui la società opera oltre che la sua struttura interna;
- vigila sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, con specifico riferimento ai processi di gestione dei rischi, di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di informativa finanziaria;
- segnala agli amministratori, eventuali profili di rischio riscontrati nell'assetto organizzativo aziendale, sollecitando interventi correttivi, informandone anche il revisore legale, se presente.

Nel corso dell'incarico, il collegio sindacale:



- pianifica e svolge interventi di vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo;
- segnala agli amministratori, eventuali nuovi rischi riscontrati, informandone il revisore, se presente;
- verifica l'efficacia delle azioni correttive adottate dalla società.

Per la valutazione dell'assetto organizzativo il collegio sindacale si avvale anche delle informazioni acquisite dall'incaricato della revisione legale, considerando, in particolare, i rischi da quest'ultimo segnalati.

Laddove l'attività di vigilanza dovesse evidenziare significativi rischi di inadeguatezza dell'assetto organizzativo, il collegio sindacale richiede all'organo amministrativo l'adozione di azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel corso dell'incarico. Nel caso in cui le azioni correttive poste in essere siano ritenute dal collegio non sufficienti, ovvero in casi di urgenza, di particolare gravità o di avvenuto riscontro di violazioni, il collegio adotta le iniziative previste dalla legge per la rimozione delle violazioni riscontrate.

Il collegio sindacale riassume le conclusioni dell'attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione da proporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

Commento

Il dovere di vigilanza del collegio sindacale è un compito di alta sorveglianza, ovvero, in via di principio, un controllo di sistema focalizzato sulla base dell'approccio al rischio, il quale si concentra su metodi, procedure e strumenti con cui l'azienda organizza la propria attività amministrativa.

Data la relazione di interdipendenza tra le dimensioni aziendali e l'assetto organizzativo, al crescere della dimensione aziendale la struttura organizzativa dovrebbe divenire più articolata e, conseguentemente, la società dovrebbe avvertire particolarmente l'esigenza di adottare procedure volte a monitorare i diversi processi aziendali. La modesta dimensione della società può consentire una minore formalizzazione degli assetti organizzativi in ragione della semplicità dei processi sia in termini di numero degli stessi sia con riferimento alla tipologia delle attività e al numero delle persone coinvolte.

L'adozione di un adeguato assetto organizzativo da parte della società consente di limitare la discrezionalità e mantenere la coerenza dei comportamenti al fine di conferire ordine all'operatività aziendale e accrescere la capacità di coordinamento e quindi l'efficienza delle diverse strutture funzionali.

Il sistema organizzativo, pur declinato secondo la dimensione e complessità dell'impresa, deve individuare in maniera sufficientemente chiara l'attribuzione delle responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica, la descrizione dei compiti e la rappresentazione del processo aziendale di formazione e attuazione delle decisioni. I poteri autorizzativi e di firma devono essere quindi assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali in essere.



Il collegio sindacale nel vigilare sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo effettua appositi test di conformità utilizzando motivate tecniche di campionamento.

Norma 3.5. Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno

Principi

Il collegio sindacale vigila sull'adeguatezza del sistema di controllo interno tenendo conto delle dimensioni e della complessità della società.

Il sistema di controllo interno può essere definito come l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative adottate dall'impresa allo scopo di raggiungere, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, i seguenti obiettivi:

- *obiettivi strategici, volti ad assicurare la conformità delle scelte del management alle direttive ricevute e all'oggetto che la società si propone di conseguire, nonché a garantire la salvaguardia del patrimonio aziendale e a tutelare gli interessi degli stakeholders;*
- *obiettivi operativi, volti a garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività operative aziendali;*
- *obiettivi di reporting, volti a garantire l'attendibilità e l'affidabilità dei dati;*
- *obiettivi di conformità, volti a assicurare la conformità delle attività aziendali, alle leggi e ai regolamenti in vigore.*

Un sistema di controllo interno risulta adeguato se permette la chiara e precisa indicazione dei principali fattori di rischio aziendale e ne consente il costante monitoraggio e la corretta gestione.

Il collegio sindacale può richiedere alla società che:

- *le modalità di svolgimento dell'attività di controllo interno consentano l'espressione di un giudizio complessivo sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno;*
- *la funzione di controllo interno predisponga la pianificazione annuale dei propri interventi di controllo, nonché produca dei resoconti periodici (report) sull'attività svolta da illustrare al collegio sindacale in occasione di incontri periodici.*

Per le verifiche sull'affidabilità del sistema di controllo interno l'organo di controllo può avvalersi di motivate tecniche di campionamento.



Criteri applicativi

Sebbene il codice civile non preveda espressamente la vigilanza sul sistema di controllo interno fra i doveri del collegio sindacale, si ritiene opportuno che, in applicazione del più ampio dovere di vigilare sull'assetto organizzativo, il collegio sindacale vigili anche sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno.

In tale ambito, il collegio effettua un controllo sintetico complessivo volto a verificare che le procedure aziendali consentano un efficiente monitoraggio dei fattori di rischio, nonché la pronta emersione e una corretta gestione delle criticità. L'adozione e il corretto funzionamento di un adeguato sistema di controllo interno è responsabilità esclusiva degli amministratori, mentre il collegio sindacale è chiamato a vigilare esclusivamente su tale adeguatezza e sul suo concreto funzionamento.

La vigilanza del collegio sindacale è rivolta esclusivamente alla valutazione della capacità del sistema di controllo interno di prevenire non conformità significative rispetto alla legge, allo statuto e ai corretti principi di amministrazione e non è rivolta ad esprimere un giudizio sull'efficacia dello stesso.

Nella valutazione dell'adeguatezza e del funzionamento del sistema di controllo interno, il collegio sindacale dà priorità alle direttive, procedure e prassi operative che governano le attività in relazione alle quali sono stati rilevati rischi significativi per l'impresa alla luce della loro rilevanza e della probabilità di accadimento.

Laddove l'analisi dovesse evidenziare rischi inerenti al sistema di controllo interno, il collegio sindacale richiede all'organo amministrativo l'attuazione delle opportune azioni, la cui realizzazione va monitorata nel corso dell'incarico, al fine di verificarne l'efficacia. Nel caso in cui le azioni di intraprese dall'organo amministrativo non siano ritenute sufficienti il collegio adotta le azioni previste dalla legge per rimuovere eventuali violazioni, dandone comunicazione anche al revisore e alla società di revisione.

Sul piano operativo, il collegio sindacale esamina, in particolare, la documentazione aziendale disponibile, come a titolo esemplificativo i manuali operativi, i regolamenti interni, l'organigramma e le eventuali altre mappature dei processi disponibili (pur se realizzate per altre finalità quali, ad esempio, la certificazione di qualità o la organizzazione dei processi stessi).

Nell'ambito dello scambio di informazioni con il revisore legale o la società di revisione legale dei conti, il collegio sindacale può richiedere, in particolare, informazioni sui risultati dei controlli da questi svolti. Trova applicazione, pertanto, quanto disposto dalla *Norma* 5.3. in ordine all'acquisizione delle informazioni dall'incaricato della revisione legale.



Laddove l'attività di vigilanza dovesse evidenziare significativi rischi di inadeguatezza del sistema di controllo interno, il collegio sindacale richiede all'organo amministrativo l'adozione di azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel corso dell'incarico. Nel caso in cui le azioni correttive poste in essere siano ritenute dal collegio non sufficienti, ovvero in casi di urgenza, di particolare gravità o di avvenuto riscontro di violazioni, il collegio adotta le iniziative previste dalla legge per la rimozione delle violazioni riscontrate.

Il collegio sindacale riassume le conclusioni dell'attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione da proporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

Commento

Data la relazione di interdipendenza tra la complessità e le dimensioni aziendali e la struttura organizzativa della società, il collegio vigila sull'adeguatezza del sistema di controllo interno sulla base di un giudizio professionale che tenga conto delle caratteristiche della società oggetto di vigilanza, in relazione alle dimensioni e alla complessità aziendali, alla complessità del settore in cui la società opera, nonché agli obiettivi che quest'ultima si propone di conseguire.

Norma 3.6. Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile

Principi

Il collegio sindacale vigila sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo-contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il sistema amministrativo-contabile può definirsi come l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall'impresa.

Un sistema amministrativo-contabile risulta adeguato se permette:

- *la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione;*
- *la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;*
- *la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio.*

Riferimenti normativi

Art. 2403, comma 1, c.c.



Criteria applicativi

L'adeguatezza e il corretto funzionamento del sistema amministrativo-contabile è responsabilità esclusiva degli amministratori; il collegio sindacale è chiamato a vigilare su tale adeguatezza e sul suo concreto funzionamento.

La valutazione di adeguatezza è un giudizio professionale emesso sulla base di un'analisi delle caratteristiche del sistema come desumibili dai flussi informativi acquisiti dal collegio sindacale, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dell'impresa nella quale il collegio medesimo si trova ad operare.

Il collegio sindacale effettua, anche a tramite motivate tecniche di campionamento analisi di conformità al fine di controllare il concreto funzionamento dell'assetto amministrativo-contabile.

In occasione dell'acquisizione di informazioni dall'incaricato della revisione legale, il collegio può richiedere notizie in ordine ai controlli informativi e organizzativi istituiti dalla società (cfr. *Norma 5.3.*).

Laddove l'attività di vigilanza dovesse evidenziare significativi rischi di inadeguatezza dell'assetto amministrativo-contabile, il collegio sindacale richiede all'organo amministrativo l'adozione di azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel corso dell'incarico. Nel caso in cui le azioni correttive poste in essere siano ritenute dal collegio non sufficienti, ovvero in casi di urgenza, di particolare gravità o di avvenuto riscontro di violazioni, il collegio adotta le iniziative previste dalla legge per la rimozione delle violazioni riscontrate.

Il collegio sindacale riassume le conclusioni dell'attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione da proporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

Commento

L'attività e le operazioni aziendali sono rappresentate da fatti di gestione e l'esistenza di un adeguato sistema amministrativo-contabile comporta la ragionevole garanzia della completa e attendibile rilevazione contabile di tali fatti.

L'attività di vigilanza del collegio sindacale è dunque volta a verificare l'esistenza di un sistema idoneo ad assicurare la completezza e correttezza dei dati economico-finanziari. È opportuno ricordare che non si tratta di un giudizio di merito sui risultati dell'attività amministrativo-contabile, bensì di un giudizio sintetico sull'efficienza e la funzionalità del sistema, svolto alla luce dei rischi rilevanti emersi in tali aree operative.



Operativamente si tratta di associare i fatti economici maggiormente rilevanti secondo la loro rischiosità complessiva con i processi gestionali che li alimentano, rilevandone le responsabilità gestionali, le direttive, le procedure e le prassi operative di governo delle attività, nonché gli strumenti (anche informatici) di gestione dei rischi di errore a esse associati.

È utile evidenziare, infine, che il soggetto incaricato della revisione legale, offre un importante riferimento esterno e indipendente, con particolare riguardo agli aspetti di attendibilità del sistema amministrativo-contabile.

Al fine di vigilare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo-contabile è, quindi, opportuna una periodica attività di scambio di dati e di informazioni tra il collegio sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale, come precisato dalla *Norma 5.3* alla quale si rinvia.

Nella verifica del concreto funzionamento del sistema amministrativo-contabile il collegio sindacale si avvale di motivate tecniche di campionamento.

Norma 3.7. Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione

Principi

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza da parte degli amministratori delle norme procedurali inerenti alla redazione, all'approvazione e alla pubblicazione del bilancio d'esercizio.

Riferimenti normativi

Artt. 2403, comma 1, 2423-2435-bis, 2441, 2446, 2447-novies c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale nella sua attività di vigilanza sul bilancio d'esercizio vigila sull'osservanza, da parte degli amministratori, delle disposizioni del codice civile relative al procedimento di formazione, controllo, approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio.

Il collegio sindacale effettua un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili spetta, infatti, all'incaricato della revisione legale, se presente.

In particolare, il collegio verifica:



- la rispondenza del bilancio e della relazione ai fatti e alle informazioni di cui il collegio sindacale è a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dell'esercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di ispezione e controllo (artt. 2403, 2403-bis, 2405 c.c.).

Il collegio verifica altresì:

- che l'iscrizione in bilancio dei costi d'impianto e di ampliamento e dei costi di ricerca, sviluppo e pubblicità siano conformi alle prescrizioni dell'art. 2426, comma 1, n. 5, c.c.;
- che l'iscrizione in bilancio dell'avviamento sia conforme alle prescrizioni dell'art. 2426, comma 1, n. 6, c.c.;
- la correttezza e la legittimità dell'eventuale deroga dell'art. 2423, comma 4, c.c. cui abbiano fatto ricorso gli amministratori.

Qualora il collegio sindacale sia in possesso, in virtù della propria attività di vigilanza, di notizie su determinati fatti o situazioni che incidono sulla rappresentazione in bilancio di operazioni sociali può richiedere ulteriori chiarimenti e informazioni all'organo amministrativo ovvero all'incaricato della revisione legale.

Nel caso in cui non siano forniti i chiarimenti richiesti ovvero le informazioni ricevute non siano sufficienti, il collegio manifesta le proprie osservazioni e proposte nella relazione presentata all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio (*Norma 7.1.*).

Il collegio sindacale svolge, inoltre, i seguenti compiti che presentano significativi profili contabili, acquisite, ove necessario, le opportune informazioni dall'incaricato della revisione legale:

- esprime il consenso per l'iscrizione in bilancio dei costi di impianto, e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 5, c.c.;
- esprime il consenso per l'iscrizione in bilancio dell'avviamento, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 6, c.c.;
- formula, con apposita relazione, osservazioni sulla situazione patrimoniale della società nel caso in cui risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, ai sensi dell'art. 2446, comma 1, c.c.;
- formula il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in presenza di esclusione o di limitazione del diritto d'opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.;



- redige una relazione di accompagnamento al rendiconto finale del patrimonio destinato a uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-*novies* c.c.

Il collegio sindacale riassume le conclusioni dell'attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione da proporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

Commento

Il collegio sindacale, nel caso in cui non sia incaricato della revisione legale, è chiamato a svolgere sul bilancio d'esercizio esclusivamente l'attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto.

Al collegio sindacale spetta dunque un controllo sull'osservanza da parte degli amministratori delle norme procedurali inerenti alla formazione, al deposito e alla pubblicazione, non dovendo effettuare controlli analitici di merito sul contenuto del bilancio, né esprimere un giudizio sulla sua attendibilità.

Il collegio sindacale non ha, quindi, alcun obbligo di eseguire procedure di controllo per accertare la verità, correttezza e chiarezza del bilancio.

Norma 3.8. Vigilanza in ordine al bilancio consolidato e alla relazione sulla gestione

Principi

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme procedurali inerenti alla redazione e alla pubblicazione del bilancio consolidato.

Riferimenti normativi

Art. 41 del D.Lgs. 4 aprile 1991, n. 127

Criteri applicativi

Nell'ambito della sua attività di vigilanza, il collegio sindacale, il quale non sia incaricato della revisione legale dei conti, può esprimere, in ambito assembleare o in altro ambito, proprie osservazioni e proposte sul bilancio consolidato.

In particolare, il collegio:

- in occasione della sua nomina, richiede all'organo amministrativo un'informazione scritta sulla composizione del gruppo e dei rapporti di partecipazione come definiti dall'art. 2359 c.c. e dall'art. 26 del D.Lgs. n. 127/1991;



- rileva, nell'ambito della struttura organizzativa della capogruppo, l'esistenza di una funzione responsabile dei rapporti con le società controllate e collegate e ne valuta l'efficienza e l'operatività;
- acquisisce la relazione di revisione predisposta a norma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 nel caso in cui non gli sia affidata la revisione legale;
- nell'attività di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ottiene dall'organo amministrativo tempestive informazioni sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate nell'ambito dei rapporti di gruppo;
- scambia dati e informazioni rilevanti con l'incaricato della revisione legale;
- svolge sul bilancio consolidato e sulla relazione consolidata sulla gestione le medesime attività di vigilanza previste dalla *Norma 3.7.* in tema di bilancio d'esercizio.

Il collegio sindacale riassume le conclusioni dell'attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione da proporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

Commento

In capo al collegio sindacale non è previsto alcun obbligo di relazione né di formali espressioni di giudizio in ordine al bilancio consolidato, che sono invece richiesti all'incaricato della revisione legale. Ciò non impedisce al collegio la facoltà di esprimere in assemblea, nella relazione al bilancio d'esercizio o in altro ambito, opinioni e proposte sul bilancio consolidato, anche discordi rispetto a quelle dell'incaricato della revisione legale.



4. PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIALI

Norma 4.1. Partecipazione all'assemblea dei soci, alle assemblee speciali degli azionisti, all'assemblea degli obbligazionisti e dei portatori di strumenti finanziari

Principi

Ai fini dell'adempimento dei doveri di vigilanza, i sindaci, adeguatamente informati, partecipano all'assemblea dei soci e alle assemblee speciali degli azionisti.

Il collegio sindacale accerta che siano osservate le formalità e le disposizioni, fissate dalla legge e previste nello statuto, per la regolare convocazione e costituzione delle assemblee, e, nel corso delle riunioni, deve verificarne il regolare svolgimento.

Il collegio sindacale è tenuto a intervenire nel corso del dibattito, qualora ravvisi violazioni della legge o dello statuto della società ovvero dei principi di corretta amministrazione, manifestando il proprio motivato dissenso o le proprie riserve e chiedendone la relativa verbalizzazione.

Qualora, nonostante l'intervento dei sindaci, fossero assunte deliberazioni ritenute in contrasto con la legge o con lo statuto ovvero nell'eventualità che le deliberazioni assunte non siano tempestivamente sostituite con altre conformi alla legge e allo statuto, il collegio sindacale è legittimato ad impugnare dette deliberazioni.

I sindaci possono, altresì, partecipare all'assemblea degli obbligazionisti e a quella dei portatori di strumenti finanziari.

Riferimenti normativi

Artt. 2376, 2377, 2378, 2403, 2405, 2415, u.c., 2479-ter c.c.

Criteri applicativi

I sindaci partecipano all'assemblea dei soci e alle assemblee speciali degli azionisti mentre possono partecipare all'assemblea degli obbligazionisti e dei portatori di strumenti finanziari.

Il Collegio Sindacale vigila che:

- le deliberazioni dell'assemblea risultino dal verbale che potrà essere redatto con modalità e criteri fissati dal presidente;



- il verbale sia redatto senza ritardo; per non ledere l'interesse dei soci (diritto di impugnativa) o di terzi, i tempi per la definizione del verbale dovranno essere contenuti nel limite di trenta giorni in quanto il verbale deve essere redatto senza ritardo (artt. 2435 – 2436 c.c.);
- il verbale sia redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario;
- nel verbale siano riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni rese dagli stessi e relative all'argomento posto all'ordine del giorno;
- il verbale sia poi trascritto (anche quelli redatti per atto pubblico) nel libro verbali delle assemblee dei soci;
- nel caso in cui l'assemblea di prima convocazione sia andata deserta, venga verbalizzata la diserzione oppure venga accertato che, nel verbale relativo ai lavori assembleari in seconda convocazione, vi sia in merito espressa dichiarazione del presidente;
- il verbale venga redatto con il grado di analiticità, fedeltà e precisione necessario per documentare in modo adeguato i fatti avvenuti, le dichiarazioni rese e le decisioni assunte, non trascurando, in ogni caso, l'esigenza di evitare che siano riportate a verbale notizie di natura riservata o riferite a circostanze che, se rese note, potrebbero ledere l'immagine della società (specie se il verbale è destinato –in quanto depositato presso il Registro delle Imprese- a divenire accessibile a soggetti terzi);
- il verbale dia conto:
 - della data dell'assemblea;
 - dell'identità dei partecipanti e del capitale rappresentato da ciascuno di essi (anche per allegato);
 - delle modalità e del risultato delle votazioni con l'indicazione dei soci favorevoli, astenuti e contrari ad ogni singola deliberazione.

Il collegio sindacale accerta che siano osservate le formalità e le disposizioni, fissate dalla legge e previste nello statuto, per la regolare convocazione e costituzione dell'assemblea dei soci (o dell'assemblea speciale degli azionisti, all'assemblea degli obbligazionisti e dei portatori di strumenti finanziari) e, nel corso della stessa, ne verifica il regolare svolgimento.

Il collegio sindacale è tenuto a intervenire nel corso del dibattito, qualora ravvisi violazioni della legge o dello statuto della società ovvero dei principi di corretta amministrazione, manifestando il proprio motivato dissenso o le proprie riserve e chiedendone la relativa verbalizzazione.



In ogni caso, ciascun sindaco può chiedere che le proprie dichiarazioni o osservazioni siano verbalizzate.

Qualora lo ritenga opportuno, il collegio sindacale può chiedere che il verbale, contenente le dichiarazioni e le osservazioni dei sindaci, sia redatto contestualmente all'assemblea o immediatamente dopo. In tal caso, il verbale è comunicato senza indugio ai singoli componenti del collegio per verificare la trascrizione delle stesse. Il collegio sindacale può, altresì, chiedere la modificazione o la integrazione delle proprie dichiarazioni o osservazioni trascritte sul verbale.

Il collegio può, altresì, chiedere che al verbale, sia allegata una sua relazione redatto per iscritto.

Nel corso della riunione, i sindaci riferiscono all'assemblea in merito a:

- le irregolarità significative, non sanate, di cui sono venuti a conoscenza, anche per il tramite delle segnalazioni del soggetto incaricato della revisione legale, se presente;
- le denunce presentate dai soci ai sensi dell'art. 2408 c.c.;
- le denunce proposte al Tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c.;
- l'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori ai sensi dell'art. 2393 c.c.;
- le ulteriori iniziative eventualmente adottate dal collegio stesso.

Nell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio i sindaci devono riferire sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati e devono formulare le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione (art. 2429, comma 2, c.c.).

Al fine di consentire una consapevole partecipazione e di rendere possibili tempestivi interventi, è opportuno che i sindaci partecipino alle riunioni adeguatamente informati e documentati sui temi che costituiranno oggetto di valutazione e di deliberazione. A tale riguardo, appare altresì opportuno, se del caso, che i sindaci facciano annotare nel verbale dell'adunanza il difetto di preventiva informazione che ha impedito il formarsi di un meditato convincimento sull'argomento, anche a prescindere da eventuali impugnative delle relative deliberazioni.

Le opinioni espresse nel corso delle assemblee sono, in linea di principio, espressione di una valutazione collegiale. Pertanto è opportuno che il sindaco che desideri intervenire nel corso della riunione si accerti preventivamente che la propria opinione sia coincidente con quella del collegio, precisando, in caso contrario, che l'opinione è espressa a titolo personale.

Qualora, nonostante l'intervento dei sindaci, fossero assunte deliberazioni ritenute in contrasto con la legge o con lo statuto ovvero ancora nell'eventualità che le deliberazioni assunte non siano tempestivamente sostituite con altre conformi alla legge e allo statuto, il collegio sindacale è legittimato ad impugnare dette deliberazioni.



Nel caso di violazione dei principi di corretta amministrazione che non sia rilevata o rilevabile nel corso dell'assemblea ma solo successivamente, i sindaci segnalano tempestivamente tale violazione all'organo amministrativo ovvero, in caso di inerzia, all'assemblea affinché assuma gli opportuni provvedimenti.

Il sindaco che non partecipa all'assemblea acquisisce le informazioni ritenute necessarie od opportune dagli altri sindaci o dagli amministratori.

Commento

La partecipazione alle assemblee dei soci, alle assemblee speciali degli azionisti, all'assemblea degli obbligazionisti e dei portatori di strumenti finanziari costituisce un indispensabile strumento messo a disposizione dei sindaci per l'adempimento della funzione di vigilanza. Si consideri, peraltro, che il dovere di partecipare all'assemblea dei soci qualifica in modo rilevante la funzione tanto da essere sanzionato con la decadenza nel caso in cui il sindaco (che sia stato regolarmente informato) non partecipi, senza giustificato motivo anche ad una sola assemblea dei soci.

Norma 4.2. Partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo

Principi

Ai fini dell'adempimento del dovere di vigilanza, i sindaci, adeguatamente informati, partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo.

Il collegio sindacale accerta che siano osservate le formalità e le norme, fissate dalla legge e dallo statuto, per la regolare convocazione e costituzione dell'organo amministrativo e, nel corso delle riunioni, deve verificarne il regolare svolgimento.

Il collegio sindacale è tenuto a intervenire nel corso del dibattito qualora ravvisi violazioni della legge o dello statuto della società ovvero dei principi di corretta amministrazione, manifestando il proprio motivato dissenso o le proprie riserve e chiedendone la relativa verbalizzazione.

Riferimenti normativi

Artt. 2381, 2388, 2391, 2403, 2405, 2406, 2475-ter c.c.

Criteri applicativi

Non rinvenendosi specifiche disposizioni relative alla verbalizzazione delle deliberazioni delle riunioni del consiglio di amministrazione, il collegio sindacale accerta che siano osservate le formalità e le disposizioni



fissate dalla legge e dallo statuto, per la regolare convocazione e la costituzione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e, nel corso della riunione, ne verifica il regolare svolgimento.

Al riguardo, particolare attenzione è opportuno venga prestata nei casi in cui uno o più amministratori siano portatori di interesse rispetto ad una data operazione e nel caso di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento con riferimento alle decisioni influenzate dalle direttive impartite dalla società controllante.

Al fine di consentire una consapevole partecipazione e di rendere possibile tempestivi interventi, è opportuno che i sindaci partecipino alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato adeguatamente informati e documentati sui temi che costituiranno oggetto di valutazione e di deliberazione. A tale riguardo, appare altresì opportuno, se del caso, che i sindaci facciano annotare nel verbale dell'adunanza il difetto di preventiva informazione che ha impedito l'esercizio di una preventiva e contestuale vigilanza circa gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il collegio sindacale è tenuto a intervenire nel corso del dibattito, qualora ravvisi violazioni della legge o dello statuto della società ovvero dei principi di corretta amministrazione, manifestando il proprio motivato dissenso o le proprie riserve e chiedendone la relativa verbalizzazione.

In ogni caso, ciascun sindaco può chiedere che le proprie dichiarazioni od osservazioni siano verbalizzate.

Qualora lo ritenga opportuno, il collegio sindacale può chiedere che il verbale, contenente le dichiarazioni e le osservazioni dei sindaci, sia redatto contestualmente o immediatamente dopo la riunione del c.d.a.. In tal caso, il verbale è comunicato senza indugio ai singoli componenti del collegio per verificare la trascrizione delle osservazioni di cui sopra. Il collegio sindacale può, altresì, chiedere la modificazione o l'integrazione delle proprie dichiarazioni o osservazioni trascritte sul verbale.

Il collegio può, se del caso, redigere una specifica relazione e richiedere che venga allegata al verbale.

Qualora le violazioni rilevate siano di rilevante gravità e vi sia urgenza di provvedere, il collegio, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, può provvedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, affinché siano assunti gli opportuni provvedimenti ovvero al fine di informare tempestivamente i soci delle violazioni riscontrate (art. 2406, comma 2, c.c.).

In caso di inerzia degli organi sociali, qualora la deliberazione assunta integri le irregolarità di cui all'art. 2409 c.c., il collegio sindacale può proporre denuncia al Tribunale. Si rinvia alla *Norma* 6.3..

Nel caso di violazione dei principi di corretta amministrazione che non siano rilevati o rilevabili nel corso della riunione ma solo successivamente, i sindaci segnalano tempestivamente tale violazione all'organo



amministrativo affinché provveda, ovvero, in caso di inerzia, all'assemblea affinché assuma gli opportuni provvedimenti.

Nel caso in cui un amministratore, il quale si trovi ad avere in una determinata operazione della società un interesse, per conto proprio o di terzi, non adempia al dovere di comunicare tale situazione agli altri amministratori oppure nel caso in cui la deliberazione del consiglio o del comitato esecutivo sia adottata con il voto determinante dell'amministratore interessato, il collegio sindacale, laddove ne venga a conoscenza, può impugnare la deliberazione, qualora la medesima possa recare danno alla società (art. 2391 c.c.).

Il collegio sindacale può impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione di s.p.a. che non siano state adottate in conformità della legge o dello statuto.

In ogni caso, se dalla condotta degli amministratori contraria alle norme di legge, allo statuto e/o ai principi di corretta amministrazione sia derivato un danno alla società, ai creditori sociali o ai soci, il collegio sindacale può promuovere l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori (art. 2393 c.c.).

Il sindaco che non partecipa alla riunione acquisisce le informazioni ritenute necessarie od opportune dagli altri sindaci o dagli amministratori.

Commento

La partecipazione alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo costituisce un indispensabile strumento a disposizione dei sindaci per l'adempimento dei doveri di vigilanza. Si consideri, infatti, che la partecipazione alle riunioni degli organi di amministrazione e alle assemblee dei soci non solo assicura l'acquisizione di informazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di vigilanza da esercitare *ex post* sui risultati dell'attività di gestione, ma consente, altresì, di valutare *ex ante* la generale adeguatezza dei sistemi organizzativi.

In particolare, la presenza nelle adunanze degli organi sociali permette ai sindaci di intervenire sulle potenziali delibere prima che la loro effettiva esecuzione possa determinare effetti *contra legem* o negativi, ovvero tali da mettere in discussione i principi di corretta amministrazione nonché l'integrità patrimoniale. Nel caso in cui, nonostante i rilievi formulati dall'organo di controllo, l'organo amministrativo abbia assunto decisioni censurabili, il collegio sindacale può chiedere che venga riconvocato il consiglio di amministrazione per stimolare nuove riflessioni su quanto deliberato, prima di assumere la decisione collegiale di impugnare le delibere consiliari.



Relativamente alla disponibilità di flussi informativi adeguati per un efficiente svolgimento della funzione di vigilanza, il collegio sindacale è chiamato a considerare attentamente la struttura di *governance* e le procedure interne adottate dalla società. Particolare attenzione deve essere posta alla ricezione periodica di informazioni da parte degli amministratori.

Si consideri, a titolo esemplificativo, che meno favorito nell'acquisizione delle informazioni è sicuramente il collegio sindacale delle società al cui vertice vi sia un amministratore unico. L'amministratore unico, infatti, agisce autonomamente e non ha nessun obbligo di informativa, preventiva o successiva, nei riguardi dei sindaci. In simili circostanze appare opportuno che il collegio sindacale incontri ovvero richieda periodicamente, con cadenza almeno semestrale, all'amministratore unico notizie in forma scritta sull'andamento della gestione e sulle principali operazioni sociali (cfr. *Norma 5.2.*).

Analogamente, particolare attenzione dovrebbe essere posta nello svolgimento dell'attività di vigilanza nei casi in cui il consiglio di amministrazione abbia attribuito ampi poteri a un amministratore delegato. Anche in questi casi è opportuno che il collegio sindacale incontri periodicamente ovvero richieda all'amministratore delegato notizie in forma scritta sull'andamento della gestione e sulle principali operazioni sociali (confronta *Norma 5.2.*).

Norma 4.3. Partecipazione alle decisioni degli organi di società a responsabilità limitata

Principi

Nelle società a responsabilità limitata, il collegio sindacale (e il sindaco unico) vigila sulle decisioni adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, verificando il rispetto delle procedura prevista dalla legge e dello statuto e potendo esercitare i poteri ad esso attribuiti.

Riferimenti

Artt. 2406, 2475, 2479, 2479-ter c.c.

Criteri applicativi

Nel caso di decisioni da assumersi mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, il collegio sindacale verifica la conformità della procedura adottata alle previsioni dell'art. 2475 c.c. e alle disposizioni statutarie che autorizzano simili decisioni, ne disciplinano la formazione e ne regolano il perfezionamento della volontà.



Nell'ambito dell'acquisizione delle decisioni extra-assembleari il collegio sindacale può esercitare gli stessi poteri di reazione riconosciuti all'organo di controllo con riferimento alla partecipazione all'assemblea dei soci (cfr. *Norma 4.1.*).

Nelle società a responsabilità limitata, nel caso in cui un amministratore si trovi ad avere in una determinata operazione della società un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società, il collegio sindacale può impugnare la decisione del consiglio di amministrazione che sia adottata con il voto determinante dell'amministratore interessato, qualora la medesima possa recare un danno alla società (cfr. art. 2475-*ter* c.c.).

Commento

Nelle s.r.l. il collegio sindacale è tenuto, altresì, a vigilare in ordine alle decisioni adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Pertanto, è opportuno che il collegio sindacale sia previamente informato dell'avvio del procedimento decisionale, dei contenuti e delle modalità previste.



5. POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Norma 5.1. Atti di ispezione e controllo

Principi

I sindaci, esercitando i poteri loro attribuiti dalla legge, procedono, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo avvalendosi, se del caso, di propri dipendenti e di ausiliari

Riferimenti normativi

Art. 2403-bis c.c.

Criteri applicativi

I sindaci possono, in qualsiasi momento, senza che alcun limite o restrizione possa esser loro eccepita, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

Tali poteri sono esercitati, di norma, in via collegiale.

Qualora un sindaco ritenesse comunque di procedere autonomamente ad atti di ispezione e controllo, è opportuno che di essi, così come dei riscontri effettuati e dei risultati ottenuti, sia data tempestiva informazione scritta, anche attraverso specifico verbale, agli altri componenti.

Si ritiene altresì opportuno che, in ragione dell'importanza che il collegio sindacale riveste nella circolazione dell'informazione, sia previsto un periodico confronto con altri organi di controllo eventualmente presenti.

Gli atti di ispezione e di controllo effettuati dal collegio sono oggetto di apposita verbalizzazione. Il verbale deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

Per quanto concerne il ricorso ai dipendenti e agli ausiliari dei sindaci si rinvia alla *Norma 2.2.*

Commento

Secondo l'attuale disciplina il potere di procedere ad atti di ispezione e controllo è esercitabile dal sindaco anche individualmente; tuttavia, è auspicabile, stante la natura collegiale dell'organo di controllo, che itale potere sia esercitato collegialmente.

In altri termini, si ritiene opportuno che il componente che intenda avvalersi di tale potere solleciti preventivamente una deliberazione collegiale in merito. Conseguentemente, il sindaco dovrebbe attivarsi



solo in via sussidiaria, ossia in caso di deliberazione difforme, in caso di impossibilità di convocazione o di impossibilità a deliberare da parte del collegio oppure nei casi di indifferibile urgenza.

Si consideri, inoltre, che l'espletamento di ispezioni e controlli costituiscono attività propedeutica e complementare al regolare, coordinato e informato funzionamento del collegio sindacale, nonché all'assunzione di decisioni che, in ogni caso, devono avere il carattere della collegialità.

Il collegio sindacale riveste un ruolo di estrema rilevanza nella circolazione e nella valutazione dell'informazione. Esso rappresenta il crocevia dei flussi informativi tra i diversi organi e le differenti funzioni sociali. Per questa ragione è fondamentale il confronto con gli altri soggetti che, per previsione statutaria o disposizione di legge, controllano il corretto funzionamento della società. Da ciò discende la necessità di un confronto periodico con questi soggetti. Tale scambio informativo appare meritevole di un'adeguata programmazione in sede di pianificazione dell'attività del collegio.

Norma 5.2. Acquisizione di informazioni dall'organo amministrativo

Principi

Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie circa l'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Tale potere può essere esercitato anche con riferimento a società controllate.

Il collegio sindacale ottiene periodica informazione dagli organi delegati sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla società e da sue controllate.

Il collegio sindacale è informato dagli amministratori di potenziali conflitti di interessi.

Ai fini dell'adempimento della funzione di vigilanza il collegio sindacale è destinatario di obblighi informativi da parte degli amministratori specificatamente individuati dalla legge o dallo statuto.

Riferimenti normativi

Artt. 2381, comma 5, 2403-bis, comma 2, c.c., 2405 c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, anche con riguardo alle società controllate. Con riferimento a queste ultime le informazioni possono essere richieste anche direttamente agli organi di controllo delle società controllate.



I dati e le informazioni fornite dagli amministratori, sia a seguito degli obblighi di informazione cui sono tenuti, sia a seguito di richiesta di notizie da parte del collegio sindacale, devono - tra l'altro - riguardare:

- l'assetto organizzativo, amministrativo-contabile della società;
- l'attività svolta e le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società da essa controllate;
- le operazioni in cui un amministratore abbia un interesse per conto proprio o di terzi, salvo quanto previsto dagli artt. 2391 e 2475-ter c.c.

Le informazioni richieste agli amministratori possono essere rilasciate per iscritto dagli stessi, con un apposito rapporto, oppure verbalmente. In questo ultimo caso, è opportuno che il collegio sindacale comunichi agli amministratori il proprio verbale, che riepilogherà i dati e le informazioni ricevute, chiedendo conferma del contenuto.

In ogni caso, il verbale deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

Non è necessaria un'autonoma verbalizzazione del collegio sindacale quando le informazioni sono fornite in occasione di un'adunanza del consiglio di amministrazione, anche a seguito dello specifico obbligo degli organi delegati di riferire sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Le fonti informative del collegio sindacale sono rappresentate da tutte le comunicazioni di cui lo stesso è destinatario, o su cui è chiamato a esprimere il proprio parere, o a formulare osservazioni; in particolare:

- le notizie degli amministratori delegati circa il generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate (art. 2381, comma 5, c.c.);
- la denuncia da parte dei soci di fatti censurabili posti in essere dagli amministratori (art. 2408 c.c.);
- le notizie circa ogni interesse degli amministratori in una determinata operazione della società (art. 2391 c.c.);
- le notizie di dissenso di un amministratore rispetto alle delibere assunte dal consiglio di amministrazione (art. 2392, comma 3, c.c.);
- la notifica dell'azione sociale di responsabilità esercitata dai soci (art. 2393-bis c.c.);
- la comunicazione dell'amministratore che rinuncia al suo ufficio (art. 2385 c.c.);



- la relazione sulle proposte di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441, comma 6, c.c.);
- la relazione sulla situazione patrimoniale della società il cui capitale è diminuito oltre un terzo per perdite (artt. 2446 e 2482-*bis* c.c.);
- il rendiconto finale del patrimonio destinato allo specifico affare (art. 2447-*novies* c.c.);
- la relazione sulla gestione e il bilancio (art. 2429 c.c.).

In tali circostanze il collegio sindacale verifica l'adempimento dell'eventuale dovere informativo a carico degli amministratori e, in caso di omissione, verbalizza la violazione ed eventualmente ne sollecita l'adempimento.

Commento

L'attuale normativa pone, accanto al potere attribuito ai sindaci di chiedere notizie agli amministratori, un corrispondente obbligo informativo anche in capo agli organi delegati. Questi ultimi, infatti, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, devono riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate (art. 2381, comma 5, c.c.).

Anche al fine di acquisire elementi probatori relativi all'acquisizione delle informazioni necessarie per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, è opportuno che il collegio sindacale, se di tale informativa non sia data evidenza negli atti di altro organo sociale, dia atto dell'adempimento del dovere informativo nel libro delle adunanze e delle deliberazioni, menzionando le informazioni richieste e quelle acquisite.

Norma 5.3. Acquisizione di informazioni dall'incaricato della revisione legale

Principi

Ai fini dello svolgimento della funzione di vigilanza, il collegio sindacale scambia tempestivamente informazioni con il revisore legale

Riferimenti normativi

Artt. 2403-*bis*, comma 3, 2409-*septies* c.c.



Criteria applicativi

Il collegio sindacale scambia periodicamente dati e informazioni con l'incaricato della revisione legale, se nominato, per l'espletamento dei rispettivi compiti.

La differente natura delle funzioni svolte da tali soggetti fa sì che le informazioni che essi possiedono siano diverse. Pertanto le informazioni che il collegio sindacale scambia con l'incaricato della revisione legale devono intendersi limitate a quelle che si rendono necessarie per svolgere la propria funzione.

Il collegio sindacale riceve dall'incaricato della revisione legale:

- le comunicazioni destinate alla direzione (c.d. lettere di suggerimenti);
- gli esiti delle verifiche periodiche *ex art.* 14 del D.lgs. n.39/2010;
- le informazioni sulla generale portata e pianificazione della revisione e sui risultati significativi emersi dalla revisione legale;
- la relazione di revisione legale sul bilancio d'esercizio e, se redatto, sul bilancio consolidato.

È opportuno che tali relazioni siano comunicate al collegio sindacale in tempo utile per consentirgli l'espressione di un consapevole giudizio, ai fini dell'elaborazione della relazione all'assemblea dei soci.

Sono altresì oggetto di scambio nei limiti dei rispettivi compiti:

- i dati e le informazioni rilevanti in ordine:
 - all'osservanza della legge e dello statuto;
 - all'assetto organizzativo, al sistema amministrativo-contabile, al sistema di controllo interno, al processo di informativa finanziaria, al sistema di revisione interna e al sistema di gestione del rischio;
 - alla continuità aziendale;
- le comunicazioni e le richieste, scritte e verbali, dell'incaricato della revisione legale rivolte agli amministratori e ai dirigenti;
- l'esistenza di fatti censurabili o di irregolarità rilevati dall'incaricato della revisione legale;
- i dati e le informazioni ritenuti rilevanti, opportuni o utili per lo svolgimento dell'attività di vigilanza con particolare attenzione, in relazione al tipo di controllo effettuato dall'incaricato della revisione legale, agli elementi di natura contabile che possano costituire indizi di un comportamento illegittimo o comunque anomalo da parte della società.



Si ritiene che tali dati e informazioni debbono essere comunicati al collegio sindacale in tempo utile per consentirgli l'espressione di un consapevole giudizio, ai fini dell'elaborazione della relazione all'assemblea dei soci.

Salvo casi specifici che richiedano maggiore frequenza, è opportuno che il collegio sindacale incontri l'incaricato della revisione legale almeno una volta nel corso dell'esercizio e scambi informazioni con quest'ultimo in occasione delle fasi di avvio delle attività di revisione e di quelle conclusive di verifica del bilancio. Ogni incontro deve essere oggetto di verbalizzazione nella quale vengono sintetizzati i principali aspetti emersi dallo scambio di informazioni.

Le informazioni acquisite, le richieste formulate e le risposte, anche se negative, sono verbalizzate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

In particolare, nel verbale devono evidenziarsi:

- i dati e le informazioni ricevuti dall'incaricato della revisione legale;
- i dati e le informazioni comunicati all'incaricato della revisione legale;
- l'inesistenza di dati e di informazioni specificatamente richiesti all'incaricato della revisione legale cui non sia seguita la dovuta comunicazione;
- la mancata comunicazione di dati o di informazione richiesti da parte dell'incaricato della revisione legale.

Commento

Il collegio sindacale ha rapporti, in via diretta e autonomamente dagli altri organi, con l'incaricato della revisione legale. In particolare, nell'espletamento della propria attività di vigilanza, il collegio è chiamato, da un lato, a proporre la nomina e a formulare il parere in merito alla revoca del soggetto incaricato della revisione legale (art. 13 D.Lgs. n. 39/2010), dall'altro lato, ad attuare un reciproco scambio di dati e informazioni rilevanti per l'espletamento delle rispettive funzioni di controllo (art. 2409-*septies* c.c.).

Norma 5.4. Rapporti con la funzione di controllo interno

Principi

Ai fini dello svolgimento della funzione di vigilanza, il collegio sindacale acquisisce informazioni relative al sistema di controllo interno adottato dalla società



Riferimenti normativi

Art. 2403 c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale acquisisce informazioni relative al sistema di controllo interno e al suo concreto funzionamento in conformità a quanto previsto dalle *Norme* 3.4. e 3.5..

All'inizio dell'incarico e nel corso dello stesso, il collegio sindacale acquisisce dal preposto a tale funzione, ovvero, se quest'ultimo non è presente, dall'organo amministrativo le informazioni relative alla struttura di controllo interno, alle eventuali anomalie riscontrate nell'operatività delle procedure di controllo, nonché ai rischi identificati e alle procedure definite per la gestione e il contenimento.

Il collegio sindacale può stabilire con il preposto al sistema di controllo interno, ove presente, termini e modalità per lo scambio di informazioni rilevanti concordando, eventualmente, un programma di incontri nel corso dell'anno. È opportuno che il collegio sindacale incontri almeno una volta nel corso dell'esercizio il preposto al sistema di controllo interno e si assicuri di ricevere dallo stesso una relazione informativa periodica.

Le informazioni acquisite, le richieste formulate e le risposte, anche se negative, sono verbalizzate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

Commento

Nel caso in cui la società abbia deciso di adottare un sistema di controllo interno maggiormente strutturato e di nominare un soggetto specificatamente preposto a tale funzione, quest'ultimo evidentemente costituisce per il collegio sindacale un importante interlocutore.

Norma 5.5. Rapporti con l'organismo di vigilanza

Principi

Ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza, il collegio sindacale acquisisce informazioni dall'organismo di vigilanza in merito alla funzione ad esso assegnata dalla legge di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento e sull'osservanza del modello ex D.Lgs. n. 231/2001.

Il collegio sindacale verifica che il modello preveda termini e modalità dello scambio informativo dell'organismo di vigilanza a favore dell'organo amministrativo e dello stesso collegio sindacale.



Riferimenti normativi

Artt. 2381 c.c., 2403 c.c., 2407 c.c.; D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Criteri applicativi

In presenza dell'organismo di vigilanza e nel caso in cui esso non sia formato in parte da sindaci ovvero non siano affidate al collegio sindacale la relative funzioni, il collegio acquisisce informazioni al fine di verificare gli aspetti inerenti all'autonomia e all'indipendenza necessarie per svolgere efficacemente l'attività ad esso assegnata.

Il collegio sindacale acquisisce dall'organismo di vigilanza le informazioni relative al modello organizzativo adottato dalla società e al suo funzionamento. Il collegio sindacale può stabilire con l'organismo di vigilanza termini e modalità per lo scambio di informazioni rilevanti concordando, eventualmente, un programma di incontri nel corso dell'anno.

Le informazioni acquisite, le richieste formulate e le risposte, anche se negative, sono verbalizzate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

Nel caso in cui, viceversa, la società non abbia adottato un modello organizzativo, è comunque opportuno che il collegio sindacale solleciti un'adeguata riflessione in merito.

È opportuno altresì che il modello organizzativo preveda in capo all'organismo di vigilanza obblighi di informazione nei confronti del collegio sindacale in merito all'attività svolta.

Commento

Come è noto, il D.Lgs. n. 231/2001 prevede l'ipotesi di un'autonoma responsabilità degli enti in conseguenza di alcuni reati (i cosiddetti "reati presupposto", specificamente individuati nella lista contenuta nella sezione III del DL. n. 231/2001 e successive modifiche) commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso da soggetti che rivestono una posizione apicale all'interno della sua organizzazione aziendale, o da soggetti sottoposti alla vigilanza di questi ultimi.

L'imputazione all'ente della responsabilità per gli illeciti compiuti dai propri amministratori viene giustificata costruendo un'autonoma ipotesi di *colpa di organizzazione*: questa costruzione consente di conciliare l'esigenza di colpire il patrimonio degli enti nel cui interesse o a cui vantaggio sono stati perpetrati i comportamenti illeciti, con l'esigenza di evitare l'attribuzione della responsabilità sulla base di criteri meramente oggettivi. Al fine di non incorrere in tali responsabilità (e con differenze in termini di onere probatorio a seconda che il reato sia commesso da soggetti in posizione apicale o meno), l'ente deve,



da un lato, adottare efficacemente modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati individuati e, d'altro lato, deve conferire ad un organismo (l'Organismo di Vigilanza) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza di tali modelli (artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001). In base all'art.7, primo comma, D.Lgs. n. 231/2001, la responsabilità dell'ente insorge se la commissione del reato presupposto da parte di soggetto sottoposto alla altrui direzione è stata resa possibile dalla inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Ruolo centrale, ai fini della protezione dell'ente dal rischio di insorgenza di una responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato, è assunto dall'adeguatezza della struttura organizzativa ("concreta organizzazione"): concetto che si basa sui criteri elaborati dalla scienza economica di organizzazione aziendale.

Non va trascurato che la disciplina in tema di controlli che ha fatto seguito alla riforma del diritto societario si fonda sull'essenziale concetto della vigilanza sulla corretta e prudente gestione e sull'importanza che riveste, nell'organizzazione della s.p.a., il *settore delle procedure interne* (in altre parole, le modalità di corretta gestione della società presuppongono l'utilizzo, da parte dell'organo amministrativo, di mezzi adeguati per perseguire lo scopo sociale).

Le norme cardine di questo sistema sono l'art. 2381 c.c. e l'art. 2403 c.c. che nella riformulazione della funzione di vigilanza del collegio sindacale includono anche quella sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Quindi nelle società che abbiano adottato un modello organizzativo per la prevenzione dei reati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, l'organismo di vigilanza a tal fine istituito costituisce un importante interlocutore per il collegio sindacale; ciò in quanto il modello organizzativo, soggetto alle attività di verifica di detto organismo di vigilanza, è parte del sistema di controllo interno di cui il collegio sindacale valuta l'adeguatezza e il funzionamento.

La necessità che il collegio sindacale verifichi la corretta adozione del modello organizzativo e l'effettiva operatività dell'organismo di vigilanza (valutazione della relazione -semestrale o annuale- presentata dall'Organismo di Vigilanza circa l'attività svolta e il Piano di attività -programma- per l'esercizio successivo e controllo degli eventuali scostamenti) è determinata, fra l'altro, dalla severità del sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 che, con diverse misure, potrebbe compromettere le prospettive di continuità aziendale.

Nel caso in cui uno o più componenti dell'organismo di vigilanza siano stati scelti fra i sindaci della società tale flusso informativo acquisisce, evidentemente, migliore diffusione e maggiore tempestività.



Si rammenta al riguardo che la stessa funzione di organismo di vigilanza può essere attribuita al collegio sindacale (ex art. 6, co.4-*bis*, del D.Lgs. n. 231/2001). Il legislatore ritiene, dunque, che la coincidenza delle due funzioni in un unico organo non comporti la loro sovrapposizione, né comprometta l'indipendenza dell'organismo di vigilanza. Le due funzioni rimangono distinte, pur se coordinate fra loro, e delle attività svolte nell'espletamento delle stesse dovrà essere fornita separata documentazione, dovendo pertanto darsi evidenza dell'attività svolta ex D.lgs. n. 231/2001 in verbali e in carte di lavoro distinti rispetto al libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale e alle relative carte di supporto-

Norma 5.6. Rapporti con gli organi di controllo delle società controllate

Principi

Nello svolgimento delle proprie funzioni, ricorrendo i presupposti di legge, il collegio sindacale vigila sull'attività svolta per tramite delle società controllate, acquisendo e scambiando informazioni con gli organi di governance di queste ultime

Riferimenti normativi

Artt. 2359, 2403-*bis*, commi 2 e 3, c.c.

Criteri applicativi

In caso di situazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., la funzione di vigilanza del collegio sindacale si estende anche all'attività svolta dalla società attraverso le società controllate. Particolare attenzione deve essere posta all'esame delle operazioni infragruppo.

A tal fine, il collegio sindacale può:

- chiedere agli amministratori della società (anche con riferimento a determinati affari) notizie relative alle società controllate;
- scambiare informazioni con gli organi di amministrazione e con i corrispondenti organi di controllo delle società controllate.

A tal fine, il collegio sindacale concorda con i corrispondenti organi delle società controllate termini e modalità per lo scambio di informazioni rilevanti prevedendo, eventualmente, incontri periodici.

Possono essere oggetto di reciproco scambio le informazioni ritenute utili ad adempiere le funzioni di propria competenza. In particolare, sono da considerarsi rilevanti le informazioni relative a:



- funzionamento dei sistemi di amministrazione e controllo;
- andamento generale dell'attività sociale;
- le eventuali irregolarità riscontrate nello svolgimento dell'attività di vigilanza.

I sindaci possono, altresì, chiedere all'organo amministrativo di acquisire dagli amministratori delle controllate tutte le informazioni ritenute rilevanti per vigilare sull'attività della società controllante.

I dati e le informazioni acquisite anche durante gli incontri sono oggetto di verbalizzazione da riportare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale e sottoscritta dagli intervenuti.

Commento

Lo scambio di informazioni tra gli organi di controllo del gruppo è un'attività particolarmente importante ai fini dello svolgimento delle funzioni e in particolare dell'attività di vigilanza svolta per la società controllante. La vigilanza sarà tanto più mirata quanto maggiore è la dimensione del gruppo e la complessità della catena di controllo. Di conseguenza può essere necessario definire anche incontri periodici nei quali scambiarsi le informazioni più rilevanti.

Norma 5.7. Potere di convocazione dell'assemblea dei soci

Principi

Nello svolgimento della funzione di vigilanza, il collegio sindacale, ricorrendone i presupposti, convoca l'assemblea dei soci formulando, se del caso, proposte e osservazioni

Riferimenti normativi

Artt. 2406, 2408 c.c.

Criteri applicativi

I sindaci, allorché provvedano a convocare l'assemblea dei soci, sono tenuti a darne preventiva comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico. In mancanza del presidente del consiglio di amministrazione, la preventiva comunicazione deve essere indirizzata a tutti gli amministratori in carica, affinché i medesimi siano debitamente informati.

Dal momento che la legge attribuisce il potere di convocazione dell'assemblea all'organo di controllo in forma collegiale, occorre che il collegio sindacale assuma previa delibera in tal senso.



Se un componente ritiene opportuno che il collegio si avvalga di tale potere, deve prospettarlo nel corso delle riunioni periodiche del collegio o richiedere una specifica riunione al fine di sollecitare la deliberazione collegiale in merito.

Il collegio può delegare al presidente il compimento degli atti inerenti e conseguenti alla convocazione dell'assemblea (redazione dell'avviso di convocazione e comunicazione dello stesso).

Il collegio sindacale redige l'ordine del giorno e, se ritenuto opportuno, può predisporre una specifica relazione scritta da proporre all'assemblea dei soci.

Qualora la legge o lo statuto non prevedano un termine entro il quale convocare l'assemblea, la convocazione si considera omessa quando sono interamente trascorsi trenta giorni dal momento in cui gli amministratori o i sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che rende obbligatoria la convocazione (ex art. 2631 c.c.).

Commento

Il potere-dovere di convocazione dell'assemblea dei soci è attribuito ai sindaci collegialmente sia come obbligo proprio, qualora nell'espletamento del loro incarico ravvisino fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere, sia come potere sostitutivo, nei casi di inadempimento da parte dell'organo amministrativo.

In merito alla convocazione dell'assemblea a seguito della denuncia dei soci ex art. 2408 c.c. si rinvia alla *Norma 6.2.*



6. DENUNZIA DI FATTI CENSURABILI E DI GRAVI IRREGOLARITÀ. AZIONE DI RESPONSABILITÀ

Norma 6.1. Riscontro di fatti censurabili

Principi

Il collegio sindacale nei casi in cui riscontri fatti censurabili esercita i poteri di reazione ad esso attribuiti dalla legge.

Riferimenti normativi

Artt. 2403, 2406, comma 2, 2408, 2409 c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale, quando riscontra fatti determinanti:

- violazioni della legge, dello statuto o dei principi di corretta amministrazione;
- inadeguatezza dell'assetto organizzativo, dell'assetto amministrativo-contabile;
- irregolarità nella gestione;

ne dà tempestiva notizia all'organo amministrativo, affinché siano adottate le opportune azioni correttive, delle quali il collegio monitora l'attuazione e l'efficacia nel corso dell'incarico.

Nel caso in cui gli amministratori non pongano rimedio ai fatti riscontrati, il collegio sindacale può richiedere ai medesimi la convocazione dell'assemblea dei soci, durante la quale il collegio presenta apposita relazione.

In caso di inerzia, qualora i fatti individuati siano di rilevante gravità e vi sia urgenza di provvedere, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, il collegio sindacale può provvedere direttamente alla convocazione dell'assemblea dei soci.

In ogni caso se i fatti censurati integrano le irregolarità di cui all'art. 2409 c.c., il collegio sindacale può presentare denuncia al Tribunale (cfr. *Norma 6.3.*).

Commento

Le attività del collegio sindacale sono finalizzate, tra l'altro, a valutare preventivamente, a monitorare contestualmente e a controllare successivamente il rispetto della legge, dell'atto costitutivo, dello statuto e



dei principi di corretta amministrazione da parte dell'organo amministrativo, nonché l'adeguatezza e il funzionamento dell'assetto organizzativo e amministrativo-contabile.

Laddove, a seguito dell'attività di vigilanza, i sindaci riscontrino situazioni di inosservanza delle norme di legge, delle prescrizioni dello statuto e/o di disposizioni regolamentari, nonché di violazione dei principi di corretta amministrazione, nonché l'adeguatezza e il funzionamento dell'assetto organizzativo e amministrativo-contabile, i medesimi sono chiamati ad attivarsi in relazione ai poteri di reazione che la legge loro concede.

La misura della reazione deve essere commisurata alla gravità e alla rilevanza dei fatti censurati, tenendo conto anche della natura e delle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale, delle dimensioni della società e del settore di attività in cui la società opera.

Norma 6.2. Denuncia ex art. 2408 c.c.

Principi

Il collegio sindacale indaga sui fatti censurabili denunciati dai soci e ne riferisce all'assemblea.

Riferimenti normativi

Art. 2408 c.c.

Criteri applicativi

Nel caso in cui un socio o più soci denuncino a norma di legge o di statuto fatti censurabili al collegio sindacale, i sindaci devono tempestivamente esaminare la denuncia al fine di valutarne la fondatezza.

Se la denuncia appare fondata, il collegio svolge le necessarie indagini e, laddove necessario, richiede agli amministratori di intervenire affinché adottino gli opportuni provvedimenti.

Qualora ciò non avvenga ovvero anche in caso di inerzia degli amministratori, il collegio sindacale in presenza di fatti censurabili di rilevante gravità o qualora vi sia urgente necessità di provvedere procede alla convocazione dell'assemblea, alla quale presenta una propria circostanziata relazione sulle indagini svolte e i relativi riscontri.

In ogni caso, se i fatti riscontrati a seguito della denuncia da parte dei soci integrano le irregolarità di cui all'art. 2409 c.c., il collegio sindacale può presentare la denuncia al Tribunale.

Se, al contrario, a seguito delle indagini effettuate alle azioni correttive intraprese, i fatti rilevati risultano sanati e ne sia evitato il ripetersi, il collegio ne dà tempestiva comunicazione al socio denunciante e,



successivamente, ne dà notizia nella prima assemblea utile, senza cioè provvedere a una specifica e apposita convocazione.

Nel caso in cui la denuncia appaia infondata, il collegio ne dà tempestiva comunicazione al socio denunziante e, successivamente, ne dà notizia:

- nella prima assemblea utile, nel caso in cui la denuncia sia stata proposta da tanti soci che rappresentino il ventesimo del capitale sociale ovvero da tanti soci che, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, rappresentino il cinquantesimo del capitale sociale, salvo che lo statuto non preveda percentuali minori di partecipazione;
- nella propria relazione annuale, qualora la denuncia sia stata presentata da un solo socio o da un numero di soci inferiore rispetto alla menzionata minoranza qualificata.

Commento

A seguito della denuncia dei soci legittimati il collegio sindacale ha l'obbligo di attivarsi, svolgendo primariamente le indagini necessarie al fine di raccogliere ulteriori informazioni e accertare la fondatezza dei fatti denunziati.

Se la denuncia è fondata il collegio interviene affinché gli stessi organi sociali – gli amministratori ovvero, in caso di loro inerzia, l'assemblea dei soci – adottino gli opportuni provvedimenti o comportamenti preventivi o correttivi.

Norma 6.3. Denuncia ex art. 2409 c.c.

Principi

Il collegio sindacale provvede alla denuncia al Tribunale in caso di fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate.

Riferimenti normativi

Art. 2409 c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale è legittimato a presentare la denuncia al Tribunale, quando nell'espletamento della funzione di vigilanza abbia riscontrato o abbia ragionevoli motivi per sospettare che l'organo



amministrativo stia compiendo o abbia compiuto, in violazione dei propri doveri, dolosamente o colposamente, gravi irregolarità che possono arrecare un danno alla società o alle società da essa controllate.

Le violazioni devono riguardare la legge, lo statuto e i principi di corretta amministrazione, l'inadeguatezza dell'assetto organizzativo e dell'assetto amministrativo-contabile.

La rilevanza delle irregolarità deve essere valutata in relazione alla dimensione, alla complessità e alle altre caratteristiche della società.

La gravità delle irregolarità deve essere valutata in rapporto ai potenziali effetti delle violazioni conseguenti sia agli atti che alle omissioni ascrivibili agli amministratori.

I comportamenti integranti gravi irregolarità devono essere idonei a produrre un danno patrimoniale alla società o alle sue controllate, anche potenziale.

Appare opportuno, qualora i sospetti di irregolarità non assumano la connotazione di fondatezza e gravità che determina l'immediata applicazione dell'art. 2409 c.c., che i sindaci svolgano preventivamente un'attenta attività di approfondimento e di verifica degli elementi che inducono a sospettare il compimento di irregolarità gestionali, se del caso anche in contraddittorio con gli stessi amministratori, e che diano preliminarmente corso a iniziative volte ad adottare gli opportuni e adeguati provvedimenti, quali:

- darne notizia a tutti gli amministratori;
- sollecitare la convocazione del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo ovvero dell'assemblea dei soci e, in caso di inerzia, convocare direttamente quest'ultimo organo sociale.

Qualora tali procedure si rivelassero inefficaci e comunque in caso d'urgenza, il collegio sindacale procede senza indugio alla denuncia al Tribunale.

È legittimato alla denuncia al Tribunale il collegio, inteso come organo, e non ciascuno dei suoi componenti. Presupposto della denuncia, pertanto, è una specifica delibera del collegio sindacale, con la quale, tra l'altro, il presidente (ovvero altro componente del collegio) deve essere autorizzato a conferire apposita procura alla lite a un difensore.

In caso di voto contrario da parte di uno o più componenti, la verbalizzazione delle deliberazioni evidenzia il dissenso motivato.



Commento

Il collegio sindacale ha il potere-dovere di promuovere il controllo giudiziario della società *ex art. 2409 c.c.* a fronte del fondato sospetto, rilevato nel corso della propria attività di vigilanza, del compimento di irregolarità gestionali qualificabili come gravi e non superabili tramite gli ordinari rimedi endosocietari.

Si tratta di potere doveroso che, pur configurandosi come estremo rimedio, deve essere esercitato e la cui attivazione non può di per sé esporre i sindaci a responsabilità.

È opportuno rammentare che secondo una parte della giurisprudenza nelle società a responsabilità limitata il collegio sindacale non è legittimato a proporre il ricorso *ex art. 2409 c.c.*, poiché tale potere sarebbe stato “assorbito” dalla introduzione in capo ai singoli soci di poteri reattivi più penetranti (art. 2476 c.c.).

A tale orientamento si contrappone una diversa interpretazione che, con riferimento alle società a responsabilità limitata nelle quali la nomina dell’organo di controllo risulti obbligatoria, riconosce la legittimazione di tale organo ad attivare il procedimento di controllo giudiziario ove accerti gravi irregolarità ascrivibili agli amministratori. Verso quest’ultima soluzione interpretativa convergono ragioni basate sull’unitarietà del sistema dei controlli del collegio sindacale e sulle diverse finalità del controllo dei soci rispetto alle finalità proprie del controllo giudiziario e non da ultima la formulazione dell’art. 2477 c.c. che prevede l’applicazione delle disposizioni sul collegio sindacale di s.p.a. in tutti i casi di nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

Verso tale lettura della disposizione, peraltro costituzionalmente orientata, che conserva in capo all’organo di controllo della s.r.l. (anche monocratico) l’importante guarentigia rappresentata dalla proposizione del ricorso *ex art. 2409 c.c.*, sembra indirizzare anche la motivazione con la quale la Corte Costituzionale ha recentemente ribadito, in un’ottica di interpretazione adeguatrice, la legittimità costituzionale della disciplina in esame (Corte Cost., 7 maggio 2014, n. 116).

In definitiva, alla luce di questo secondo orientamento, sembra preferibile che, ove emergesse il sospetto di gravi irregolarità gestionali ascrivibili agli amministratori, il collegio sindacale o il sindaco unico di s.r.l. propongano cautelativamente ricorso ai sensi dell’art. 2409 c.c., lasciando all’organo giurisdizionale ogni decisione circa l’accoglimento dell’istanza.



Norma 6.4. Azione di responsabilità

Principi

Il collegio sindacale può esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori per i danni arrecati alla società.

Riferimenti normativi

Art. 2393 c.c.

Criteri applicativi

Il collegio può promuovere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori quando, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, riscontri il compimento da parte degli amministratori di gravi irregolarità nella gestione sociale che hanno cagionato ovvero continuano a cagionare un danno concreto alla società.

In particolare, è opportuno che l'azione sia tempestivamente promossa quando il suo eventuale ritardo possa aggravare le conseguenze degli eventi dannosi.

La deliberazione per promuovere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti del collegio.

Commento

A differenza della denuncia *ex art. 2409 c.c.* che svolge tipicamente una funzione preventiva di ripristino del buon governo della società, l'azione di responsabilità sociale, operando successivamente, persegue la finalità di ripristino del patrimonio sociale.

La legittimazione a esercitare l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori spetta - oltre che al collegio sindacale - all'assemblea dei soci e ai soci di minoranza (art. 2393-*bis* c.c.). Sembra corretto ritenere, pertanto, che il potere del collegio sindacale assuma natura residuale e sia attivabile in caso di inerzia degli altri legittimati.



7. RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Norma 7.1. Struttura e contenuto della relazione dei sindaci

Principi

Il collegio sindacale ha l'obbligo di riferire all'assemblea dei soci sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri mediante una relazione.

Riferimenti normativi

Artt. 2423, comma 4, 2429, comma 1 e 2, c.c.

Criteri applicativi

Nella relazione annuale, il collegio sindacale riferisce all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, nonché presenta osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, comma 4, c.c..

Nella relazione, il collegio sindacale riferisce circa gli esiti dell'attività di vigilanza svolta, evidenziandone gli elementi più significativi, nonché i fatti rilevanti accaduti durante l'esercizio sociale; all'interno di tali argomenti trova collocazione la facoltà di presentare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, comma 4, c.c..

Di seguito, si individuano i criteri applicativi volti a definire la struttura e il contenuto di massima da osservarsi in sede di redazione della relazione predisposta dal collegio sindacale non incaricato della revisione legale dei conti.

- *Titolo della relazione*

“Relazione del collegio sindacale all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.”.

- *Destinatari della relazione*

La relazione è indirizzata all'assemblea dei soci.

- *Sintesi e risultati dell'attività di vigilanza svolta - omissioni e fatti censurabili*

Il contenuto di tale sezione riguarda l'attività di vigilanza svolta dal collegio sindacale che è compiuta anche in osservanza delle presenti Norme.

Il collegio sindacale deve sinteticamente riferire all'assemblea circa l'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri di vigilanza e, in particolare, circa le conclusioni cui è pervenuto all'esito dei controlli eseguiti e dell'attività svolta.

Sulla base delle informazioni acquisite, il collegio sindacale relaziona sui seguenti profili di valutazione:

- osservanza della legge e dello statuto (*Norma 3.2.*);
- rispetto dei principi di corretta amministrazione (*Norma 3.3.*);
- adeguatezza e funzionamento dell'assetto organizzativo (*Norme 3.4. e 3.5.*);
- adeguatezza e funzionamento dell'assetto amministrativo-contabile (*Norma 3.6.*);
- bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione (*Norma 3.7.*).

In questa sezione, il collegio sindacale segnala inoltre eventuali omissioni e ritardi da parte degli amministratori e riferisce sulle eventuali denunce proposte dai soci, dando conto delle azioni intraprese e degli esiti ottenuti. Il collegio segnala il rilascio di eventuali pareri nel corso dell'esercizio.

- *Proposte in ordine al bilancio, alla sua approvazione e alle materie di competenza del collegio sindacale*

Il collegio sindacale deve formulare proprie osservazioni e proposte in ordine al bilancio avendo riguardo, in particolare, alla tempestività e alla correttezza della formazione dei documenti che lo compongono nonché del procedimento con cui sono stati predisposti e presentati all'assemblea, nei limiti della funzione che gli è demandata, come indicato alla *Norma 3.7.*

La relazione deve contenere uno specifico riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, comma 4, c.c. e, nel caso questa sia intervenuta, segnalarne le ragioni ed esprimere le osservazioni del collegio sindacale in merito alla loro fondatezza. Qualora sussistano i presupposti, la relazione deve anche esprimere il consenso del collegio all'iscrizione nell'attivo di bilancio dei costi di impianto e di ampliamento, dei costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale (art. 2426, n. 5, c.c.), nonché dell'avviamento (art. 2426, n. 6, c.c.).

Infine il collegio sindacale deve formulare il proprio parere in ordine all'approvazione o non approvazione del bilancio; al riguardo va ribadito che al collegio la legge non affida gli accertamenti di natura contabile, demandati esclusivamente al soggetto incaricato della revisione legale. Il collegio sindacale, infatti, non ha alcun obbligo, neanche in via sostitutiva, di revisione del bilancio d'esercizio e del consolidato laddove l'incarico sia affidato ad un revisore o ad una società di revisione. L'incarico della revisione legale è,



infatti, il responsabile del giudizio professionale sul bilancio d'esercizio e consolidato, ai sensi dell'art. 14 del D. lgs. 39/2010, è basato sulla revisione legale.

Con i responsabili della revisione il collegio procederà a scambiare informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 2409-septies c.c..

Dissenso

Il sindaco dissenziente ha il diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso e ha la facoltà di riferire all'assemblea la propria opinione difforme rispetto alla relazione approvata dalla maggioranza dei componenti del collegio sindacale.

In caso di dissenso, la relazione può essere redatta dalla maggioranza del collegio, dando evidenza della sussistenza del dissenso di un sindaco e delle relative motivazioni. La relazione così redatta è sottoscritta da tutti i sindaci. Nel caso in cui il sindaco dissenziente non intenda comunque sottoscrivere la relazione, ad esempio perché non concorda sulle motivazioni del dissenso come espresse nella relazione, essa è sottoscritta dalla maggioranza dei sindaci specificando l'esistenza del dissenso, ferma restando per il sindaco dissenziente la facoltà di espressione sopra precisata.

Aspetti procedurali

La relazione all'assemblea si conclude con approvazione da parte del collegio: è dunque apposta l'indicazione del luogo e della data di redazione e la sottoscrizione di ciascuno dei sindaci, indicando il proprio ruolo all'interno del collegio sindacale (presidente o sindaco effettivo).

La relazione del collegio sindacale è collegiale e la sua approvazione è oggetto di verbalizzazione, e il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

Salvo quanto previsto per il caso di dissenso, la relazione viene sottoscritta, con firma autografa o elettronica, da tutti i membri del collegio sindacale. Nel caso in cui la relazione sia approvata con consenso unanime essa può essere sottoscritta dal solo presidente precisando tale situazione.

La relazione, approvata dal collegio sindacale, è depositata presso la sede della società almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.



Commento

La relazione annuale del collegio sindacale, predisposta in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, è finalizzata principalmente a garantire un'informativa efficace e trasparente agli azionisti e ai diversi *stakeholders*.

La relazione del collegio sindacale è il documento mediante il quale i sindaci riferiscono all'assemblea sugli esiti dell'attività di vigilanza svolta nel corso dell'esercizio, nonché, per quanto concerne alla funzione loro attribuita, sulla "qualità" informativa del progetto di bilancio presentato ai soci per l'approvazione. Inoltre, la relazione del collegio sindacale, con la sua pubblicazione nel Registro delle imprese quale allegato del bilancio d'esercizio, provvede a dar conto della valutazione del collegio sull'informativa della società che è resa ai terzi. Il collegio può esprimere, in questa prospettiva, il proprio dissenso in ordine alla denominazione, classificazione, iscrizione e valutazione di specifiche poste di bilancio rispetto alle quali è richiesto un suo specifico parere a norma di legge o sul contenuto di specifiche informazioni fornite, od omesse, in nota integrativa, sugli schemi di bilancio e nella relazione sulla gestione, che risultino in palese contraddizione con quanto riscontrato dall'organo di controllo nell'ambito della sua attività di vigilanza.



8. PARERI E PROPOSTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Norma 8.1. Pareri e proposte del collegio sindacale

Principi

Al collegio sindacale è richiesto di esprimere pareri in presenza di determinate operazioni e deliberare espressamente indicate dalla legge.

Riferimenti normativi

Artt. 2357, 2365, comma 2, 2378, comma 4, 2386, 2389, 2426, n. 5 e 6, 2437-ter, 2441, comma 6, 2446, 2482-bis c.c.; art. 13 D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127; art. 136 D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385; art. 13 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale è chiamato a svolgere, nei casi previsti dalla legge, funzioni di natura sia propositiva che consultiva.

Tale attività del collegio sindacale si rende dovuta nei seguenti casi:

- nomina per cooptazione di amministratori (art. 2386 c.c.);
- determinazione del compenso degli amministratori investiti di particolari cariche (art. 2389 c.c.);
- conferimento e revoca dell'incarico di revisione legale dei conti (art. 13 D.Lgs. n. 39/2010);
- iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e ampliamento, ricerca, sviluppo, pubblicità e avviamento (art. 2426, n. 5 e 6, c.c.);
- congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di aumento di capitale con esclusione/limitazione del diritto di opzione (art. 2441, comma 6, c.c.);
- congruità del valore delle azioni da liquidare al socio receduto (art. 2437-ter c.c.);
- relazione predisposta dagli amministratori per la perdita del capitale sociale di oltre un terzo (artt. 2446 e 2482-bis c.c.);
- pareri prescritti dalla legge per società che operano in specifici settori (a titolo di esempio, per gli istituti di credito, i pareri previsti dall'art. 136 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

In occasione del rilascio di pareri o di osservazioni, il collegio sindacale provvede a ricostruire l'iter decisionale dell'organo amministrativo, esaminando la documentazione che quest'ultimo deve



trasmettere; verifica che sono stati svolti tutti i controlli e osservati i termini eventualmente previsti dalla legge, che dai controlli non siano emerse irregolarità e che siano stati rispettati gli adempimenti previsti per l'operazione o l'attività in esame; conseguentemente, redige il proprio parere ovvero le proprie osservazioni sulla base delle proprie conoscenze professionali, da depositare presso la sede sociale.

Nello svolgimento di tale attività è opportuno che il collegio sindacale acquisisca, se del caso, specifiche informazioni dal soggetto incaricato della revisione legale, ove presente.

In occasione della nomina dell'incaricato della revisione legale, fatta eccezione per le società di nuova costituzione, il collegio sindacale deve presentare all'assemblea una proposta motivata sul conferimento dell'incarico di revisione legale (art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 39/2010).

È opportuno che la proposta sia redatta per iscritto e depositata – se possibile – nel termine dei quindici giorni antecedenti alla data di prima convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio. Dal momento che termini e forma non sono specificatamente previsti dalla legge, la proposta motivata può comunque essere presentata direttamente ai soci in sede assembleare.

In caso di revoca dell'incarico di revisione legale per giusta causa, il collegio sindacale deve presentare, unitamente al proprio parere sulla revoca, anche una proposta motivata di nomina affinché l'assemblea possa, contestualmente alla revoca eventualmente deliberata, conferire un nuovo incarico ad altro revisore legale o società di revisione legale (art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 39/2010).

Il collegio sindacale è tenuto, quindi, ad assumere le informazioni sufficienti per esprimere all'assemblea la propria proposta sul conferimento o il proprio parere sulla revoca dell'incarico. Nell'esprimere la proposta o il parere, il collegio sindacale valuta, in particolare, gli aspetti inerenti all'indipendenza dell'incaricato della revisione legale, l'idoneità tecnica, anche con riguardo all'organizzazione, nonché l'adeguatezza del corrispettivo richiesto in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico.

Commento

Le disposizioni di legge riguardanti il collegio sindacale non coincidono solo con quelle previste negli artt. 2397 - 2409 c.c. che recano la disciplina del collegio sindacale nelle società per azioni e che si applicano, in forza di rinvio, alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata.

Essendo previste nel codice civile altre disposizioni che attengono a specifiche funzioni svolte dal collegio in occasione di particolari eventi, occorre far riferimento anche a queste ultime al fine della individuazione degli obblighi comunque riconducibili al dovere di vigilanza di cui all'art. 2403 c.c.



La rilevanza delle funzioni svolte in tali casi dall'organo di controllo viene confermata dalla previsione di invalidità per la delibera assunta senza che siano stati adempiuti gli eventuali obblighi di redazione di pareri, proposte o osservazioni richieste all'organo di controllo.

Occorre rammentare, infine, che in specifici procedimenti il giudice procede all'audizione dei sindaci. È il caso dei procedimenti aventi a oggetto la convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci (art. 2367 c.c.), la sospensione dell'esecuzione della delibera assembleare impugnata (art. 2378, comma 4, c.c.), l'ispezione dell'amministrazione della società ex art. 2409 c.c.



9. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI OMISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Norma 9.1. Attività del collegio sindacale in caso di omissione degli amministratori

Principi

I sindaci sono chiamati a svolgere funzioni vicarie dell'organo amministrativo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Riferimenti normativi

Artt. 2367, commi 1 e 2, 2385, comma 3, 2386, comma 5, 2406, comma 1, art. 2458, comma 2, 2485, 2487 c.c.

Criteri applicativi

In caso di inerzia o di omissione degli amministratori, i sindaci sono chiamati a:

- convocare l'assemblea dei soci, secondo quanto stabilito dalla *Norma 5.7.*, cui si rinvia;
- eseguire le pubblicazioni previste dalla legge;
- presentare al Tribunale le istanze relative allo scioglimento e alla liquidazione della società.

I sindaci eseguono le pubblicazioni presso l'ufficio del Registro delle imprese - relative a denunce, comunicazioni o depositi previsti dalla legge - che non siano state eseguite dagli amministratori o che siano state eseguite in modo incompleto.

Il collegio sindacale, altresì, esegue l'iscrizione presso il Registro delle imprese della cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa entro i successivi trenta giorni dalla data della cessazione ovvero dalla data in cui il collegio ne è venuto a conoscenza, se successiva.

In caso di cessazione dell'organo amministrativo, il collegio sindacale provvede, inoltre, all'ordinaria amministrazione della società. In tali circostanze il collegio sindacale svolge le seguenti attività:

- esegue l'iscrizione presso il Registro delle imprese della cessazione degli amministratori;
- provvede a convocare, nel più breve tempo possibile, l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo secondo le modalità indicate dalla *Norma 5.7.*;
- compie gli atti di ordinaria amministrazione che si rendano necessari per la prosecuzione dell'attività.

In caso di cessazione dell'organo amministrativo, nella società in accomandita per azioni il collegio sindacale deve, altresì, nominare un amministratore provvisorio che rimane in carica per il periodo



massimo di centottanta giorni entro il quale i soci devono provvedere alla sostituzione degli amministratori cessati ovvero allo scioglimento della società.

In caso di inerzia o di omissione da parte dell'organo amministrativo, i sindaci devono provvedere a chiedere al Tribunale l'emissione dei provvedimenti relativi allo scioglimento e alla liquidazione della società.

Le menzionate attività e istanze sono oggetto di una specifica riunione del collegio sindacale della quale deve esser redatto verbale da riportare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

Il collegio sindacale può attribuire il compimento di specifiche attività a un proprio componente. Di tali attribuzioni è data evidenza nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

Commento

Le funzioni vicarie di amministrazione della società ex art. 2386 c.c. sono attribuite al collegio esclusivamente nei casi in cui la cessazione *i)* si riferisce all'intero organo amministrativo in carica e *ii)* è determinata da cause di immediata efficacia, quali, a mero titolo esemplificativo, la revoca, le cause di decadenza sopravvenute previste all'art. 2382 c.c. di tutti gli amministratori, nonché in presenza della clausola statutaria "*simul stabunt, simul cadent*" qualora tale clausola operi con riferimento all'immediata cessazione dell'organo.

Qualora l'assemblea, per qualsiasi ragione, non deliberi la nomina del nuovo organo amministrativo in un adeguato intervallo temporale, il collegio sindacale, constatata l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea, o la sua continuata inattività, chiede al Tribunale l'emissione del provvedimento di scioglimento della società.

Allo stesso modo, nel caso di omissione da parte degli amministratori degli adempimenti stabiliti al verificarsi di una causa delle cause di scioglimento della società stabilite dall'art. 2484 c.c., la legge prevede l'intervento sostitutivo da parte dell'autorità giudiziaria, che può avvenire a seguito di istanza presentata dai singoli soci, amministratori ovvero dal collegio sindacale.

Anche in tali ipotesi, l'intervento suppletivo dei sindaci è, tuttavia, legittimato solo in caso di omissione degli amministratori. È opportuno, quindi, che il collegio, quando riscontri il ritardo da parte degli amministratori nell'eseguire i relativi adempimenti, provveda dapprima a sollecitare l'organo amministrativo. Se gli amministratori dovessero persistere nella loro inerzia, i sindaci chiedono al Tribunale l'emissione del provvedimento di scioglimento della società.

Dal momento che la legge non prevede un termine entro il quale gli amministratori devono procedere ai



menzionati adempimenti, limitandosi a disporre che gli stessi siano adempiuti senza indugio, i sindaci devono ponderare la tempestività del loro intervento sulla base del tempo che è ragionevolmente necessario affinché gli amministratori analizzino e formino il proprio informato giudizio sulla causa di scioglimento e quindi adottino gli opportuni provvedimenti.

Altre attività del collegio sindacale

Occorre rammentare, infine, che la legge disciplina alcune situazioni nelle quali, a seguito dell'omissione o dell'inerzia dell'assemblea dei soci, il collegio sindacale deve richiedere al Tribunale l'esecuzione di determinate operazioni.

In particolare, in via sussidiaria, il collegio sindacale richiede mediante apposita istanza al Tribunale:

- la riduzione del capitale sociale a seguito dell'acquisto di azioni proprie effettuate in violazione di quanto stabilito dall'art. 2357 c.c. (art. 2357, comma 4, c.c.);
- l'alienazione e annullamento delle azioni o quote della società controllante in violazione di quanto stabilito dall'art. 2359-bis c.c. (art. 2359-ter c.c.);
- la riduzione del capitale sociale in ragioni delle perdite subite nei casi previsti dall'art. 2359-quater c.c. (artt. 2446 e 2482-bis c.c.).



10. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE E IN ALTRE VICENDE SOCIETARIE

Norma 10.1. Aumento di capitale

Principi

Il collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutegli dalla legge, acquisisce ogni informazione utile alla verifica del rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Il collegio emette il parere di cui all'art. 2441, comma 6, c.c. e vigila sulla corretta esecuzione dell'aumento di capitale, sollecitando gli amministratori alla regolare e puntuale esecuzione delle formalità e degli adempimenti previsti dalla legge.

Riferimenti normativi

Artt. 2343, 2343-ter e 2343-quater, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, co. 1, 2443, 2444 c.c., 2481, 2481-bis, 2481-ter c.c.

Criteri applicativi

Negli aumenti di capitale a pagamento il collegio sindacale accerta che, nelle società per azioni, le azioni in precedenza emesse siano state interamente liberate (art. 2438 c.c.) e, che, nelle società a responsabilità limitata, i conferimenti precedenti siano stati integralmente eseguiti (art. 2481, comma 2, c.c.).

In caso di aumento di capitale sociale con conferimenti in denaro, il collegio deve inoltre vigilare sul rispetto della legge in ordine al versamento da parte dei sottoscrittori di almeno il venticinque per cento, o del maggior importo previsto dalla delibera di aumento, del valore nominale del capitale sottoscritto e, se previsto, dell'intero sovrapprezzo (art. 2439 e 2481-bis c.c.). In caso di sottoscrizione parziale dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea il collegio sindacale verifica se la deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto.

In caso di aumento di capitale tramite conferimento di beni in natura e di crediti, i sindaci verificano che sia stata predisposta la relazione di stima prevista per le società per azioni dall'art. 2343 c.c. o la valutazione ex art. 2343-ter c.c. ed essi verificano che ricorrano le condizioni che consentono di adottare il procedimento di valutazione alternativo al tradizionale.

Per quanto concerne le s.r.l., una clausola statutaria deve prevedere la possibilità di conferire in natura o di conferire la prestazione d'opera o di servizi del socio, occorrendo, in tali ipotesi, rispettare le previsioni di cui all'art. 2464, commi 5 e 6, c.c., oltre quanto previsto dall'art. 2465 c.c. E' fuor di dubbio, infatti, che



nonostante l'art. 2481 - *bis* c.c. taccia sul punto, la disciplina dettata per i conferimenti in natura in sede di costituzione trovi applicazione anche in sede di aumento di capitale.

Il collegio sindacale accerta, ai sensi dell'art. 2343-*ter*, comma 3, c.c., che il conferente abbia presentato la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario conferiti e, se si tratta di conferimenti di beni in natura e/o crediti, che sussistano le condizioni indicate nel secondo comma dell'art. 2343-*ter* c.c.

In caso di società per azioni, il collegio sindacale verifica che gli amministratori nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della delibera nel registro delle imprese abbiano controllato le valutazioni contenute nella relazione di cui all'art. 2343 c.c..

Inoltre, il collegio sindacale deve verificare che gli amministratori eseguano, nel termine di trenta giorni dall'iscrizione della società, i controlli previsti dall'art. 2343-*quater* c.c..

Il collegio verifica che l'offerta di opzione ai soci e, se presenti, ai possessori di obbligazioni convertibili, sia depositata ai sensi dell'art. 2441, secondo comma, c.c. presso l'ufficio del Registro delle imprese e contestualmente resa nota tramite avviso pubblicato sul sito internet della società, o in mancanza presso la sede sociale. Il collegio verifica altresì che per l'esercizio del diritto di opzione ai soci sia concesso un termine non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta.

In caso di proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il collegio sindacale verifica che le delibere rispettino le previsioni dell'art. 2441 c.c. e accerta il deposito dell'apposita relazione dell'organo amministrativo nei termini previsti ed emette la relazione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

In caso di aumento di capitale a titolo gratuito, il collegio verifica che le riserve e i fondi da imputare ad aumento di capitale sociale siano disponibili (ai sensi dell'art. 2442, comma 1, c.c. per le società per azioni e dell'art. 2481-*ter*, comma 1, c.c. per le società a responsabilità limitata).

Nel caso in cui la facoltà di aumentare il capitale sociale sia stata delegata all'organo amministrativo, il collegio sindacale vigila sul rispetto delle formalità previste dall'art. 2443 c.c. per le società per azioni e dall'art. 2481 c.c. per le società a responsabilità limitata.

Il collegio sindacale verifica il deposito da parte degli amministratori dell'attestazione di avvenuta sottoscrizione dell'aumento di capitale ai sensi dell'art. 2444 c.c. e della dichiarazione prevista dall'art. 2343-*quater*, comma 3, c.c.. In caso di omissione dell'organo amministrativo in ordine al deposito, il collegio provvede, in via sostitutiva, a tale adempimento.



Commento

La vigilanza sull'operazione di aumento del capitale sociale rientra tra i doveri dei sindaci, che devono monitorare le attività dell'amministrazione ed essere informati sull'andamento delle operazioni sociali di carattere straordinario o comunque di particolare rilevanza.

La funzione del collegio sindacale non si esaurisce nel controllo formale delle operazioni poste in essere dall'organo amministrativo, ma si estende alla valutazione delle stesse alla luce dei principi di corretta amministrazione, definiti nella *Norma 3.3.*

In caso di aumento di capitale tramite conferimento di azienda, il comportamento dei sindaci deve essere conforme a quanto previsto nella *Norma 10.5.*

Occorre a tal proposito segnalare le novità introdotte dal D.l. n. 91/2014, convertito dalla Legge n. 116/2014, relative alla pubblicazione e al deposito dell'offerta di opzione delle nuove azioni e delle obbligazioni emesse a servizio dell'aumento ex art. 2441, secondo comma, c.c..

Norma 10.2. Riduzione del capitale sociale

Principi

Sulla base delle informazioni acquisite, il collegio sindacale vigila sulla corretta e tempestiva riduzione del capitale, sollecitando gli amministratori alla regolare esecuzione delle formalità e degli adempimenti previsti dalla legge.

Riferimenti normativi

Artt. 2327, 2445, 2446, 2447 c.c., artt. 2463, n. 4, 2482, 2482-bis, 2482-ter, 2482-quater c.c.

Criteri applicativi

Riduzione volontaria

In caso di riduzione volontaria del capitale sociale, il collegio sindacale verifica, in particolare, che:

- l'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci indichi, in termini sufficientemente chiari e precisi, le ragioni e le modalità della riduzione;
- la riduzione sia effettuata nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla legge, verificando in particolare che la riduzione rispetti i limiti per l'ammontare minimo del capitale sociale (artt. 2327 e 2463, n. 4, c.c.), nonché nelle società per azioni quelli previsti per l'emissione di obbligazioni (art. 2413, comma 1, c.c.) e per l'acquisto di azioni proprie (art. 2357 c.c.);
- la delibera venga eseguita solo dopo il decorso di novanta giorni dall'iscrizione della medesima nel registro delle imprese, purché non vi siano state opposizioni dei creditori.



Riduzione per perdite

Il collegio sindacale, in caso di durevole diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, verifica che l'organo amministrativo provveda alla convocazione tempestiva dell'assemblea e alla presentazione a quest'ultima di una relazione sulla situazione patrimoniale della società (ai sensi dell'art. 2446 c.c. per le società per azioni e dell'art. 2482-bis c.c. per le società a responsabilità limitata).

Su tale relazione il collegio sindacale formula le proprie osservazioni. In particolare:

- valuta le ragioni che hanno determinato le perdite, se le stesse sono state correttamente individuate e illustrate dall'organo amministrativo;
- esamina i criteri di valutazione adottati, tenendo conto delle prospettive di continuità aziendale;
- dà atto dei fatti di rilievo avvenuti successivamente alla redazione della relazione e dell'evoluzione della gestione sociale.

I sindaci fanno pervenire le loro osservazioni che restano depositate in copia nella sede della società unitamente alla relazione degli amministratori durante gli otto giorni precedenti l'assemblea (fatta salva nella s.r.l. una differente previsione dell'atto costitutivo).

Qualora gli amministratori non provvedano, il collegio sindacale procede alla convocazione dell'assemblea ex art. 2406 c.c., affinché adottati gli opportuni provvedimenti.

I sindaci vigilano sulla completezza dei documenti da presentare in assemblea e verificano che gli amministratori diano conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Nel caso in cui l'assemblea si avvalga della facoltà di rinviare l'adozione di opportuni provvedimenti, il collegio in sede di approvazione di bilancio del successivo esercizio deve verificare che l'assemblea riduca il capitale sociale in proporzione alle perdite accertate, se la perdita non risulta ridotta a meno di un terzo o se non sono stati adottati altri provvedimenti risolutivi.

In caso di inerzia dell'assemblea, il collegio deve chiedere al Tribunale l'emissione del provvedimento di riduzione del capitale sociale.

Nel caso in cui la ricapitalizzazione della società avvenga non attraverso l'abbattimento del capitale per perdite e successiva ricapitalizzazione, ma con mera ricapitalizzazione, si dovrà appurare che l'ammontare dell'aumento sia almeno pari al triplo della perdita evidenziata.

Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale

In caso di perdite che riducono il capitale al di sotto del minimo legale, il collegio sindacale verifica che l'organo amministrativo convochi l'assemblea affinché deliberi la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento del capitale a un ammontare non inferiore al minimo oppure la trasformazione



della società (art. 2447 c.c. per le società per azioni e art. 2482-ter c.c. per le società a responsabilità limitata).

I sindaci fanno pervenire le loro osservazioni che restano depositate in copia nella sede della società, unitamente alla relazione degli amministrazioni, durante gli otto giorni precedenti l'assemblea.

Nel caso in cui l'assemblea non adotti i menzionati provvedimenti ovvero non accerti la sussistenza di una causa di scioglimento della società, i sindaci presentano al Tribunale istanza per l'accertamento della causa di scioglimento della società (art. 2484, comma 1, n. 4). Si veda la *Norma* 10.9..

Commento

Anche nell'ambito della riduzione del capitale sociale, l'attività dei sindaci è rivolta principalmente alla vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'osservanza della legge e dello statuto.

Con riferimento alla riduzione del capitale volontaria, sebbene la legge attribuisca ai soci la più ampia autonomia di ridurre il capitale sociale salvo il rispetto dei limiti minimi previsti dalla legge, si raccomanda al collegio di verificare con particolare attenzione che nella convocazione dell'assemblea e nel corso della medesima l'organo amministrativo provveda a indicare specificamente lo scopo della riduzione e le relative modalità di attuazione.

Si osserva che se, dal punto di vista formale, i sindaci sono chiamati a verificare che nella convocazione e in sede assembleare siano correttamente esposte le condizioni e le modalità della riduzione, dal punto di vista sostanziale, l'assemblea ha pieni poteri di ridurre il capitale con il solo limite del rispetto delle norme generali in tema di conflitto di interessi e di buona fede e correttezza.

In merito alla documentazione da presentare all'assemblea, sebbene la legge richieda esclusivamente la redazione di una situazione patrimoniale, si ritiene opportuno che l'organo amministrativo provveda alla redazione, oltre che dello stato patrimoniale, anche del conto economico, poiché quest'ultimo assolve alla funzione di informare i soci sulla gestione dinamica dell'impresa.

Per quanto attiene alla riduzione per perdite, va ricordato che l'obbligo d'intervento degli amministratori si determina solo nel caso in cui si verificano contestualmente una perdita e la riduzione del capitale di oltre un terzo. In altri termini, è legittimo che la società prosegua con capitale al di sotto dei limiti legali qualora la perdita non sia superiore a un terzo dello stesso. È, tuttavia, evidente che al ricorrere di tali situazioni, il controllo dei sindaci sull'evoluzione della gestione della società sarà più stringente.

L'obbligo di attivazione degli amministratori (e dei sindaci) sorge soltanto quando il valore del patrimonio netto si riduce durevolmente di oltre un terzo rispetto al capitale sociale, sicché, fintanto che il patrimonio netto superi tale soglia, ovvero la riduzione sia inquadrabile ad esempio nella normale ciclicità dell'attività



sociale, restano irrilevanti - ai fini della norma in esame - eventuali riduzioni anche al di sotto del minimo legale.

Allo stesso modo pare potersi ritenere che l'obbligo possa non essere adempiuto nel caso in cui la perdita sia recuperabile con ragionevole certezza entro la fine dell'esercizio successivo. In generale, si ritiene che gli amministratori debbano valutare, di volta in volta, l'effettiva condizione economico-patrimoniale della società e assumere e suggerire di conseguenza la condotta più opportuna. I sindaci dovranno verificare che tale condotta sia permeata da ragionevole prudenza.

Nel dettaglio, se le perdite si riducano al di sotto delle soglie di rilevanza ovvero abbiano la ragionevole possibilità di ridursi durevolmente (ad esempio, a seguito della realizzazione di plusvalenze, di rinuncia a crediti o di versamenti a fondo perduto), e dunque il patrimonio netto risalga a un valore superiore ai due terzi del capitale

- prima della convocazione assembleare, può evitarsi di procedere alla stessa;
- tra la convocazione e l'assemblea, può evitarsi di assumere le deliberazioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c., o di cui agli artt. 2482 – *bis* e 2482 – *ter* c.c. dando atto a verbale delle circostanze sopravvenute.

Viceversa, laddove la perdita sia rilevante, ai sensi dell'art. 2446, c.c., o dell'art. 2447 c.c., o dell'art. 2482 – *bis* c.c. o dell'art. 2482 – *ter* c.c., sia durevole e occorra dunque procedere alla riduzione del capitale, quest'ultima deve essere deliberata nella esatta misura delle perdite accertate; non è infatti ammissibile una riduzione solo parziale.

In caso di convocazione dell'assemblea, la legge richiede la presentazione di una relazione sulla situazione patrimoniale da parte dell'organo amministrativo. La situazione patrimoniale è costituita dallo stato patrimoniale e dal conto economico, predisposti secondo i criteri di redazione previsti dal codice civile in materia di bilancio d'esercizio, e appare utile che includa le informazioni più rilevanti richieste dall'art. 2427 c.c. per offrire la migliore comprensione della generale situazione della società. La situazione patrimoniale deve fare riferimento a una data non antecedente i centoventi giorni rispetto alla data fissata per l'assemblea.

Il collegio sindacale sulla base di dati allo stesso forniti dagli amministratori o avvalendosi, se del caso, dello scambio di informazioni *ex art. 2409 – septies* c.c. con l'incaricato della revisione legale predisponde le proprie osservazioni alla situazione patrimoniale redatta dagli amministratori.

La legge non disciplina il contenuto delle osservazioni del collegio sindacale alla situazione patrimoniale redatta dagli amministratori. Al riguardo valgono due considerazioni preliminari:

- a) le osservazioni dovrebbero riguardare non solo i dati di bilancio ma anche le analisi e le proposte fatte dagli amministratori nella loro relazione;



b) non è configurabile una attività di revisione legale sulla situazione patrimoniale-

Circa i contenuti della relazione degli amministratori è opportuno che il collegio verifichi che gli amministratori abbiano descritto in modo congruo la situazione in cui versa la società, le soluzioni che intendono dare alla stessa e abbiano motivato il permanere o meno della continuità aziendale.

Con riferimento alla situazione patrimoniale, pur ribadendo che la stessa non debba essere assoggettata a revisione legale, il collegio dovrà, comunque, porre in essere una serie di controlli, in funzione dei rischi valutati e del tempo a disposizione, finalizzati ad acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti circa la correttezza dei criteri di valutazione adottati dagli amministratori. In tale attività il collegio potrà avvalersi di motivate tecniche di campionamento. E' opportuno che il collegio esponga la portata dei controlli in un paragrafo preliminare delle proprie osservazioni.

Nelle società a responsabilità limitata nelle quali sia presente l'incaricato della revisione legale, l'art. 2482-*bis*, comma 2, c.c. prevede che "all'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale delle società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti".

Si ritiene che in questi casi le osservazioni debbano essere redatte dall'organo di controllo (pluripersonale o unipersonale) se presente, mentre in assenza dell'organo sindacale, si ritiene che le osservazioni debbano essere redatte dall'incaricato della revisione legale.

Il collegio sindacale vigila che sia dato atto dei fatti rilevanti intervenuti tra il periodo di riferimento della relazione e la data fissata per l'assemblea.

Nel caso di ricapitalizzazione della società, il collegio sindacale è tenuto a vigilare sull'esecuzione dei conferimenti, che potrà avvenire anche successivamente alla delibera assembleare, purché nel rispetto del termine fissato dall'assemblea e comunque non eccedendo il tempo necessario per il realizzarsi delle condizioni che l'esecuzione dei conferimenti richiede.

Nei casi di riduzione del capitale di oltre un terzo rispetto al limite legale, i conferimenti necessari per riportare lo stesso al di sopra di detti limiti devono essere liberati entro il termine fissato per l'esercizio del diritto di opzione (arg. ex art. 2439, secondo comma, c.c.). In concreto, tale termine non potrà eccedere quello necessario per l'esercizio da parte dei soci del diritto di opzione, ovvero del diritto di preferenza dei soci che ne facciano richiesta sull'inoptato o infine quello eventualmente fissato per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione da parte di terzi. In questi casi, l'organo di controllo deve rendere edotti gli amministratori che eventuali intenti dilatori potrebbero indurre i sindaci a fare istanza al Tribunale per chiedere lo scioglimento e la liquidazione della società.



In caso di aumento di capitale con emissione di nuove azioni a copertura di perdite sulle quali l'assemblea non ha preventivamente deliberato, il collegio sindacale vigila che sia data adeguata informativa ai sottoscrittori in ordine alla specifica funzione di copertura dell'aumento di capitale.

Infine nel caso di ricapitalizzazione per perdite nelle società a responsabilità limitata, fermo restando che la deliberazione di ricostituzione possa essere liberamente adottata a maggioranza e la sottoscrizione del relativo capitale possa essere effettuata solo da alcuni soci, i sindaci dovranno verificare che i soci siano tutelati attraverso il riconoscimento del diritto di sottoscrizione, vale a dire che tutti i soci siano stati messi nella condizione di partecipare alla ricapitalizzazione, in osservanza a quanto disposto dall'art. 2482-*quater* c.c..

Norma 10.3. Trasformazione

Principi

Il collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila sull'osservanza delle disposizioni della legge e delle clausole statutarie relative alla trasformazione della società, accertando, sulla base delle informazioni acquisite dall'organo amministrativo e, se presente, dall'incaricato della revisione legale la conformità alle stesse della delibera di trasformazione e dei relativi atti di esecuzione.

Riferimenti normativi

Artt. 2498 - 2500-*novies* c.c.

Criteri applicativi

In ipotesi di trasformazione della società, il collegio sindacale verifica che:

- la deliberazione di trasformazione sia assunta nel rispetto degli obblighi formali di convocazione dell'assemblea e con la presenza dei necessari quorum costitutivi e deliberativi (inclusa la verifica del consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata e, salvo diversa previsione statutaria, di quello dei soci titolari di diritti particolari *ex art. 2468*, comma 3, c.c., ove la trasformazione comporti il venir meno di detti diritti);
- siano tempestivamente adempiuti gli obblighi pubblicitari connessi alla delibera di trasformazione;
- a ciascun socio venga attribuita nella società risultante dalla trasformazione una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni, fermi restando i particolari criteri fissati per l'assegnazione delle quote o delle azioni al socio d'opera, se esistente.

In caso di trasformazione progressiva (vale a dire di società di persone in società di capitali), il collegio sindacale, dopo l'accettazione dell'incarico, vigila che la perizia di stima del patrimonio (redatta ai sensi



dell'art. 2342 c.c. o dell'art. 2465 c. c.,) o in alternativa la documentazione di cui all'art. 2343 – *ter* c.c., utilizzabile nel caso in cui la società di arrivo sia una s.p.a. a seguito delle novità recate dall'art. 20 D.L. n. 91/2014 convertito dalla L. n. 116/2014, sia allegata all'atto costitutivo e che il capitale della società sia determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo.

In caso di trasformazione regressiva (vale a dire di società di capitali in società di persone), venendo a cessare, il collegio sindacale redige la relazione di cui all'art. 2429 c.c. da presentare all'assemblea dei soci con riferimento al periodo sociale ricompreso tra l'inizio dell'esercizio e la data in cui l'operazione produce effetti.

In presenza di soci che dissentano dalla trasformazione e che intendano dunque esercitare il diritto di recesso, trova applicazione la *Norma 10.8.*

Commento

Sebbene l'operazione di trasformazione non comporti di per sé specifici adempimenti in capo al collegio sindacale, quest'ultimo è chiamato, nell'ambito della propria funzione di vigilanza, a verificare l'osservanza della legge e il rispetto delle norme statutarie applicabili.

Si rammenta, inoltre, che, nel caso in cui una società dotata di collegio sindacale si trasformi in un tipo societario che non contempli la presenza di tale organo, questo viene meno e i suoi componenti cessano dalla data in cui la trasformazione produce effetti.

Norma 10.4. Fusione e scissione

Principi

In ipotesi di fusione o di scissione di società, il collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila sull'osservanza da parte dell'organo amministrativo delle norme di legge e di statuto applicabili.

Sulla base delle informazioni acquisite dall'organo amministrativo e dall'incaricato della revisione legale dei conti, il collegio sindacale verifica il rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Riferimenti normativi

Artt. 2501, 2506 -*quater* c.c.

Criteri applicativi

In ipotesi di fusione o di scissione di società, il collegio sindacale verifica:



- la completezza e la conformità alla legge dei contenuti dei documenti previsti dalle disposizioni applicabili alla specifica operazione di fusione o di scissione;
- il rispetto delle norme sul deposito e la pubblicazione degli atti nel procedimento (ivi incluso il rispetto delle prescrizioni di legge ove si opti per la pubblicazione della documentazione sul sito internet della società);
 - i presupposti per le semplificazioni documentali e procedurali;
- la completezza dell'atto di fusione o di scissione e la sua concordanza con il progetto e con la delibera assembleare di approvazione;
- la correttezza degli atti posti in essere ad esecuzione della fusione o della scissione e, in particolare, dell'assegnazione di azioni o di quote.

In caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (c.d. leveraged buy out) occorre che il collegio vigili sull'osservanza di quanto specificatamente previsto dalla legge (2501-bis c.c.).

Commento

In caso di fusione o di scissione, il collegio sindacale verifica:

- l'esistenza e la rispondenza del contenuto informativo dei singoli atti (progetto, relazione accompagnatoria, situazione patrimoniale, relazione degli esperti) alle prescrizioni di legge e di statuto, fermo restando che detto controllo concerne la legittimità dei documenti (ossia la loro conformità alle disposizioni di legge e di statuto in relazione agli obblighi informativi ivi previsti) e non il merito delle informazioni rese;
- il rispetto dei tempi richiesti dalla legge e dallo statuto per il deposito degli atti presso la sede sociale e presso il Registro delle imprese ovvero per la pubblicazione nel sito internet della società in relazione alla data fissata per l'assunzione della decisione in ordine alla fusione;
- la conformità alla legge ed allo statuto delle delibere assunte nel corso della procedura;
- il rispetto dei tempi previsti, prima della stipulazione dell'atto di fusione o di scissione, in favore dei creditori della società e degli eventuali obbligazionisti;
- la conformità alla legge, allo statuto e alle delibere degli organi sociali dell'atto di fusione o di scissione con l'iscrizione del quale la fattispecie si perfeziona e l'operazione diviene efficace.

In generale, è solo il caso di precisare che a seguito delle modifiche introdotte dal D.l. n. 123/2012, come già previsto per le operazioni di scissione dall'art. 2506 – *ter*, quarto comma, c.c. la legge consente di ovviare alla predisposizione della situazione patrimoniale, della relazione degli esperti e della relazione dell'organo di amministrazione se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il voto di ciascuna società partecipante alla fusione.



Per quanto attiene alle operazioni di scissione, inoltre, le ulteriori semplificazioni introdotte con il summenzionato D.l. n. 123/2012 hanno riguardato la formulazione dell'art. 2506 – *ter*, terzo comma, c.c. prevedendo l'esonero dall'obbligo di redazione e di allegazione all'atto della situazione patrimoniale e delle relazioni dell'organo di amministrazione e degli esperti nei casi in cui la scissione avviene tramite la costituzione di nuove società e sia previsto il criterio di attribuzione delle quote o di azioni proporzionale alla quota di partecipazione originaria.

Si rammenta, infine, che nelle società per azioni, sebbene la fusione e la scissione non configurino di per sé un'autonoma causa di recesso, il socio assente o dissenziente può far valere tale diritto qualora la deliberazione di fusione o di scissione comporti il verificarsi delle situazioni previste dall'art. 2437 c.c. oppure quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedano espressamente questa operazione tra le cause di recesso del socio.

Viceversa, per le società a responsabilità limitata, l'attuale normativa prevede la fusione e la scissione tra le cause che giustificano il recesso del socio (art. 2473 c.c.).

Pertanto, nelle ipotesi in cui al socio è attribuito il diritto di recedere dalla società, trova applicazione la *Norma 10.8.*

Norma 10.5. Conferimento di azienda

Principi

I collegi sindacali, sia quello della società conferente sia quello della società conferitaria, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigilano sul rispetto delle condizioni di legge previste in punto di conferimento d'azienda, sulla base delle informazioni acquisite dall'organo amministrativo e, se presente, dall'incaricato della revisione legale.

Riferimenti normativi

Artt. 2342, 2343, 2343-*ter*, 2343-*quater*, 2440 e 2441, commi 4 e 6, 2464, 2465, 2466, 2481, 2481-*bis* c.c.

Criteri applicativi

I collegi sindacali, sia quello della società conferente sia quello della società conferitaria, vigilano sulla disciplina applicabile ai conferimenti d'azienda, sollecitando eventualmente l'organo amministrativo alla regolare e puntuale esecuzione delle formalità e al rispetto delle disposizioni di legge e delle previsioni di statuto.

I collegi sindacali della società conferente e di quella conferitaria verificano che i criteri seguiti nella determinazione del valore di conferimento e del valore delle azioni o quote ricevute in corrispettivo siano



tecnicamente corretti; a tal fine assumono le necessarie informazioni in merito alle tecniche di valutazione degli elementi che compongono il complesso aziendale conferito.

Il collegio sindacale della società conferitaria effettua i controlli previsti per l'aumento di capitale sociale tramite conferimento di beni in natura.

Il collegio sindacale della società conferitaria verifica che:

- in sede di delibera dell'aumento di capitale, le azioni in precedenza emesse siano state interamente liberate ex artt. 2438 c.c. e 2481 c.c.;
- il conferimento sia accompagnato dalla necessaria perizia di stima e che questa contenga i contenuti minimi previsti per legge ex art. 2343 c.c. - o, sussistendone le condizioni, ci si sia avvalsi delle modalità di cui all'art. 2343-ter c.c. nel cui caso il collegio sindacale dovrà accertare che sia stata presentata l'opportuna documentazione – ovvero dalla relazione giurata redatta ai sensi dell'art. 2465 c.c.;
- l'organo amministrativo provveda nei termini previsti alle prescrizioni dell'art. 2343, commi 3 e 4, c.c., relative e conseguenti alla valutazione della stima peritale, salvo il caso in cui, sussistendone le condizioni, ci si è avvalsi delle prescrizioni di cui all'art. 2343-ter c.c. nel cui caso i sindaci dovranno accertare che l'organo amministrativo provveda nei termini previsti alle prescrizioni di cui all'art. 2343-*quater* c.c.;
- qualora la facoltà di aumentare il capitale sociale sia stata delegata all'organo amministrativo, siano osservate le prescrizioni e le formalità previste dalla legge;

Particolare attenzione deve essere posta nel verificare se il conferimento evidenzia un avviamento. In tal caso, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 6, c.c. il collegio sindacale esprime il proprio consenso affinché l'avviamento possa essere iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale (si veda *Norma 3.7.*).

Commento

Il conferimento d'azienda è fattispecie riconducibile alla più ampia categoria dei conferimenti in natura disciplinati dagli artt. 2342, 2343, 2343-ter e *quater*, 2440 e 2441, commi 4 e 6, c.c. e per la s.r.l. dagli artt. 2464 e 2481 – *bis* c.c..

Si ritiene opportuno sottolineare, a tal proposito, che la finalità sottesa alla verifica da parte del collegio sindacale del corretto adempimento degli obblighi di legge sopra richiamati è, primariamente, quella di garantire l'integrità del patrimonio sociale per l'importanza che questo assume sia nei confronti dei soci, anche nei loro reciproci rapporti, sia nei confronti dei terzi creditori.



Norma 10.6. Prestiti obbligazionari e strumenti finanziari partecipativi

Principi

In caso di emissione di prestiti obbligazionari o di strumenti finanziari partecipativi, sulla base delle informazioni acquisite dall'organo amministrativo e dall'incaricato della revisione legale, il collegio sindacale vigila sul rispetto delle norme di legge (informativa, requisiti e procedure), dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile in relazione alla specifica operazione.

Riferimenti normativi

Artt. 2346, comma 6, 2349, comma 2, 2410 ss. c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale, nel caso sia emesso un prestito obbligazionario, verifica:

- la legittimazione dell'organo sociale (organo amministrativo o assemblea dei soci) a deliberare l'emissione del prestito;
- l'osservanza delle disposizioni di legge e, in particolare, il rispetto dei limiti posti dalla legge all'emissione di obbligazioni;
- la rispondenza del prestito ai principi di corretta amministrazione;
- il rispetto del regolamento del prestito obbligazionario.

I sindaci, nell'ambito dell'attività di vigilanza, verificano che:

- l'emissione del prestito sia deliberata dall'organo amministrativo, salvo diversa disposizione statutaria o di legge;
- la deliberazione di emissione risulti da verbale redatto da notaio e che la stessa sia stata depositata ed iscritta a norma dell'art. 2436 c.c.;
- i titoli emessi abbiano un contenuto conforme all'art. 2414 c.c.;
- nel caso siano previste garanzie reali a favore dei sottoscrittori, la delibera di emissione delle obbligazioni contenga la designazione di un notaio che per conto dei sottoscrittori compia le formalità necessarie per la costituzione delle medesime garanzie (art. 2414-bis c.c.);
- i sottoscrittori delle obbligazioni si legittimino nell'assemblea degli obbligazionisti (art. 2415 c.c.) e sia istituito e tenuto il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti (art. 2421, n. 7, c.c.);



- gli obbligazionisti siano rappresentati da un rappresentante comune eletto dall'assemblea degli obbligazionisti o, in mancanza, dal Tribunale su richiesta di uno o più obbligazionisti o dell'organo amministrativo (art. 2417 c.c.);
- nel caso in cui la società proceda a una riduzione del capitale sociale (art. 2413, c.c.), sia rispettato il vincolo di cui all'art. 2412, c.c.;
- sia rispettata la procedura di cui all'art. 2420 c.c. in caso di sorteggio delle obbligazioni.

In presenza di obbligazioni convertibili in azioni i sindaci verificano che:

- in ipotesi di capitale sociale interamente versato, l'assemblea straordinaria dei soci abbia determinato il rapporto di cambio, il periodo e la modalità di conversione e che il capitale sociale risulti interamente versato;
- sia deliberato contestualmente l'aumento di capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione;
- i titoli obbligazionari riportino in aggiunta a quanto stabilito dall'art. 2414 c.c., il rapporto di cambio e le modalità di conversione;
- nel primo mese di ciascun semestre l'organo amministrativo provveda all'emissione delle azioni da attribuire in conversione e che entro il mese successivo l'organo amministrativo depositi presso il registro delle imprese l'attestazione dell'aumento di capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse;
- in pendenza dei termini per la conversione la società non deliberi modifici statutarie concernenti la riduzione del capitale sociale o la distribuzione degli utili salvo pubblicazione quanto previsto dall'art. 2420 - *bis* c.c.;
- venga proporzionalmente modificato il rapporto di cambio, nei casi di aumento del capitale sociale mediante imputazione di riserve o diminuzione dello stesso a causa di perdite.

I sindaci sono poi tenuti a uno specifico obbligo di attestazione dall'art. 2412 c.c..

L'attività espletata e la specifica attestazione prevista dall'art. 2412 c.c. risultano nel libro dei verbali delle adunanze del collegio sindacale.

Analoghi controlli, senza tener conto dei limiti di cui all'art. 2412 c.c., devono essere eseguiti nella s.p.a. in caso di emissione di mini-bond. In questi casi dovranno valutarsi eventuali regole previste statutariamente e l'eventuale procedura per l'ammissione dei titoli alla quotazione.

Il collegio sindacale, nel caso siano emessi strumenti finanziari partecipativi a fronte di particolari apporti ovvero a favore dei prestatori di lavoro, verifica:



- la legittimazione dell'organo sociale (organo amministrativo o assemblea dei soci ordinaria o straordinaria ovvero, in caso di strumenti finanziari emessi a favore dei prestatori di lavoro, assemblea straordinaria) a deliberare l'emissione degli strumenti partecipativi;
- l'osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto e, in particolare, il rispetto delle disposizioni statutarie che ne disciplinano condizioni e modalità di emissione, il conferimento di diritti patrimoniali e/o amministrativi, il trasferimento;
- la rispondenza ai principi di corretta amministrazione;
- il rispetto del regolamento di emissione degli strumenti partecipativi.

Con riferimento alle società a responsabilità limitata si rammenta che l'attuale normativa consente, al ricorrere di determinate condizioni, di emettere titoli di debito (art. 2483 c.c.). In tali ipotesi il collegio, nell'ambito dell'attività di vigilanza, deve, altresì, verificare la rispondenza di questa operazione ai presupposti previsti dall'art. 2483 c.c. e ai principi di corretta amministrazione sulla base dei suindicati criteri.

In particolare, anche nelle s.r.l. è ammissibile ricorrere all'emissione di mini-bond.

In tale circostanza l'organo di controllo della società a responsabilità limitata dovrà accertare:

- 1) che la possibilità di emettere titoli di debito, ex art. 2483 c.c., sia contemplata dall'atto costitutivo;
- 2) quale sia l'organo competente a deliberare l'emissione e la regolarità della relativa delibera;
- 3) il rispetto di eventuali limiti, modalità e quorum;
- 4) che sia istituito il registro dell'emittente e la regolarità della sua tenuta;
- 5) Il rispetto del regolamento del prestito.

Commento

Nell'ambito dell'emissione di prestiti obbligazionari, di mini bond e di strumenti finanziari partecipativi, il collegio sindacale, oltre a vigilare sull'osservanza da parte dell'organo amministrativo delle norme di legge e statutarie, valuta la "rispondenza" del prestito obbligazionario ai principi di corretta amministrazione sulla base di un giudizio che tenga conto della giustificazione economica dell'operazione, non per valutarne il merito, bensì per valutare i parametri di diligenza amministrativa che hanno condotto a tale scelta.

È opportuno, inoltre, che i sindaci partecipino alle assemblee degli obbligazionisti e dei possessori di strumenti finanziari.

Con riferimento alle società a responsabilità limitata si rammenta, infine, che l'attuale normativa consente, al ricorrere di determinate condizioni, alla società di emettere titoli di debito (art. 2483 c.c.). In tali ipotesi il collegio, nell'ambito dell'attività di vigilanza, deve, altresì, verificare la rispondenza di questa operazione ai



presupposti previsti dall'art. 2483 c.c. e ai principi di corretta amministrazione sulla base dei suindicati criteri.

Norma 10.7. Finanziamenti dei soci

Principi

Il collegio sindacale verifica che la concessione di finanziamenti da parte dei soci avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge e dello statuto.

Riferimenti normativi

Artt. 2467, 2497-*quinquies* c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale verifica sia nelle società per azioni, sia nelle società a responsabilità limitata, che i finanziamenti soci (senza sottoscrizioni di prestiti obbligazionari) siano in linea con le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in materia.

Nelle società soggette a direzione e coordinamento da parte di altro soggetto il collegio sindacale controlla, altresì, che in caso di restituzione dei finanziamenti dei soci siano rispettate le previsioni del primo comma dell'art. 2497-*quinquies* c.c..

Nelle società a responsabilità limitata ovvero nelle società soggette a direzione e coordinamento da parte di altro soggetto il collegio sindacale verifica, altresì, che i finanziamenti dei soci, se erogati al ricorrere di situazioni di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto patrimonio netto della società, non siano restituiti agli stessi, in violazione di quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2467 c.c. in un momento di crisi e sottocapitalizzazione (specialmente se la stessa crisi possa preludere ad una eventuale dichiarazione di fallimento).

In ogni caso nell'ambito dell'eventuale restituzione del prestito in situazione di crisi, particolare attenzione dovrà essere prestata ai gradi di privilegio dei vari debiti sociali.

Nel caso di finanziamenti intercompany a condizioni non di mercato il collegio vigila che gli amministratori motivino adeguatamente l'interesse sociale e i vantaggi reciproci che caratterizzano l'operazione di finanziamento.

Commento

La vigilanza dell'organo di controllo è finalizzata a scongiurare il rischio che attraverso la restituzione, vengano lesi i diritti dei creditori mediante un'indebita riduzione del patrimonio sociale.



In particolare, si osserva che la disciplina dei finanziamenti dei soci di società a responsabilità limitata contenuta dall'art. 2467 c.c. introduce, per le imprese che si trovino in uno stato di squilibrio finanziario, un principio di corretto finanziamento la cui violazione comporta la riqualificazione imperativa del finanziamento in prestito postergato rispetto alla soddisfazione degli altri debitori. Tale principio si applica, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2497-*quinquies* c.c., anche alle società soggette all'altrui direzione e coordinamento.

In linea con la prevalente giurisprudenza ad oggi intervenuta sembra potersi ritenere che tali norme si applichino anche alle società per azioni a carattere personalistico (o di piccola dimensione).

Va ricordato, infine, che i crediti derivanti da finanziamenti effettuati da soci in esecuzione di un concordato preventivo (anche in bianco) o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato sono prededucibili fino a concorrenza dell'80% del loro ammontare in deroga alla postergazione *ex art.* 2467 c.c. e 2497-*quinquies* c.c., come prevede l'art. 182 – *quater* l.f.

Il Collegio sindacale, nel caso di operazioni di finanziamento intercompany concluse a condizioni non di mercato, deve vigilare che gli amministratori negli atti e delibere inerenti al finanziamento diano congrua motivazione dell'interesse sociale dell'operazione e dei vantaggi reciproci da essa scaturenti. A tal riguardo particolare attenzione va posta nei casi di finanziamenti provenienti da società controllata nei confronti della controllante. Gli amministratori della società controllata devono, infatti, far emergere chiaramente i reciproci vantaggi derivanti dall'operazione infragruppo che non possono essere relegati alla mera appartenenza al gruppo stesso.

Norma 10.8. Recesso ed esclusione del socio

Principi

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza da parte degli amministratori delle norme di legge e dello statuto applicabili in caso di recesso del socio sulla base delle informazioni acquisite dall'organo amministrativo e dall'incaricato della revisione legale.

Nelle s.r.l., nei casi di esclusione del socio (art. 2473-bis c.c.), il collegio sindacale vigila sull'osservanza delle disposizioni statutarie relative alle cause e al procedimento di esclusione, nonché sul rispetto delle disposizioni relative alle modalità di rimborso della partecipazione sociale.

Riferimenti normativi

Artt. 2437 - 2437-*quater*, artt. 2473 c.c., 2473 – *bis* c.c.



Criteri applicativi

Con riferimento alle società per azioni, il collegio sindacale vigila:

- sull'osservanza delle disposizioni di legge e delle previsioni dello statuto in ordine alle cause di recesso;
- sull'osservanza dei criteri di determinazione del valore delle azioni stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, c.c., in forza del quale, in caso di recesso, il valore di liquidazione delle azioni è determinato dall'organo amministrativo, sentito anche il parere del collegio sindacale e del revisore legale;
- al ricorrere di deliberazioni che possono determinare il recesso del socio, salvo il caso di espressa rinuncia di tutti i soci, sulla preventiva comunicazione a questi ultimi del valore delle azioni e delle modalità tramite cui tale valore è stato determinato, nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea, come previsto dall'art. 2437 – ter, comma 5, c.c.;
- sul rispetto delle modalità e dei termini previsti per l'esercizio del diritto di recesso;
- sulla conformità alla legge del procedimento di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-quater c.c.;
- sulla modificazione dell'atto costitutivo e comunicazione al Registro delle imprese dell'avvenuto recesso.

Con riferimento alla società a responsabilità limitata il collegio sindacale (o il sindaco unico), ove presente, vigila:

- sull'osservanza delle disposizioni di legge in ordine alle cause di recesso;
- sul rispetto delle previsioni statutarie in ordine alle cause di recesso del socio;
- sulle modalità di esercizio del diritto di recesso da parte del socio;
- sull'osservanza dei criteri di determinazione del valore della partecipazione del socio recedente secondo le previsioni di cui all'art. 2473 c.c.;
- sulla conseguente modifica dell'atto costitutivo e sulla comunicazione al Registro delle imprese dell'avvenuto recesso.

Al ricorrere di una causa di esclusione del socio di s.r.l., il collegio sindacale, ove presente, vigila che:

- la causa dell'esclusione sia contemplata nello statuto della società;
- il procedimento di esclusione del socio coincida con quello disciplinato nello statuto della società;
- il rimborso della partecipazione del socio escluso avvenga secondo i criteri di cui all'art. 2473 – bis c.c..



Commento

Qualora gli argomenti posti all'ordine del giorno possano comportare l'esercizio del diritto di recesso, è compito del collegio sindacale di s.p.a. vigilare affinché l'organo amministrativo determini il valore di liquidazione delle azioni.

Il collegio sindacale accerta che il procedimento adottato dall'organo amministrativo per la determinazione del valore della partecipazione del socio sia conforme alla legge e allo statuto. Operativamente, il collegio è tenuto a verificare, dunque, l'esistenza di una situazione patrimoniale *ad hoc*, nonché di una traccia scritta del procedimento seguito dall'organo amministrativo e, quindi, che i criteri adottati siano tecnicamente corretti. Al riguardo, si ricorda che l'art. 2437 – *ter* c.c. prescrive che la valutazione debba essere effettuata tenendo conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali, nonché, ove esistente, del valore di mercato delle azioni.

La legge attribuisce, inoltre, uno specifico e rilevante compito al collegio sindacale nel procedimento di determinazione del valore delle azioni da liquidare al socio receduto. Gli amministratori devono, infatti, determinare il valore delle azioni anche in funzione del parere rilasciato dal collegio sindacale.

Con riferimento alla società a responsabilità limitata, la norma di riferimento per il recesso del socio è rappresentata dall'art. 2473 c.c.

In relazione alla determinazione del valore della quota sociale da rimborsare al socio, la legge, non replicando le previsioni di cui al summenzionato art. 2437 – *ter* c.c. dettate per la s.p.a., specifica che tale rimborso vada effettuato in proporzione al patrimonio sociale tenendo in considerazione il valore di mercato della partecipazione al momento della dichiarazione di recesso e demandando tale determinazione, in caso di disaccordo, ad una relazione giurata di un terzo nominato dal Tribunale che opererà ai sensi dell'art. 1349 c.c.

V'è da dire, inoltre, che solo nella s.r.l. una previsione statutaria può individuare specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa: in tal caso, ai fini del rimborso della partecipazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2473 c.c. esclusa la possibilità del rimborso mediante riduzione del capitale sociale.

Norma 10.9. Scioglimento e liquidazione

Principi

Il collegio sindacale verifica, sulla base delle informazioni acquisite la fondatezza o, qualora non preventivamente rilevate, valuta la sussistenza di cause di scioglimento della società, informandone tempestivamente l'organo amministrativo. In assenza di accertamento da parte di quest'ultimo, il collegio si attiva, esercitando i poteri previsti dalla legge.



Riferimenti normativi

Artt. 2484 - 2496 c.c.

Criteri applicativi

Al verificarsi di una causa di scioglimento della società, il collegio verifica:

- la conoscenza della causa di scioglimento da parte dell'organo amministrativo;
- la convocazione senza indugio del consiglio di amministrazione;
- richiede, in caso di inerzia dell'organo amministrativo, che venga convocato senza indugio il consiglio di amministrazione affinché accerti la sussistenza della causa di scioglimento e iscriva la relativa delibera presso l'ufficio del Registro delle imprese;
- la gestione della società da parte dell'organo amministrativo ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale;
- la convocazione dell'assemblea per assumere le delibere di cui all'art. 2487, comma 1, c.c..

In caso di omissione dell'organo amministrativo, e limitatamente alle situazioni in cui non sussista dubbio alcuno sulla intervenuta causa di scioglimento, il collegio presenta istanza al Tribunale competente affinché ne accerti il verificarsi.

Una volta dichiarato lo scioglimento della società, in caso di omissione o di ritardo dell'organo amministrativo, il collegio sindacale richiede con istanza al Tribunale di provvedere alla convocazione dell'assemblea per le delibere di cui all'art. 2487, comma 1, c.c.. Nel caso in cui alcuni componenti del collegio siano in disaccordo sulla intervenuta causa di liquidazione e quindi sulla necessità di proporre istanza al Tribunale, la stessa può essere predisposta ed inoltrata dal singolo sindaco.

Nel corso della procedura di liquidazione, il collegio sindacale svolge le proprie funzioni di vigilanza ed esercita i propri poteri, tenuto conto del particolare *status* e delle mutate finalità della società. Pertanto, l'organo verifica che il liquidatore (o il comitato dei liquidatori):

- rispetti i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e i poteri ad esso conferiti dall'assemblea;
- prosegua l'attività d'impresa solo se a tal fine autorizzato dall'assemblea;
- rediga il bilancio iniziale di liquidazione;
- rediga gli eventuali bilanci intermedi (annuali) di liquidazione;
- rediga il bilancio finale di liquidazione e depositi eventuali somme non riscosse;
- chieda la cancellazione della società.

Il collegio sindacale è tenuto, altresì, a predisporre ai sensi dell'art. 2429 c.c. la relazione sul bilancio iniziale, sugli eventuali bilanci intermedi (annuali) e sul bilancio finale di liquidazione.

Il collegio sindacale può chiedere al Tribunale la revoca per giusta causa dei liquidatori.



In caso di inerzia dei liquidatori, il collegio può chiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese.

Commento

Il collegio sindacale, nell'ambito della propria attività di vigilanza sul rispetto della legge e dei principi di corretta amministrazione, vigila, altresì, sulla procedura di scioglimento e di liquidazione della società.

Particolare attenzione deve essere dedicata dall'organo di controllo alla fase iniziale del procedimento cioè quando sia intervenuta una causa di scioglimento non rilevata dagli amministratori. In queste situazioni il collegio dovrà attivarsi evidenziando per iscritto agli amministratori la circostanza anzidetta e convocando l'assemblea "*motu proprio*" qualora gli amministratori rimanessero inerti dinanzi alle istanze dell'organo di controllo. Nel caso in cui una conclamata causa di liquidazione (sulla quale non devono però sussistere elementi di dubbio) non venga palesata, il collegio (o in sua vece anche i singoli sindaci) anche allo scopo di evitare danni alla società deve fare istanza al Tribunale per consentire l'accertamento dell'intervenuta causa di scioglimento (art. 2487 c.c.). In particolare, ai fini dell'espletamento dei propri compiti, il collegio sindacale può:

- esercitare il potere di acquisire informazioni, richiedendo notizie al liquidatore sull'andamento delle operazioni liquidatorie o sull'effettuazione di specifiche attività;
- partecipare alle adunanze degli organi sociali (ivi comprese le riunioni del comitato dei liquidatori se nominato);
- effettuare, se del caso, atti di ispezione e controllo e, se ne ricorrono i presupposti, convocare l'assemblea dei soci o finanche presentare denuncia *ex art. 2409 c.c.* al Tribunale.

Norma 10.10. Vigilanza del collegio sindacale di s.p.a. ed s.r.l. con socio unico

Principio

Nelle s.p.a. e nelle s.r.l. unipersonali, il collegio sindacale, oltre a porre in essere tutte le verifiche effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza nelle società pluripersonali, deve accertare che, quando la pluralità dei soci venga meno, il capitale sottoscritto sia interamente versato secondo le modalità fissate dalla legge e sia effettuato il deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione relativa al socio unico. Il collegio sindacale deve inoltre vigilare sui rapporti fra società ed unico socio in merito ai contratti e le operazioni fra essi intercorsi.



Riferimenti normativi

Artt., 2250, 2325, 2328, co. 1, 2342, co. 4, 2439, co. 1, 2462, co. 2, 2463, 2464, co. 4 e 7, 2470, co. 4 e 7, 2478 co. 3, 2481-*bis*.

Criteri applicativi

Nelle s.p.a. ed s.r.l. unipersonali i sindaci devono vigilare sul rispetto delle relative discipline.

In caso di passaggio da società pluripersonale ad unipersonale essi devono verificare che:

- a) gli amministratori (o il socio unico) abbiano eseguito gli adempimenti pubblicitari presso il Registro delle imprese richiesti dalla legge a seguito dell'intervenuta unipersonalità o qualora muti la persona dell'unico socio (art. 2362, comma 1; art. 2470, comma 4, c.c.);
- b) i versamenti eventualmente ancora dovuti dai soci devono essere effettuati dall'unico socio entro 90 giorni (2342, comma 4; art. 2464, comma 7, c.c.).

Il collegio deve altresì verificare che negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni e a responsabilità limitata sia indicato che queste siano con un unico socio (art. 2250 c.c.) e che qualora la società deliberi l'aumento del capitale, i versamenti dell'unico socio siano eseguiti entro novanta giorni e per l'intero (art. 2339, comma 1, c.c.; art. 2481-*bis* c.c.).

Il collegio dovrà altresì prestare rilevante attenzione ai contratti ed alle operazioni fra società ed unico socio. In entrambi i casi il collegio dovrà verificare che detti rapporti siano trascritti sul libro delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o che risultino da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento eseguito dai creditori (art. 2362 c.c. e art. 2478 c.c.), ponendo particolare attenzione ai contenuti degli anzidetti contratti o operazioni dal momento che si potrebbero determinare situazioni potenzialmente nocive sia per la società, sia, indirettamente, per i terzi e i creditori della stessa.

Commento

Nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata con unico socio (persona fisica o giuridica) il collegio dovrà accertare il rispetto della normativa codicistica in merito agli aspetti pubblicitari (nella corrispondenza) e di formalizzazione della unipersonalità presso il Registro delle imprese (in assenza della quale gli atti compiuti dalla società rendono il socio illimitatamente responsabile).

In presenza di una società pluripersonale che non abbia provveduto alla completa liberazione dei decimi, che a seguito della fuoriuscita di uno o più soci diventi unipersonale, si dovrà verificare che entro 90 giorni l'unico socio abbia integralmente provveduto al versamento del capitale.

Fondamentale appare inoltre la vigilanza nell'ambito delle operazioni e dei contratti posti in essere fra società e socio unico che possono determinare un indebita riduzione del patrimonio e della solvibilità della



società (a favore del socio unico) e quindi un potenziale danno per i creditori ed i finanziatori della società stessa (si pensi a titolo esemplificativo a fidejussioni a favore dell'unico socio, a contratti a favore di terzo, a remissione del debito dell'unico socio).

Considerando tali rapporti della società conclusi con "parte correlata", potrebbe essere opportuno che il collegio sindacale acquisisca informazioni dall'incaricato della revisione legale.



NORMA 11. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI DI IMPRESA

Norma 11.1. Prevenzione ed emersione della crisi

Principi

Il collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila che il sistema di controllo e gli assetti organizzativi adottati dalla società risultino adeguati a rilevare tempestivamente segnali che facciano emergere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come una entità in funzionamento.

Il collegio sindacale può chiedere chiarimenti all'organo di amministrazione e, se del caso, sollecitare lo stesso ad adottare opportuni provvedimenti.

Riferimenti normativi

Artt.2381, 2403, 2403-bis, 2409-septies c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale vigila ai sensi dell'art. 2403 c.c. sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

L'adozione di assetti adeguati è cura dell'organo amministrativo; al collegio spetta vigilare che tali assetti risultino validi sotto un profilo informativo e procedurale (cfr. *Norma 3.4.* e alla *Norma 3.6.*) anche a rilevare tempestivamente quei segnali che possano far emergere significativi dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare nella prospettiva della continuità.

Risultano proficui, a tal fine, gli scambi di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti a cui il collegio sindacale può rivolgersi anche ai fini dell'emissione di un giudizio sulla continuità.

E' opportuno che il collegio, al ricorrere di simili ipotesi, chieda all'organo amministrativo specifici chiarimenti.

Qualora la gestione della società sia affidata ad un amministratore unico, il collegio deve prestare particolare attenzione e può chiedere periodicamente informazioni circa la valutazione dell'adeguatezza degli assetti come anche suggerito dalla *Norma 4.2.*



Nel caso in cui i chiarimenti richiesti non siano ritenuti dal collegio soddisfacenti oppure confermino i dubbi sulla continuità aziendale rilevati dall'incaricato della revisione legale, il collegio sindacale può richiedere all'organo amministrativo di adottare opportuni provvedimenti e ne monitora la realizzazione al fine di verificarne l'efficacia.

Il collegio sindacale sollecita l'organo di amministrazione affinché intervenga tempestivamente, ricorrendo se del caso anche a uno degli istituti di previsti nella legge fallimentare.

Commento

Il collegio sindacale è chiamato dalla legge ad esercitare la funzione di vigilanza di cui all'art. 2403 c.c. che si esplicita, tra l'altro, nel "controllo" sull'adeguatezza degli assetti amministrativi e contabili, l'adozione e la valutazione dei quali rientra tra le competenze degli organi amministrativi.

Il controllo interno ideato dal legislatore, dunque, fa perno su un sistema che abbandona il concetto di verifica *ex post* e che privilegia, al contrario, l'adozione di strumenti organizzativi che siano capaci di rilevare tempestivamente il rischio a seconda delle dimensioni e della tipologia dell'attività di impresa e che siano dunque in grado di riconoscere l'imminenza della crisi. L'adeguatezza delle procedure per rilevare segnali di crisi rientra, infatti, tra le caratteristiche di un assetto organizzativo adeguato.

Considerata la rilevanza degli assetti anche in un'ottica di prevenzione della crisi, si comprende la suddivisione di funzioni tra amministratori delegati (che adottano e curano gli assetti), il consiglio di amministrazione (che valuta l'adeguatezza) e il collegio sindacale (che vigila sull'adeguatezza).

Nello svolgimento di questa attività, il collegio sindacale può essere favorito dallo scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale. E' di tutta evidenza che l'organo incaricato della revisione legale può rappresentare un importante interlocutore del collegio sindacale per l'individuazione di indicatori della crisi, in quanto tenuto, in base al principio di revisione n. 570 e lo IAS 1, paragrafo 24, a verificare la sussistenza del presupposto della continuità aziendale della società soggetta a revisione legale.

Di talchè ogni volta in cui il collegio sindacale, anche a seguito dello scambio di informazioni con l'incaricato della revisione legale, ritenga che il sistema di controllo interno e gli assetti non risultino adeguati a rilevare segnali che possano far emergere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa a continuare ad operare come entità in funzionamento è opportuno che:

- Il collegio richieda all'organo amministrativo di fornire informazioni e chiarimenti in merito (cfr. *Norme 4.2. e 5.2.*);



- il collegio richiede all'organo amministrativo di intervenire tempestivamente ponendo in essere provvedimenti idonei a garantire la continuità aziendale nel caso di conferma dei dubbi o di insufficienti informazioni e chiarimenti da parte degli amministratori;
- il collegio vigili sull'attuazione dei provvedimenti adottati dall'organo amministrativo, sollecitando, se del caso, l'adozione anche di uno degli istituti di composizione negoziale della crisi.

È auspicabile che il collegio sindacale vigili attentamente effettuando controlli e ispezioni tanto più mirati quanto più evidenti siano i segnali di crisi.

Norma 11.2. Segnalazione all'assemblea e denuncia al Tribunale

Principi

Nel caso in cui gli amministratori omettano l'adozione di opportuni provvedimenti, il collegio sindacale può convocare l'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c.

Nei casi in cui il ricorso all'assemblea non abbia avuto luogo o i suoi esiti non siano ritenuti adeguati, il collegio sindacale, qualora la condotta degli amministratori integri anche i presupposti di gravi irregolarità, ove consentito dalla legge, può proporre la denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.

Riferimenti normativi

Artt. 2406, 2409 c.c.

Criteri applicativi

Qualora, a seguito della sollecitazione da parte del collegio sindacale, l'organo amministrativo non provveda tempestivamente all'adozione di opportuni provvedimenti, il collegio sindacale può:

- convocare l'assemblea – previa comunicazione all'organo amministrativo – per informarla sia dell'inerzia degli amministratori sia dello stato di crisi, secondo quanto precisato nella *Norma 5.7.*;
- presentare, sussistendone i relativi presupposti, denuncia al Tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c., secondo quanto precisato dalla *Norma 6.3.*



Nel dare avvio a tali iniziative appare opportuno, considerate le possibili conseguenze derivanti dall'intervento del collegio sindacale, che esso operi con particolare attenzione nell'evidenziare i fatti ritenuti rilevanti provvedendo a:

- definire in modo puntuale l'ordine del giorno circoscrivendolo alla situazione di crisi;
- esporre in apposita relazione i fatti censurabili e le informazioni acquisite;
- allegare la documentazione di supporto (ad esempio, riscontri effettuati, dati e informazioni ricevuti dall'organo amministrativo o dall'incaricato della revisione legale, intensificando lo scambio informativo con quest'ultimo).

Commento

In caso di inerzia dell'organo amministrativo, ovvero qualora il collegio sindacale ritenga inadeguate le misure da quello eventualmente adottate, l'organo di controllo può, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, convocare l'assemblea per informarla dello stato di crisi e del comportamento degli amministratori.

L'assemblea adeguatamente informata dal collegio sindacale potrebbe, dunque, richiedere agli amministratori di adottare provvedimenti funzionali al superamento della crisi oppure deliberare la revoca degli amministratori.

Al ricorrere dei presupposti di cui agli artt. 2446, 2447, 2482-*bis* e 2482-*ter* c.c., l'assemblea può deliberare, altresì, gli opportuni provvedimenti (quali la riduzione del capitale, la ricapitalizzazione, la trasformazione ovvero lo scioglimento della società). Qualora l'assemblea non adotti opportuni provvedimenti oppure qualora la convocazione dell'assemblea non risulti utile (ad esempio nei casi di mancato raggiungimento dei *quorum* necessari per deliberare a causa dei dissidi fra i soci o del ripetersi di assemblee andate deserte), il collegio sindacale può ricorrere, ove consentito dalla legge, al Tribunale *ex art.* 2409 c.c. in presenza dei presupposti che integrino anche le gravi irregolarità gestionali.

Permane, al verificarsi di una causa di scioglimento e in caso di inerzia dell'organo amministrativo, il potere del collegio sindacale di presentare la relativa istanza al Tribunale secondo quanto previsto dalla *Norma* 10.9..



Norma 11.3. Vigilanza del collegio sindacale in caso di adozione di un piano volto al risanamento ex art. 67, comma terzo, lett. d), l.f.

Principi

Nel caso in cui la società decida di predisporre un piano di risanamento ai sensi dell'art. 67, comma terzo, lett. d), l.f., il collegio sindacale nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila che il professionista incaricato dal debitore di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, sia in possesso dei requisiti di professionalità e di indipendenza previsti dalla legge.

Il collegio sindacale verifica altresì che il contenuto formale dell'attestazione del professionista incaricato sia conforme a quanto richiesto dalla legge.

Quando la società adotta il piano di risanamento, il collegio sindacale vigila sulla corretta esecuzione del piano da parte degli amministratori intensificando la vigilanza.

Riferimenti normativi

Artt. 28, co. 1, lett. a) e lett. b), 67, co. 3, lett. d), l.f., 152 l.f.; artt. 2381, 2403, 2403-bis, co. 2, c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale prende conoscenza del piano di risanamento, pur non essendo tenuto a esprimersi sul merito dello stesso. Esso, oltre al controllo sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, svolge una funzione di vigilanza che attiene sia alla fase di predisposizione della attestazione della fattibilità del piano, sia alla fase esecutiva del piano.

Al momento del conferimento dell'incarico da parte della società, il collegio sindacale è chiamato ad accertare che il professionista prescelto dalla società per l'attestazione del piano sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, comma terzo, lett. d). l.f. (v. *infra*).

Il collegio, inoltre, verifica che questa attestazione presenti i contenuti formali fissati dalla legge.

Nella fase di esecuzione del piano, il collegio sindacale vigila che gli amministratori lo eseguano conformemente a quanto indicatovi. A tal fine, è opportuno che il collegio sindacale richieda periodicamente notizie agli amministratori in relazione al rispetto di contenuti, scadenze e obiettivi ivi indicati e, se del caso, chiarimenti in ordine ai rapporti con consulenti o soggetti a vario titolo designati (sovente dai creditori) per monitorare l'andamento del piano rispetto agli obiettivi prefissati.

È, quindi, opportuno che il collegio vigili con particolare attenzione laddove, a seguito di informazioni acquisite dagli amministratori o nel corso dell'attività di vigilanza, rilevi significativi scostamenti rispetto alle



previsioni del piano. In tal caso, il collegio sindacale può richiedere chiarimenti all'organo amministrativo e, qualora questi non vengano forniti o risultino insufficienti, può convocare, ricorrendone i presupposti quale residuale rimedio, l'assemblea dei soci al fine di comunicare tali fatti e chiedere l'adozione di opportuni provvedimenti.

Nel caso di una riformulazione di un piano già attestato, il collegio sindacale, previamente informato sui nuovi contenuti, verifica che un professionista in possesso dei requisiti fissati dalla legge sia incaricato di redigere una nuova relazione di attestazione.

Requisiti di professionalità e di indipendenza previsti dall'art. 67, comma terzo, lett. d), l.f.

Con particolare riferimento ai requisiti di professionista e di indipendenza, il professionista incaricato dalla società deve essere:

- iscritto nel registro dei revisori legali, di cui all'art. 6 D.lgs. n. 39/2010;
- in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, comma primo, lett. a) e lett. b), l.f. (cioè un professionista iscritto all'albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili o degli avvocati ovvero una associazione professionale o una società tra professionisti);
- in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal medesimo art. 67, comma terzo, lett. d), l.f.

Nello specifico, con riguardo a quest'ultimo requisito, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o comunque disponibili, il collegio sindacale vigila che, al momento dell'accettazione dell'incarico e nel corso dello stesso, il professionista:

- sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 c.c. in tema di ineleggibilità e decadenza dei componenti del collegio sindacale (cfr. *Norma 1.4.*);
- non risulti legato alla società o a quanti abbiano interesse nell'operazione di risanamento, da rapporti di natura personale o professionale che possano comprometterne l'indipendenza;
- non abbia prestato, neanche per tramite di soggetti con cui è legato in associazione professionale, negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero abbia partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Nel caso in cui sorgano dubbi in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 67 l.f., comma terzo, lett.d), l.f., il collegio sindacale può chiedere agli amministratori ulteriori informazioni e



opportuni chiarimenti. Se le informazioni fornite non fossero idonee a fugare i dubbi circa l'indipendenza e l'obiettività dell'attestatore, il collegio sindacale dovrebbe allora intraprendere le opportune azioni di sollecitazione e di reazione (cfr. *Norma 5.2.* e *Norma 5.7.*).

Commento

Una volta che l'organo amministrativo abbia deliberato l'adozione di un piano *ex art. 67*, comma terzo, lett. d), l.f. il collegio esercita precisi obblighi di vigilanza imposti dal generale dovere *ex art. 2403 c.c.*.

Il collegio sindacale è chiamato a valutare l'indipendenza del professionista che deve redigere l'attestazione.

La centralità del ruolo dell'attestatore nella gestione della vicenda della gestione negoziale della crisi di impresa ha comportato l'individuazione, in capo al professionista incaricato dell'attestazione, di specifici requisiti di professionalità e di indipendenza declinati nell'*art. 67*, comma terzo, lett. d) (disposizione a cui rinviano i successivi artt. 161, 182-*bis*, 182-*quinquies* e 186-*bis* l.f. nonché per quanto riguarda il c.d. professionista stimatore l'*art. 124*, co. 3 e 160, co. 2, l.f.).

In altre parole, in base alle informazioni fornite dall'attestatore o comunque disponibili, il collegio sindacale dovrà valutare se sussistono in capo all'attestatore conflitti di interesse ovvero cointeressenze derivanti da interesse personale, autoriesame, eccessiva familiarità, confidenzialità che, di fatto, possano costituire un significativo rischio per l'indipendenza dell'attestatore tale da comprometterne l'obiettività di giudizio.

Si reputa opportuno che l'assenza di rapporti, di relazioni e di situazioni che ricadano nelle ipotesi di cui all'*art. 67*, comma terzo, lett. d), l.f. in capo all'attestatore nominato dalla società possa essere confermata dall'organo di amministrazione con apposita dichiarazione di cui il collegio darà evidenza tramite apposita verbalizzazione.

Con riferimento al requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali di cui agli artt. 6 e ss. D.lgs. n. 39/2010, in assenza di ulteriori specificazioni da parte della legge, si deve ritenere che l'incarico di attestazione possa essere conferito anche a quanti risultino iscritti nella sezione degli inattivi di cui all'*art. 8* del summenzionato d.lgs. n. 39/2010. Si osserva, infatti, che l'iscrizione nella sezione del registro per i revisori inattivi preclude esclusivamente la possibilità di assumere incarichi di revisione legale se non a seguito di specifica attività formativa (cfr. *art. 8* D.lgs. n. 39/2010).

In conclusione, si ritiene che il collegio sindacale possa valutare la regolarità formale della attestazione, vale a dire che essa contenga un espresso giudizio sulla veridicità dei dati aziendali e un giudizio prognostico sulla fattibilità del piano come impone la legge, senza peraltro entrare nel merito delle valutazioni e delle



verifiche effettuate dall'attestatore. Un utile modello di riferimento per la redazione dell'attestazione è rappresentato da quanto suggerito nel documento *"Principi di attestazione dei piani di risanamento"* elaborato da IRDCEC (oggi FNC), AIDEA, ANDAF, APRI, OCRI e validato dal CNDCEC.

Appare opportuno, anche in considerazione della non trascurabile circostanza che il piano attestato inerisce ad una vicenda esclusivamente negoziale che non prevede coinvolgimento né dell'autorità giudiziaria né di un commissario giudiziale, che il collegio sindacale richieda adeguate informazioni durante l'intero periodo di risanamento previsto dal piano onde verificarne la concreta applicazione e l'effettiva capacità di risolvere la crisi (od anche la situazione di pre-crisi). In particolare, è auspicabile che eventuali rilevanti scostamenti occorsi durante l'esecuzione del piano siano tempestivamente comunicati al collegio sindacale dato che il piano attestato non richiede il consenso di alcuno, né tanto meno un vaglio omologatorio. Sarà, quindi, solo la concreta esecuzione dello stesso a mostrarne le capacità risolutive. Nel caso in cui queste non emergano come tali, infatti, la società dovrà adottare tempestivamente altre misure. E' del pari opportuno che al verificarsi di significativi scostamenti il collegio sindacale solleciti l'organo amministrativo a confrontarsi con i creditori principali per valutare la perdurante validità del piano in termini di attualità ovvero per approntare le integrazioni che si rendano necessarie o, se del caso, anche in presenza di modifiche sostanziali, predisporre uno nuovo. In quest'ultimo caso si renderà necessaria una nuova attestazione.

Norma 11.4. Vigilanza del collegio sindacale in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f.

Principi

Nel caso in cui la società decida di accedere a un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis l.f., il collegio sindacale vigila che il professionista incaricato dal debitore di attestare la veridicità dei dati aziendali e l'attuabilità dell'accordo medesimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il collegio sindacale verifica altresì che il contenuto formale dell'attestazione del professionista incaricato sia conforme a quanto richiesto dalla legge.

Nel caso in cui la società depositi una proposta di accordo, ai sensi dell'art. 182 – bis, sesto comma, l.f., il collegio sindacale vigila che il professionista incaricato dal debitore di rilasciare la dichiarazione sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge fallimentare.

Dopo l'omologazione da parte del Tribunale, il collegio sindacale vigila sulla corretta esecuzione dell'accordo da parte dell'organo amministrativo.



Riferimenti normativi

Artt. 28, co. 1, lett. a) e lett. b), 67, co. 3, lett. d), 152, 161, 182-*bis* l.f.; artt. 2381, 2403, 2403-*bis*, co. 2, c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale prende conoscenza dell'accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato ai sensi dell'art. 182-*bis* l.f., pur non essendo tenuto a esprimersi sul merito dello stesso. Esso svolge la funzione di vigilanza ex art. 2403 c.c. che, in tale occasione, viene esercitata anche con riferimento alla predisposizione della attestazione dell'accordo già formalizzato e all'esecuzione del piano.

Al momento del conferimento dell'incarico da parte della società, il collegio sindacale è chiamato ad accertare che il professionista prescelto dalla società per l'attestazione dell'accordo di ristrutturazione sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, comma terzo, lett. d) l.f..

Il collegio verifica, inoltre, che questa attestazione presenti i contenuti formali fissati dalla legge.

Successivamente è opportuno che il collegio sindacale accerti che l'accordo, con la documentazione a corredo e l'attestazione del professionista, sia depositato presso il Tribunale per l'omologazione e depositato presso il Registro delle imprese per la pubblicazione.

A seguito dell'omologazione, il collegio sindacale vigila, per l'intero periodo preso in considerazione ai fini della ristrutturazione, sulle modalità di integrale pagamento dei creditori estranei all'accordo nei termini stabiliti dalla legge (centoventi giorni dall'omologazione dell'accordo in caso di crediti già scaduti ovvero centoventi giorni dalla scadenza in caso di crediti non ancora scaduti) e sulla esecuzione da parte degli amministratori delle soluzioni indicate nell'accordo di ristrutturazione.

È opportuno, quindi, che il collegio richieda informazioni agli amministratori e che vigili in particolare laddove, a seguito di informazioni acquisite dagli amministratori o nel corso di ispezioni dell'attività di vigilanza, rilevi significativi scostamenti rispetto alle previsioni dell'accordo. In tal caso, il collegio sindacale può richiedere chiarimenti all'organo amministrativo e, qualora essi non vengano forniti o risultino insufficienti, può convocare, ricorrendone i presupposti, l'assemblea dei soci al fine di comunicare tali circostanze, nonché adottare le opportune iniziative.

Qualora la società voglia procedere con il deposito del c.d. preaccordo (ipotesi tratteggiata nell'art. 182-*bis*, sesto comma, l.f.), a seguito della conclusione delle trattative con i creditori ma prima della formalizzazione dell'accordo, il collegio sindacale, previamente informato, è chiamato ad accertare la sussistenza dei requisiti di professionalità e indipendenza di cui all'art. 67, comma terzo, lett. d) (cfr. *Norma* 11.3.), in capo al soggetto incaricato di rilasciare la dichiarazione.



Il collegio sindacale verifica che questa dichiarazione abbia i contenuti di forma fissati dalla legge.

Successivamente, e ai fini della concessione del decreto di divieto o di sospensione di azioni esecutive o cautelari da parte del Tribunale, è opportuno che il collegio sindacale accerti che il c.d. preaccordo, con la documentazione a corredo e la dichiarazione del professionista, sia depositato presso il Tribunale.

Una volta concesso il decreto, il collegio sindacale vigila che nei termini indicati dalla legge e fissati nel decreto del Tribunale vengano depositati l'accordo di ristrutturazione e la relazione di attestazione redatta dal professionista.

Commento

La ristrutturazione del debito contenuta nell'accordo, e presumibilmente specificata nel piano ad esso sottostante, rientra tra quegli atti di gestione di cui il collegio sindacale deve essere informato dall'organo amministrativo.

Si ritiene innanzitutto che, nel caso in cui la società decida di accedere a un accordo di ristrutturazione dei debiti, il collegio sindacale debba essere previamente informato dagli amministratori delle trattative avviate con i creditori che rappresentino la percentuale qualificata prevista dalla legge (almeno il 60%) e, se del caso, della volontà di procedere al deposito della proposta di accordo elaborata nel corso di quelle trattative. L'art. 182-bis, sesto comma, l.f. (aggiunto a seguito della conversione in legge del D.l. n. 78/2010), infatti, concede al debitore la facoltà di presentare un'apposita istanza al fine di ottenere l'effetto protettivo del divieto di iniziare o della sospensione di azioni cautelari o esecutive. La legge specifica che a tale istanza vada allegata la documentazione prevista nell'art. 161, commi primo e secondo, let. a), b), c), d), l.f. e la proposta di accordo corredata da una dichiarazione, avente valore di autocertificazione, con cui i rappresentanti legali della società attestino, sotto la loro personale responsabilità, che sono in corso trattative sulla proposta con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti e, infine, da una dichiarazione del professionista indipendente circa l'idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con cui non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare.

Alla luce di quanto detto, è opportuno che già nel corso delle trattative, e dunque sin da epoca anteriore alla formalizzazione dell'accordo, il collegio sindacale, nell'esercizio della funzione di vigilanza ex art. 2403 c.c., impieghi estrema attenzione e particolare cautela, acquisendo adeguata conoscenza delle caratteristiche dell'accordo di ristrutturazione, al fine di svolgere la propria vigilanza sull'adeguatezza degli assetti in relazione alla possibile conclusione dell'accordo.



Norma 11.5. Vigilanza del collegio in caso di concordato con riserva ex art. 161, comma sesto, l.f.

Principi

Nel caso in cui la società decida di proporre la domanda di concordato con riserva ai sensi dell'art. 161, comma sesto, l.f., il collegio sindacale vigila ai sensi dell'art. 2403 c.c .

Il collegio sindacale vigila altresì sul rispetto dei presupposti di legge nel caso in cui, a seguito del deposito del ricorso contenente domanda di concordato con riserva, la società depositi domanda di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis l.f.

Riferimenti normativi

Art. 161, co. 6, l.f., art. 182 – bis l.f.; art. 2403 c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale prende conoscenza della deliberazione della società di presentare domanda di concordato con riserva.

Il collegio sindacale, nello svolgimento delle funzioni riconosciutagli dalla legge ai sensi dell'art. 2403 c.c., vigila che, unitamente al ricorso contenente la domanda, siano depositati i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e che non sussistano le circostanze ostative all'ammissibilità di cui all'art. 161, comma nono, l.f., vale a dire che la società non abbia presentato nei due anni precedenti domanda di analogo contenuto alla quale non abbia fatto seguito l'omologazione del concordato preventivo o la ristrutturazione dei debiti.

Laddove, poi, il Tribunale decreti l'ammissione della domanda di concordato con riserva e fissi i termini per la documentazione richiesta ad integrazione della domanda (proposta, piano e documentazione richiesta ai sensi dell'art. 161, commi primo e secondo, l.f.), il collegio sindacale è chiamato a vigilare che la società produca tale documenti in tempo utile.

Il collegio sindacale vigila che l'attestazione sia redatta da un professionista in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e ne verifica il contenuto sotto un profilo formale (Cfr. *Norma 11.3.*).

Se in pendenza dei termini fissati dal Tribunale, la società, in alternativa alla proposta di concordato, depositi una domanda di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis l.f., il collegio sindacale, previamente informato dall'organo amministrativo, vigila che ricorrano i presupposti richiesti dalla legge ed effettua i controlli sopra indicati (cfr. *Norma 11.3.*).

A seguito del deposito della domanda prenotativa e fino al decreto di cui all'art. 163 l.f. il collegio sindacale



intensifica la vigilanza sugli assetti organizzativi adottati anche in funzione di garantire il rispetto della *par condicio creditorum*.

Commento

Il D.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, ha significativamente modificato la disciplina del concordato cd. in bianco contenuta nell'art. 161 l.f. e introdotta tramite il D.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.

Il deposito della domanda prenotativa di cui all'art. 161, comma sesto, l.f., non altera la funzione di vigilanza tradizionalmente esercitata dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2403 c.c. che intensifica la propria attività di vigilanza sull'adeguatezza degli assetti adottati.

Al riguardo, va messo in luce che l'attuale formulazione della legge fallimentare pone in capo agli organi di amministrazione e controllo della società una serie di ulteriori adempimenti direttamente riconducibili alle "fasi" scandite nel sub-procedimento di concordato con riserva.

In occasione del deposito della domanda prenotativa di concordato, il collegio sindacale è chiamato a vigilare sulla completezza della documentazione esibita a corredo della domanda e sulla concreta possibilità di accedere a tale istituto. L'attività di vigilanza dell'organo, pertanto, si esplicherà in questa prima fase sulla corretta formazione del "fascicolo" e con riferimento all'ulteriore requisito di ammissibilità declinato nell'art. 161, comma nono, l.f. a mente del quale la domanda è inammissibile quando la società nei due anni precedenti ha presentato altra domanda prenotativa a cui non abbia fatto seguito l'ammissione al concordato o l'omologazione di un accordo di ristrutturazione.

Una volta che il Tribunale abbia concesso i termini (fissati tra sessanta e centoventi giorni e prorogabili di non oltre sessanta giorni e solo per giustificati motivi) per "completare" la domanda, si ritiene che nello svolgimento della funzione ex art. 2403 c.c., il collegio sindacale vigili che la società produca nei tempi fissati, la proposta, il piano e la documentazione a corredo, ovvero che, in alternativa, la società faccia seguire una domanda per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione. In questi casi la vigilanza del collegio sindacale che, in conformità a quanto precisato in queste Norme, è espletata con riferimento ai requisiti di professionalità e di indipendenza del professionista attestatore avrà ad oggetto anche la ricorrenza delle condizioni richieste per lo *switch* (in accordo).

Va evidenziato che a seguito delle modifiche del 2013, il Tribunale, con lo stesso decreto con cui fissa i termini, può nominare anticipatamente rispetto all'apertura del concordato, un commissario giudiziale. Al



verificarsi di tali ipotesi, simmetricamente a quanto avviene nell'ambito della procedura di concordato preventivo, si ritiene che il collegio sindacale, permanendo nell'esercizio delle proprie funzioni quale organo societario di controllo, debba favorire un virtuoso flusso di informazioni con l'organo di nomina giudiziaria, comunicando eventuali irregolarità riscontrate nella gestione anche al fine di consentire allo stesso di riferirne immediatamente al Tribunale come espressamente prevede l'art. 161, comma sesto, l.f. al ricorrere delle condotte descritte nell'art. 173 l.f. (cfr. *Norma 11.6.*).

In un'ottica collaborativa con gli organi della procedura (Tribunale e commissario se nominato) il collegio sindacale, nell'espletamento della sua tradizionale funzione di vigilanza ex art. 2403 c.c., deve monitorare l'attività della società con riguardo agli obblighi informativi che la legge pone a carico della società (art. 161, comma ottavo, l.f.).

Norma 11.6. Vigilanza del collegio in caso di concordato preventivo ex art. 160 l.f.

Principi

Nel caso in cui la società decida di proporre un concordato preventivo ai sensi dell'art. 160 l.f., il collegio sindacale vigila che il professionista incaricato dal debitore di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano sia in possesso dei requisiti di professionalità e di indipendenza previsti dalla legge.

Il collegio sindacale verifica altresì che il contenuto formale dell'attestazione del professionista incaricato sia conforme a quanto richiesto dalla legge.

In caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo e anche successivamente alla omologazione, il collegio sindacale continua a svolgere le funzioni ad esso attribuite dalla legge.

Riferimenti

Artt. 28, co. 1, lett. a) e lett. b), 67, 152, 160, 161, 167 e 185 l.f.; art. 2403 c.c.

Criteri applicativi

Qualora la società decida di proporre ricorso per essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, il collegio sindacale, pur non essendo tenuto a esprimersi sul merito dello stesso, vigila sul corretto adempimento del piano di concordato. A tal fine, il collegio sindacale prende conoscenza della proposta di concordato preventivo e valuta le conclusioni a cui è pervenuto l'organo amministrativo in relazione alle condizioni di accesso alla procedura.



Il collegio sindacale è chiamato ad accertare la sussistenza dei previsti requisiti di professionalità e indipendenza in capo al soggetto incaricato di attestare sia la veridicità dei dati aziendali sia la fattibilità del piano di concordato.

Il collegio, inoltre, verifica che questa attestazione presenti i contenuti formali fissati dalla legge.

Nel caso in cui siano apportate modifiche sostanziali ad un piano già attestato, è opportuno che il collegio sindacale sia previamente informato dei nuovi contenuti; di talché esso vigila che un professionista in possesso dei requisiti fissati dalla legge sia incaricato di redigere una relazione che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano alla luce dei nuovi contenuti.

Durante l'esecuzione del concordato preventivo, il collegio sindacale permane nelle sue funzioni e prosegue nella propria attività di vigilanza.

In presenza di concordato liquidatorio, il collegio vigila sul rispetto delle condizioni praticate in conformità agli obiettivi fissati nel piano e attestati dal professionista nella sua relazione.

Commento

In occasione della presentazione di una domanda di concordato preventivo *ex art. 160 l.f.*, il collegio sindacale vigila che il conferimento dell'incarico di attestazione ricada su un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma terzo, lett. d), l.f.

Anche in questo caso, al collegio sindacale compete esclusivamente un controllo in ordine alla sussistenza dei requisiti di professionalità e di indipendenza dell'attestatore e non anche la verifica della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano su cui si basa la domanda di concordato, la valutazione delle quali è demandata esclusivamente al professionista attestatore.

In conclusione, il collegio sindacale verifica che questa attestazione presenti i contenuti formali fissati dalla legge.

Come è noto, a differenza di quanto accade negli istituti di composizione negoziale della crisi, l'ammissione al concordato preventivo comporta la nomina del commissario giudiziale chiamato a vigilare secondo le regole del diritto fallimentare e nell'interesse dei creditori. Ciononostante, gli organi nominati nella procedura affiancano ma non sostituiscono gli organi societari che, al contempo, conservano le loro prerogative e continuano a svolgere le tradizionali funzioni attribuite dalla legge: l'organo amministrativo, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, continua a gestire la società e dà attuazione al piano di concordato; il collegio sindacale resta investito delle sue tradizionali funzioni di vigilanza che continua a



svolgere regolarmente secondo le regole del diritto societario nell'interesse dei soci e della società ai sensi dell'art. 2403 c.c., dunque continuativamente e *ab interno*.

Conseguentemente, il collegio sindacale e i singoli sindaci possono esercitare i poteri-doveri ispettivi e di intervento ad essi attribuiti dalle legge (ad esempio, partecipazione alle riunioni degli organi sociali, atti di ispezione e controllo, convocazione dell'assemblea), nonché redigere annualmente la relazione di cui all'art. 2429 c.c.

Con gli organi della procedura verrà instaurato un rapporto improntato alla reciproca collaborazione. In quest'ottica, il collegio sindacale dovrebbe informare il commissario giudiziale dell'irregolarità eventualmente riscontrate nel corso dell'attività di vigilanza. Ciò anche al fine di consentire al commissario giudiziale la tempestiva informazione al Tribunale ai sensi degli artt. 173 e 185 l.f.

Nel caso in cui siano apportate modifiche sostanziali ad una proposta o ad un piano già attestato, e in virtù del dovere informativo imposto agli amministratori ex art. 2381 c.c., il collegio sindacale dovrà essere previamente informato dei nuovi contenuti e, dovrà verificare che una ulteriore attestazione venga redatta da un professionista in possesso dei prescritti requisiti di professionalità ed indipendenza come attualmente impone l'art. 161, comma terzo, l.f..

Con riferimento all'ipotesi di concordato con *cessio bonorum*, il collegio sindacale, non vantando poteri di vigilanza sull'esecuzione del concordato, non ha alcuna facoltà di verificare l'operato del liquidatore giudiziale: tale funzione di controllo compete esclusivamente al Tribunale e al commissario giudiziale.

Va precisato che anche al verificarsi di questa ipotesi, e viepiù nei casi di cessione parziale di beni, il collegio sindacale esercita la funzione di vigilanza sull'adeguatezza degli assetti organizzativi ai fini della realizzazione del piano e della realizzazione delle funzioni che ancora permangono in capo alla società.

Norma 11.7. Vigilanza del collegio in caso di concordato con continuità ex art. 186–bis l.f.

Principi

Nel caso in cui la società decida di proporre un concordato con continuità ai sensi dell'art. 186-bis l.f., il collegio sindacale, nello svolgimento della funzione attribuitagli dalla legge, vigila che il professionista incaricato dal debitore di redigere la relazione ai sensi dell'art. 161, l.f. attesti che la prosecuzione dell'attività di impresa prevista dal piano di concordato, secondo le modalità prescritte dalla legge, sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Il collegio sindacale vigila altresì che tale professionista sia in possesso dei requisiti di professionalità e di



indipendenza previsti dalla legge.

Riferimenti normativi

Art. 186-*bis* l.f., artt. 37 D.lgs. n.163/2006

Criteri applicativi

Il collegio sindacale è informato della deliberazione della società di presentare proposta per l'ammissione al concordato con continuità aziendale.

Il collegio sindacale vigila sulla adeguatezza degli assetti in relazione all'esigenza di continuare l'attività di impresa, ovvero all'opportunità di porre in essere altre operazioni che assicurino comunque la continuità.

Pur non potendo entrare nel merito dei contenuti del piano e delle valutazioni effettuate dal professionista attestatore, il collegio vigila che ricorrano le condizioni menzionate nell'art. 186-*bis*, comma primo, l.f. e che il professionista incaricato dell'attestazione ai sensi dell'art. 161 l.f. sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, comma terzo, lett. d), l.f. a cui tale ultima norma espressamente rinvia.

Il collegio sindacale, altresì, verifica che ricorra la regolarità formale della attestazione, vale a dire che essa contenga un espresso giudizio sulla veridicità dei dati aziendali, sulla fattibilità del piano, e sulla funzionalità della prosecuzione dell'attività di impresa rispetto al miglior soddisfacimento dei creditori.

Qualora il piano di concordato preveda la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa, l'attività di vigilanza del collegio sindacale è diretta a verificare che, durante la liquidazione, vengano rispettati i tempi e i contenuti prospettati nel piano.

Dal momento che, per espressa disposizione normativa, i contratti in corso di esecuzione non si risolvono per effetto della apertura della procedura di concordato, il collegio è tenuto a vigilare con particolare attenzione nel caso di continuazione di contratti pubblici. In simili ipotesi, il collegio sindacale verifica che al piano sia allegata una attestazione da parte del professionista, nominato dalla società secondo i criteri di cui all'art. 67 l.f., comma terzo, lett. d), l.f., avente ad oggetto la conformità del contratto al piano e la ragionevole capacità di adempimento della società medesima.

Quando la società deliberi di partecipare a nuove procedure di affidamento di contratti pubblici, il collegio, previamente informato, vigila che al momento della partecipazione, la società presenti in gara sia una relazione di un professionista indipendente ai sensi dell'art. 67, comma terzo, lett. d), l.f. che attesti la conformità del contratto agli obiettivi del piano e la ragionevole capacità di adempimento da parte della



società, sia la dichiarazione di garanzia di altro operatore avente i requisiti di legge.

Nei casi in cui la società in concordato con continuità concorra a procedure ad evidenza pubblica riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, il collegio sindacale previamente informato della costituzione del raggruppamento il temporaneo, vigila che la società abbia assunto obblighi unicamente in veste di mandante e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non risultino assoggettate ad una procedura concorsuale. Il collegio valuta il contenuto della dichiarazione di garanzia rilasciata ai sensi dell'art. 186-*bis* l.f. da altro operatore in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Commento

Il D.l. n. 83/2012 e la Legge n. 134/2012 che lo ha convertito, hanno introdotto nella legge fallimentare l'art. 186 -*bis* l.f. dedicato all'istituto del concordato con continuità aziendale.

Vengono prese in considerazione le operazioni di: prosecuzione dell'attività di impresa da parte della società, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento d'azienda in una o più società anche di nuova costituzione. Tali operazioni sono esplicitate nel piano di concordato che può al contempo prevedere la liquidazione dei beni ritenuti non funzionali all'esercizio dell'impresa. La legge fallimentare non trascura la circostanza che, trattandosi di impresa in funzionamento, essa possa partecipare a gare ad evidenza pubblica per l'affidamento di contratti pubblici, anche tramite raggruppamento di imprese, e di non sciogliersi dai contratti in corso.

In tutti i casi considerati nella norma in commento, l'attività del professionista attestatore diventa molteplice, dal momento che accanto alla relazione di cui all'art. 161 l.f. – peraltro arricchita nel contenuto in virtù della declamata continuità aziendale del piano – vengono previste ulteriori attestazioni e/o relazioni, dal contenuto integrativo rispetto alla prima, che il professionista è tenuto a rilasciare al ricorrere di determinate condizioni.

Alla luce di quanto detto, il collegio sindacale, pur non potendo entrare nel merito dei contenuti del piano di concordato con continuità e delle valutazioni effettuate dal professionista attestatore, vigila, ai sensi dell'art. 2403 c.c. sulla ricorrenza delle condizioni menzionate nell'art. 186-*bis* comma primo, l.f. e sulla possesso da parte del professionista attestatore dei requisiti di professionalità e indipendenza e verifica, quanto al contenuto formale della attestazione che essa sia formulata non solo con riguardo alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del piano, ma anche con riguardo alla funzionalità della prosecuzione dell'attività di impresa rispetto al miglior soddisfacimento dei creditori.



Considerate le previsioni in forza delle quali i contratti in corso di esecuzione non si risolvono e quelle per cui la società può partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici, il collegio, in tali casi, dovrebbe intensificare la propria attività di vigilanza ex art. 2403 c.c..

Un'ipotesi particolare ricorre quando la società in concordato concorra all'assegnazione di contratti pubblici riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, in forza di quanto previsto dall'art. 37 D.lgs. n. 163/2006. In tal caso, il collegio sindacale vigila che venga allegata la dichiarazione di garanzia dell'operatore – che può fare parte del raggruppamento - e ne verifica i contenuti formali. Al contempo, l'organo di controllo è tenuto a vigilare che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate a procedure concorsuali e che la società si impegni esclusivamente in qualità di mandante.

Norma 11.8. Vigilanza del collegio sindacale nelle ipotesi di cui all'art. 182–*quinquies* l.f.

Principi

In tutte le ipotesi in cui la società chieda di essere autorizzata a contrarre finanziamenti, anche garantiti da pegno e ipoteca, o a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa, il collegio sindacale vigila, al momento del conferimento dell'incarico da parte della società, che il professionista, prescelto dalla società per le attestazioni, sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, comma terzo, lett. d). l.f..

*Il collegio, inoltre, verifica che le attestazioni rilasciate ai sensi dell'art. 182 – *quinquies* l.f. presentino i contenuti formali fissati dalla legge.*

Riferimenti

182 – *quinquies* l.f.; 161 l.f., 182 – *bis* l.f., 186 – *bis* l.f., 2381 c.c.; 2403 c.c., 2784 c.c.; 2808 c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale, nello svolgimento della propria attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 c.c. è informato dall'organo amministrativo delle operazioni di maggior rilievo che intende effettuare, tra cui rientrano la sottoscrizione di forme di finanziamento di cui all'art. 182 - *quinquies*, l.f. e le concessioni di pegno e ipoteca concessi dalla società a garanzia.

Nel caso in cui la società, al ricorrere dei presupposti di legge, chieda al Tribunale di essere autorizzata a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'art. 111 l.f., e riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 182 – *quinquies*, primo, secondo e terzo comma, l.f., il collegio sindacale vigila che un professionista incaricato di



verificare il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione e, conseguentemente, di attestare che i finanziamenti siano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori sia in possesso di requisiti fissati dalla legge.

Il collegio sindacale vigila che in caso di presentazione della domanda di concordato ai sensi dell'art. 161, comma sesto, l.f., vengano forniti all'attestatore i contenuti essenziali del piano e della proposta.

Il collegio sindacale verifica altresì che il contenuto formale dell'attestazione del professionista incaricato sia conforme a quanto richiesto dalla legge.

Il collegio sindacale, previamente informato, verifica attentamente le condizioni in base alle quali la società intenda concedere pegno o ipoteca a garanzia dei finanziamenti.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 182 – *quinquies*, quarto comma, l.f. (richiesta di autorizzazione a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi contestuale alla domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale), il collegio sindacale vigila che il professionista incaricato di attestare che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori sia in possesso dei requisiti fissati dalla legge.

Il collegio sindacale verifica altresì che il contenuto formale dell'attestazione del professionista incaricato sia conforme a quanto richiesto dalla legge.

Nel caso in cui la società presentando domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 – *bis* l.f. o una proposta di accordo ai sensi dell'art. 182 – *bis*, sesto comma l.f., chieda al Tribunale di essere autorizzato a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi, il collegio sindacale vigila che il professionista incaricato dell'attestazione sia in possesso dei requisiti fissati dalla legge e che il contenuto formale dell'attestazione sia conforme a quanto richiesto dalla legge.

Commento

L'art. 33 del D.l. n. 83/2012 convertito dalla Legge n. 134/2012 ha introdotto nella legge fallimentare l'art. 182 – *quinquies*, rubricato "Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione".

Si tratta, in generale, di disposizioni volte ad incentivare il finanziamento delle imprese che ricorrano ad uno degli istituti contemplati nella legge fallimentare anche in funzione di emersione tempestiva della crisi medesima, tramite il riconoscimento della prededucibilità *ex art.* 111 l.f. e di specifiche ipotesi relative al pagamento di creditori anteriori che risultino funzionali all'acquisizione di ulteriori prestazioni di beni e



servizi ritenuti essenziali per la continuità dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione degli (altri) creditori.

La portata innovativa dell'intervento e lo scopo effettivamente perseguito che coincide con l'intenzione di recuperare risorse anche in una prospettiva di continuità e non in una prospettiva meramente liquidatoria, appare del tutto evidente dal momento in cui si consente alla società di presentare istanza per ottenere una delle autorizzazioni previste nell'art. 182.– *quinquies* l.f. sin dal deposito della sola domanda prenotativa di concordato o della proposta di accordo di ristrutturazione depositata ai sensi dell'art. 182 – *bis*, sesto comma, l.f..

Anche nell'ambito della vicenda relativa al finanziamento dell'impresa, emerge con chiarezza il ruolo decisivo assunto dal professionista indipendente nominato ai sensi dell'art. 67, comma terzo lett. d), l.f. chiamato a redigere attestazioni che, rispetto a quelle tradizionali descritte negli artt. 161 l.f., 182 - *bis* l.f. e 186 – *bis* l.f. si pongono in un rapporto di specialità.

Più precisamente, in caso di presentazione di istanza per ottenere autorizzazione a contrarre finanziamenti interinali e prededucibili ex art. 111 l.f. il professionista in possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza deve attestare che tali finanziamenti siano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori, previa verifica del complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa nel periodo che intercorre dalla domanda sino all'omologazione. In tal caso, si richiede al professionista l'espressione di un giudizio inerente al fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione e inerente alla funzionalità di tali finanziamenti rispetto alla migliore soddisfazione dei creditori.

Pur essendo legislativamente prevista l'ipotesi che tale istanza di autorizzazione possa essere presentata anche in occasione del deposito di una domanda prenotativa di concordato, e dunque prima della predisposizione di un piano e della formalizzazione di una proposta, l'orientamento prevalente ritiene che la società sia tenuta a fornire informazioni rilevanti e i contenuti essenziali del piano all'attestatore nell'ottica della formulazione del suo giudizio.

Qualora la società che presenta domanda di concordato preventivo con continuità aziendale – anche solo con riserva – chieda di essere autorizzata a pagare crediti sorti in epoca anteriore rispetto alla data di presentazione della domanda e relativi a prestazioni di beni e servizi, il professionista deve attestare che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori (esistenti al momento di presentazione della domanda). Si tratta dell'attestazione relativa al pagamento dei creditori strategici (tali cioè da giustificare una deroga alla regola generale della par condicio) che non è richiesta qualora i pagamenti vengono effettuati con nuova finanza apportata a titolo di capitale senza obbligo di restituzione o di finanziamento postergato (art. 182 –



quinquies, quarto comma, l.f.).

L'autorizzazione ai pagamenti dei creditori strategici può essere accordata anche su richiesta del debitore che presenti domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione ovvero che depositi la proposta di accordo ai sensi dell'art. 182 – *bis*, sesto comma, l.f., in presenza dei presupposti richiamati per l'ipotesi sopra descritta, vale a dire quando si intenda proseguire l'attività di impresa e subordinatamente all'allegazione dell'attestazione positiva di un professionista in possesso dei requisiti declinati nell'art. 67, comma terzo, lett. d), l.f..

Norma 11.9. Rapporti con consulente e attestatore

Principi

Al fine di acquisire informazioni rilevanti per lo svolgimento della funzione di vigilanza, il collegio sindacale, sentito l'organo amministrativo e previo accordo con lo stesso, può chiedere notizie al consulente incaricato della redazione del piano e all'attestatore incaricato della redazione dell'attestazione.

Riferimenti normativi

Art. 67, co.3, lett. d) , l.f., art. 161, co.6, l.f., art.182 – *bis* l.f., art. 182 – *bis*, co.6, l.f., art. 182 – *quinquies* l.f.; artt. 2381, co. 5, c.c.; 2403 c.c.; 2403 – *bis*, co. 2; 2405 c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale è chiamato a vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare, come già precisato, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esso pertanto può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Per converso gli amministratori sono tenuti *ex lege* ad informare il collegio sindacale circa le operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate (*Norma 5.2.*).

Tra queste operazioni rientrano quelle attinenti alle scelte di risanamento o di liquidazione dell'impresa in crisi; gli amministratori, pertanto sono tenuti ad informare il collegio sindacale circa le soluzioni adottate.

Durante la predisposizione del piano di risanamento, del piano di concordato o del piano sottostante all'accordo di ristrutturazione, il collegio sindacale acquisisce notizie dal consulente dell'impresa incaricato



della redazione del piano al fine di una corretta comprensione del lavoro che esso svolge e al fine di acquisire informazioni che possano risultare di utilità.

E' opportuno che, ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il collegio sindacale acquisisca notizie dall'attestatore incaricato delle relazioni di attestazione dei piani ovvero delle attestazioni speciali previste nella legge fallimentare.

Dei riscontri effettuati e delle informazioni ricevute, il collegio sindacale dà evidenza con apposita verbalizzazione.

Commento

Il diretto interlocutore del collegio sindacale, anche nelle vicende inerenti alla crisi di impresa, è l'organo amministrativo.

Il consulente incaricato di predisporre i piani e l'attestatore incaricato di redigere le relazioni previste nella legge fallimentare sono direttamente incaricati dalla società rispetto alla quale sono vincolati da obblighi contrattuali assunti in virtù della sottoscrizione del mandato professionale.

Per questo motivo, rapporti e scambi di informazioni tra collegio sindacale e detti professionisti, pur se rilevanti per lo svolgimento della stessa funzione di vigilanza che il collegio è chiamato ad espletare, sono eventuali e, se del caso, necessariamente concordati con l'organo di amministrazione che resta il diretto interlocutore degli uni e degli altri.

Ad ogni buon conto, considerata la posizione "centrale" assunta dal collegio sindacale all'interno della governance societaria quale destinatario di informazioni dall'organo di amministrazione e dal revisore legale - centralità garantita anche dal diritto di intervento che l'organo vanta rispetto alle adunanze e alle assemblee degli organi sociali - il collegio sindacale, in ogni caso, può rappresentare per il consulente incaricato della redazione dei piani ovvero per l'attestatore incaricato della redazione della relazione un utile punto di riferimento. Il collegio sindacale, infatti, può fornire ulteriori informazioni circa la struttura degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società e, se del caso, evidenziare eventuali criticità riscontrate a seguito dell'attività di vigilanza svolta in esecuzione dell'incarico.

Al ricorrere di tale ipotesi, i sindaci devono evidenziare al consulente e vieppiù all'attestatore che eventuali informazioni fornite non potranno essere utilizzate per sostituire o supportare analisi e conclusioni che non siano frutto dell'attività personalmente svolta da questi ultimi.



Norma 11.10. Vigilanza del collegio sindacale in caso di riduzione o perdita del capitale

Principi

Nel caso in cui la società abbia depositato una delle domande protettive di cui all'art. 186 – sexies l.f., anche laddove ricorrano le condizioni descritte nell'art. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482 – bis, commi quarto, quinto e sesto e 2482 – ter c.c., ovvero ricorra la causa di scioglimento di cui all' art. 2484, n. 4, c.c. e di cui all'art. 2545 – duodecies c.c., il collegio sindacale, in adempimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila secondo le modalità previste dalle presenti Norme.

A seguito dell'omologazione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione, ovvero della mancata omologa, il collegio sindacale, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 2446, secondo comma, c.c., 2447 o 2482 –bis, commi quarto e quinto e sesto, e 2482 – ter c.c., ovvero al ricorrere della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, primo comma n, 4, c.c. e di cui all'art. 2545-duodecies c.c., vigila che gli amministratori diano seguito all'adozione delle formalità e degli adempimenti prescritti dalla legge.

Riferimenti normativi

Art. 182 – sexies l.f.; artt.2446, 2447, 2482 - bis, 2482 - ter, 2484, n. 4, c.c.; 2545 – duodecies c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 2446, comma primo, c.c. e 2482 – bis, comma primo, secondo e terzo, c.c. vigila che l'organo di amministrazione provveda alla tempestiva convocazione dell'assemblea per l'adozione degli opportuni provvedimenti e alla presentazione di una relazione sulla situazione patrimoniale della società. In caso di inerzia dell'organo di amministrazione, il collegio sindacale provvede ad attivarsi per la convocazione. Si applica la *Norma 10.2.*

Il collegio sindacale, nel caso in cui la società, pur ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, c.c. e 2482-ter c.c., abbia presentato domanda di concordato preventivo, ovvero domanda per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.f., previamente informato dall'organo amministrativo, verifica l'effettiva presentazione della domanda e svolge una funzione di vigilanza che attiene sia alla fase del conferimento dell'incarico all'attestatore sia alla fase di esecuzione del piano di concordato o dell'accordo.

Il collegio sindacale vigila che il professionista incaricato delle attestazioni sia in possesso dei requisiti fissati dalla legge fallimentare e verifica la regolarità formale delle attestazioni. Il collegio continua a svolgere le funzioni ad esso attribuite dalla legge e vigila che gli assetti adottati dall'organo amministrativo risultino



adeguati per la realizzazione del piano o dell'accordo. Si applicano le *Norme* 11.4. e 11.6..

Qualora la società abbia proposto domanda di concordato ai sensi dell'art. 161, comma sesto, l.f. pur ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482 – *bis*, commi quarto, quinto e sesto, c.c. e 2482 – *ter* c.c, il collegio sindacale previamente informato quanto a contenuti e caratteristiche essenziali del piano e della proposta vigila in conformità a quanto disposto nella *Norma* 11.5..

Qualora la società abbia depositato proposta di accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182 – *bis*, sesto comma, l.f., pur ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482 – *bis* , commi quarto, quinto e sesto, c.c. e 2482 – *ter* c.c, il collegio sindacale, previamente informato dei contenuti essenziali di tale proposta, vigila in conformità a quanto disposto dalla *Norma* 11.4..

Nel caso in cui la società si attivi con il deposito di una delle domande protettive di cui sopra, le causa di scioglimento della società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale di cui all'art. 2484, comma primo, n. 4, c.c. e di cui all'art. 2545 – *duodecies* c.c. per le società cooperative non operano. In tal caso, il collegio sindacale vigila che gli amministratori non procedano con gli adempimenti di cui all'art. 2484, terzo comma, c.c. e che al contrario si attivino per la realizzazione del programma concordatario, dell'accordo di ristrutturazione ovvero degli adempimenti connessi alla presentazione della domanda prenotativa di concordato o della proposta di accordo di ristrutturazione come sopra specificato.

A seguito dell'omologazione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione, ovvero nel caso di mancata omologa, qualora le perdite non risultassero ripianate, sono riattivati i rimedi previsti dalla legge per la ricapitalizzazione o i provvedimenti relativi alla deliberazione di trasformazione e torna ad essere operativa la causa di scioglimento di cui all'art. 2484, comma primo, n. 4, c.c. e di cui all'art. 2545 – *duodecies* c.c.

Commento

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 134/2012 di conversione del D.l n. 83/2012, la legge fallimentare è stata arricchita dell'art. 182-*sexies* l.f..

In breve, a seguito della presentazione della domanda di concordato anche in bianco, o della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, ovvero della proposta di accordo, e fino all'omologazione, si declina l'inoperatività dei rimedi societari in caso di perdite e l'inoperatività della causa di scioglimento per la riduzione del capitale. Non viene meno, invece, l'obbligo di tempestiva convocazione dell'assemblea di s.p.a. ex art. 2446, primo comma, c.c. e ovvero ex art. 2482- *bis*, commi primo, secondo e terzo, c.c.,



trattandosi di s.r.l., per deliberare gli opportuni provvedimenti. Va detto, al riguardo, che la convocazione dell'assemblea, ricorrendo i presupposti descritti nella disposizione, non può essere omessa anche nel caso in cui l'organo amministrativo, in forza dei poteri riconosciutigli dall'art. 152 l.f., decida di depositare una delle domande protettive indicate nell'art. 182 - *sexies* l.f. prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea.

Il collegio sindacale, pertanto, esercitando i poteri riconosciutigli dalla legge, deve vigilare che gli amministratori procedano comunque alla convocazione della assemblea e, all'occorrenza, deve esercitare i poteri sostitutivi di convocazione come la legge impone (art. 2446, primo comma, c.c.).

Come accennato, la domanda di concordato o di accordo di ristrutturazione potrebbe essere depositata dagli amministratori all'esito dell'assemblea, convocata ai sensi degli artt. 2446 e 2482 - *bis*, c.c., nei casi in cui quest'ultima non abbia deliberato altri opportuni provvedimenti.

Al verificarsi di una simile ipotesi, la gestione della società è finalizzata alla realizzazione del piano di concordato o dell'accordo: il collegio, nello svolgimento della funzione di vigilanza ex art. 2403 c.c., è chiamato a vigilare anche sui requisiti di professionalità e di indipendenza del professionista attestatore, sulla regolarità formale delle attestazioni da questi redatte e che l'organo amministrativo si attivi per la realizzazione del piano di concordato o dell'accordo di ristrutturazione.

Come informa la legge (art. 182 - *sexies*, primo comma, l.f.), la sospensione dell'obbligo di ricapitalizzazione cessa dal momento dell'omologazione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione, il che fa presumere che il piano di concordato o l'accordo di ristrutturazione abbiano espressamente previsto misure tali da poter riallineare il capitale sociale al minimo fissato dalla legge.

Riprendendo vigore le generali regole del diritto societario, se alla data dell'omologazione dovessero permanere le condizioni descritte nelle norme di riferimento prima menzionate, il collegio sindacale deve vigilare che gli amministratori accertino le perdite rilevanti e adottino i provvedimenti utili al fine di ricapitalizzare, trasformare o porre in liquidazione la società.

Norma 11.11. Ruolo del collegio sindacale durante il fallimento

Principi

Durante la procedura di fallimento le funzioni del collegio sindacale sono sospese.

Riferimenti normativi

Artt. 118, 124 l.f.



Criteria applicativi

Durante la procedura di fallimento il collegio sindacale entra in uno stato di quiescenza che determina la sospensione delle funzioni. Del pari è sospeso l'esercizio dei poteri di vigilanza e di intervento attribuiti dalla legge al collegio sindacale e ai sindaci individualmente.

Tuttavia, permanendo in carica, il collegio sindacale può essere chiamato a svolgere le proprie funzioni limitatamente alle eventuali attività poste in essere dagli organi sociali che siano da considerarsi compatibili con l'esistenza della procedura fallimentare. Nel corso della procedura fallimentare i sindaci partecipano pertanto alle eventuali adunanze degli organi sociali (quali, a titolo esemplificativo, l'assemblea chiamata a deliberare in ordine alla trasformazione o il consiglio di amministrazione convocato per deliberare in merito alla proposta di concordato fallimentare) e sono legittimati a presentare reclamo contro i decreti del giudice delegato e del Tribunale ai sensi dell'art. 26 l.f.

Nonostante la sospensione delle principali funzioni di controllo, anche in tale ipotesi trovano comunque applicazione le regole generali in ordine alla cessazione dall'ufficio (delineate *supra*, alla *Norma 1.6*), ivi inclusa la disciplina della rinuncia all'incarico.

Qualora l'ordinamento ricollegli situazioni impeditive all'aver rivestito per un certo arco di tempo la carica di sindaco in imprese sottoposte a fallimento o a procedure equiparate, il relativo termine va riferito alla data di apertura della procedura di fallimento (o equiparata).

Commento

La dichiarazione di fallimento non produce l'estinzione dell'ente, né la cessazione degli organi sociali; la dichiarazione di fallimento non è inclusa tra le cause di scioglimento della società.

La procedura fallimentare non produce l'automatica estinzione della società, come si evince dall'art. 118 l.f., a mente del quale il curatore fallimentare nei casi di chiusura della procedura previsti nei numeri 3 e 4 chiede la cancellazione della società dal Registro delle imprese, e dall'art. 124 l.f. che riconosce all'impresa fallita, al ricorrere di determinate condizioni, la legittimazione a presentare la proposta di concordato.

La circostanza che la procedura fallimentare non produca neppure la cessazione o la decadenza dei sindaci si desume, *a contrario*, dall'art. 200 l.f. che nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa espressamente prevede la cessazione degli organi sociali (con la sola eccezione del caso in cui la società proponga un concordato *ex art. 214 l.f.*); non sussiste, invece, alcuna analoga previsione in tema di fallimento della società.

Durante la procedura fallimentare il collegio sindacale rimane dunque in carica, ma entra in uno stato di



parziale “quiescenza”, nel corso del quale lo svolgimento dell’attività di vigilanza *ex art. 2403 c.c.* rimane sospeso.

L’espletamento dell’attività di vigilanza *ex art. 2403 c.c.* risulta, infatti, incompatibile con il ruolo svolto dagli organi della procedura dal momento che la legge fallimentare affida in via esclusiva al giudice delegato e, in seconda istanza, al Tribunale fallimentare i compiti di direzione e di vigilanza dell’operato del curatore (art. 42 l.f.).

Non essendovi coincidenza tra fallimento della società ed estinzione della medesima, si potrebbe verificare che, in presenza di residuo attivo (per avvenuto pagamento integrale dei creditori oppure a seguito di concordato fallimentare), i soci optino per la ripresa dell’attività con quel patrimonio residuo ovvero procedano a una ricapitalizzazione o anche, infine, deliberino lo scioglimento della società e la nomina dei liquidatori. Al ricorrere di queste circostanze o in caso di revoca del fallimento, eventualità invero assai rare nella prassi, il collegio sindacale riassume la propria funzione e i relativi poteri.

Con riferimento alle fattispecie impeditive che la disciplina speciale talora ricollega all’aver rivestito per un certo arco di tempo la carica di sindaco in società ed enti falliti o soggetti a procedure equiparate, è destinato ad assumere rilievo soltanto il periodo decorso anteriormente alla data di dichiarazione di fallimento (o di apertura della procedura equiparata), restando per contro del tutto irrilevante la permanenza in carica nel corso della procedura.